

XVII legislatura

A.S. 1582:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"
(Approvato dalla Camera dei deputati)

Agosto 2014
n. 57



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

| | |
|---|-----------|
| Direttore ... | tel. ... |
| Segreteria | tel. 5790 |
| Uffici | |
| Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero | tel. 2424 |
| Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno | tel. 2626 |
| Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti | tel. 3787 |
| Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi | tel. 3731 |
| Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole | |

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE | 1 |
| Capo I Misure urgenti in materia di lavoro pubblico | 1 |
| <i>Articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)</i> | <i>1</i> |
| <i>Articolo 1-bis (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola)</i> | <i>9</i> |
| <i>Articolo 1-ter (Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti)</i> | <i>13</i> |
| <i>Articolo 2 (Incarichi direttivi ai magistrati)</i> | <i>15</i> |
| <i>Articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over)</i> | <i>16</i> |
| <i>Articolo 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria)</i> | <i>37</i> |
| <i>Articolo 5 (Assegnazione di nuove mansioni)</i> | <i>43</i> |
| <i>Articolo 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)</i> | <i>45</i> |
| <i>Articolo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)</i> | <i>46</i> |
| <i>Articolo 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)</i> | <i>48</i> |
| <i>Articolo 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)</i> | <i>51</i> |
| <i>Articolo 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)</i> | <i>54</i> |
| <i>Articolo 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)</i> | <i>55</i> |
| <i>Articolo 12 (Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)</i> | <i>57</i> |
| <i>Articolo 13 (Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)</i> | <i>58</i> |
| <i>Articolo 13-bis (Fondi per la progettazione e l'innovazione)</i> | <i>58</i> |
| <i>Articolo 14 (Conclusioni delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)</i> | <i>59</i> |
| <i>Articolo 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)</i> | <i>61</i> |
| Capo II Misure in materia di organizzazione della PA | 65 |
| <i>Articolo 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)</i> | <i>65</i> |
| <i>Articolo 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)</i> | <i>65</i> |
| <i>Articolo 17-bis (Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i> | <i>68</i> |
| <i>Articolo 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)</i> | <i>68</i> |

| | |
|---|-----------|
| <i>Articolo 19 (Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)</i> | 71 |
| <i>Articolo 20 (Associazione Formez PA)</i> | 78 |
| <i>Articolo 21 (Unificazione delle Scuole di formazione)</i> | 79 |
| <i>Articolo 21-bis (Riorganizzazione del Ministero dell'interno)</i> | 83 |
| <i>Articolo 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti)</i> | 84 |
| <i>Articolo 23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni)</i> | 88 |
| <i>Articolo 23-bis (Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni)</i> | 90 |
| <i>Articolo 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)</i> | 90 |
| <i>Articolo 23-quater (Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)</i> | 91 |
| <i>Articolo 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico)</i> | 91 |
| TITOLO II INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE | 92 |
| Capo I Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione | 92 |
| <i>Articolo 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)</i> | 92 |
| <i>Articolo 24-bis (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)</i> | 95 |
| <i>Articolo 24-ter (Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana)</i> | 95 |
| <i>Articolo 24-quater (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)</i> | 95 |
| <i>Articolo 24-quinquies (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)</i> | 96 |
| <i>Articolo 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità)</i> | 96 |
| <i>Articolo 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)</i> | 99 |
| <i>Articolo 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)</i> | 100 |
| <i>Articolo 27-bis (Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie)</i> | 101 |
| <i>Articolo 28 (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)</i> .. | 102 |

| | |
|---|------------|
| TITOLO III MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI..... | 103 |
| Capo I Misure di controllo preventivo | 103 |
| <i>Articolo 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa).....</i> | <i>103</i> |
| Capo II Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture..... | 104 |
| <i>Articolo 30 (Unità operativa speciale per Expo 2015)</i> | <i>104</i> |
| <i>Articolo 31 (Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).....</i> | <i>106</i> |
| <i>Articolo 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)</i> | <i>106</i> |
| <i>Articolo 33 (Parere su transazione di controversie).....</i> | <i>107</i> |
| <i>Articolo 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015).....</i> | <i>108</i> |
| <i>Articolo 35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo).....</i> | <i>108</i> |
| <i>Articolo 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)</i> | <i>109</i> |
| <i>Articolo 37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)</i> | <i>112</i> |
| TITOLO IV MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO..... | 113 |
| Capo I Processo amministrativo | 113 |
| <i>Articolo 38 (Processo amministrativo digitale)</i> | <i>113</i> |
| <i>Articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)</i> | <i>114</i> |
| <i>Articolo 40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)</i> | <i>115</i> |
| <i>Articolo 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo)</i> | <i>117</i> |
| <i>Articolo 42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo).....</i> | <i>117</i> |
| <i>Articolo 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile).....</i> | <i>118</i> |
| Capo II Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico | 119 |
| <i>Articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)</i> | <i>119</i> |
| <i>Articolo 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza).....</i> | <i>120</i> |
| <i>Articolo 45-bis (Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche).....</i> | <i>121</i> |
| <i>Articolo 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)</i> | <i>122</i> |

| | |
|---|------------|
| <i>Articolo 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione).....</i> | <i>123</i> |
| <i>Articolo 48 (Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)....</i> | <i>123</i> |
| <i>Articolo 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato).....</i> | <i>124</i> |
| <i>Articolo 50 (Ufficio per il processo)</i> | <i>125</i> |
| <i>Articolo 50-bis (Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) ..</i> | <i>126</i> |
| <i>Articolo 51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)</i> | <i>128</i> |
| <i>Articolo 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)</i> | <i>128</i> |
| <i>Articolo 53 (Norma di copertura finanziaria).....</i> | <i>129</i> |

TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Capo I

Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

Articolo 1

(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 abroga l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, dell'articolo 72, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010. Tali disposizioni prevedevano, tra l'altro, la possibilità per i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto. Tale facoltà era prevista anche per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981 (personale di magistratura), per il quale la predetta facoltà era estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Il comma 2, salvo quanto disposto al comma 3, fa salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle PP.AA. e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

Il comma 3, al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, fa salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Il comma 3-*bis*, in applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, fa salvi i trattenimenti in servizio del personale della scuola fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

Il comma 3-*ter* prevede che con le procedure di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 si provveda all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 alle disposizioni di cui al comma 1. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei Consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio, fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza. In sostanza la norma proroga la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2015 o, se precedente, fino alla successiva nomina dei Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, di quelli già nominati alla data di

entrata in vigore del decreto in esame, ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.

La RT, dopo aver illustrato gli anzidetti commi, relativamente alla spesa per redditi della PA, rappresenta che il venir meno dei trattenimenti in servizio in corso e l'impossibilità di disporre nuovi trattenimenti in servizio determina un aumento delle cessazioni del personale interessato, già a partire dal 2014. Tale dinamica determina una riduzione strutturale dell'occupazione e della correlata spesa per redditi, nella considerazione che tali cessazioni intervengono in un periodo temporale (2014–2017) caratterizzato, sulla base della legislazione vigente, da limitazioni nella percentuale di *turn over* a disposizione delle amministrazioni per l'assunzione di personale. Gli effetti di risparmio sono prudenzialmente stimati solo con riferimento al personale di cui alla legge n. 27 del 1981, nella considerazione che i trattenimenti in servizio disposti dalle restanti amministrazioni pubbliche riguardano prevalentemente personale appartenente a comparti interessati solo marginalmente dalle misure limitative del *turn over*. La disposizione è intesa a sopprimere la facoltà di trattenimento in servizio del dipendente oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dalla normativa prevedendo un limitato periodo transitorio per i soggetti in relazione alla tipologia dei medesimi.

Dal complesso delle disposizioni derivano pertanto maggiori oneri previdenziali per anticipo dell'erogazione della pensione e dei trattamenti di fine servizio.

Sulla base di dati desunti dal conto annuale (2012) risultano in corso trattenimenti in servizio per circa 1.200 soggetti di cui circa 660 relativi al comparto della magistratura.

Tenuto conto del regime transitorio previsto, differente per le tipologie di soggetti in esame, e dello stratificarsi delle successive generazioni, dalla disposizione conseguono i seguenti effetti:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | | Fabbisogno ed ind. netto | | | | |
|--|---------------------------|------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Risparmi Spesa per Redditi. (minori spese correnti) | 3,0 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 44,0 | 3,0 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 44,0 |
| Risparmi Spesa per Redditi. IRPEF (minori entrate tributarie) | 0,5 | 1,6 | 3,1 | 5,5 | 6,9 | 0,5 | 1,6 | 3,1 | 5,5 | 6,9 |
| Risparmi Spesa per Redditi. IRAP (maggiori spese correnti) | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 2,6 | | | | | |
| Risparmi Spesa per Redditi. IRAP (minori entrate tributarie) | | | | | | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 2,6 |
| Risparmi Spesa per Redditi. Apporto INPS trattamento pensionistico dipendenti Stato (maggiori spese correnti). | 0,9 | 3,0 | 6,1 | 10,7 | 13,4 | | | | | |
| Risparmi Spesa per Redditi. Contributi (minori entrate contributive). | | | | | | 0,9 | 3,0 | 6,1 | 10,7 | 13,4 |
| Maggiore Spesa pensionistica (Maggiori spese correnti) | 6,0 | 72,0 | 141,0 | 123,0 | 121,0 | 6,0 | 72,0 | 141,0 | 123,0 | 121,0 |
| Maggiore Spesa pensionistica. Oneri riflessi (Maggiori entrate tributarie). | 2,0 | 27,0 | 52,0 | 46,0 | 47,0 | 2,0 | 27,0 | 52,0 | 46,0 | 47,0 |
| Maggiore Spesa pensionistica. Maggiore spesa TFR (Maggiori spese correnti). | | 48,0 | 44,0 | 87,0 | 139,0 | | 48,0 | 44,0 | 87,0 | 139,0 |
| Maggiore Spesa pensionistica. Maggiore spesa TFR - Oneri riflessi. (Maggiori entrate tributarie) | | 13,0 | 10,0 | 24,0 | 39,0 | | 13,0 | 10,0 | 24,0 | 39,0 |

Più in sintesi, tali dati sono riportabili nella seguente tabella:

(milioni di euro)

| EFFETTI LORDI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Risparmi da spesa per redditi | 3,0 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 44,0 |
| Maggiore spesa pensionistica | 6,0 | 72,0 | 141,0 | 123,0 | 121,0 |
| Maggiore spesa per trattamenti fine servizio | | 48,0 | 44,0 | 87,0 | 139,0 |
| Totale maggiori oneri | 3,0 | 110,0 | 165,0 | 175,0 | 216,0 |

| EFFETTI NETTI | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Risparmi da spesa per redditi | 1,4 | 4,8 | 9,6 | 16,8 | 21,1 |
| Maggiore spesa pensionistica | 4,0 | 45,0 | 89,0 | 77,0 | 74,0 |
| Maggiore spesa per trattamenti fine servizio | 0 | 35,0 | 34,0 | 63,0 | 100,0 |
| Totale maggiori oneri | 2,6 | 75,2 | 113,4 | 123,2 | 152,9 |

Dopo l'anno 2018 gli oneri mostrano un andamento decrescente in particolare per il progressivo venir meno dell'impatto in termini di maggiori erogazioni per anticipo delle liquidazioni per trattamenti di fine servizio.

La RT asserisce poi che il comma 3-bis ha solo valore chiarificatore, in quanto nell'espletare la finalità di salvaguardare la continuità didattica degli istituti scolastici evita distonie sulla durata del trattenimento in servizio del personale scolastico che, in base alla normativa vigente per il settore scuola, non può superare il 31 agosto, mentre nel precedente comma 3 per la generalità dei casi viene indicato il 31 ottobre 2014. La disposizione non comporta alcun effetto finanziario.

Al riguardo, si osserva in merito alla maggiore spesa pensionistica e a quella relativa all'anticipo del TFS, che si dovrebbero acquisire i dati relativi all'anticipo medio del pensionamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente e all'importo medio del trattamento pensionistico (stimato in 30.000 euro dalla RT al decreto-legge n. 98 del 2010, ma riferito alla generalità dei pubblici dipendenti – si rappresenta che nella Nota di risposta il Governo si è limitato a riferire che si è in effetti tenuto conto di importi "significativamente superiori alla media"), nonché del TFS stesso (stimato in 80.000 euro dalla medesima RT, ma per il quale vale il medesimo *caveat*).

Si evidenzia poi che la modifica apportata all'originaria versione del comma 3, mentre esclude dalla proroga del trattenimento in servizio gli avvocati dello Stato, estende detta proroga ai trattenimenti in servizio del personale di magistratura che non si sono ancora perfezionati ma sono stati già richiesti. La neutralità finanziaria delle modifiche descritte è stata assicurata in un secondo momento dal Governo, senza tuttavia che siano stati forniti elementi a supporto della tesi. La diversa estensione delle platee in questione non induce a ritenere prudentiale una valutazione di neutralità finanziaria delle modifiche apportate.

In relazione al comma 3-ter, occorrerebbe acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità finanziaria della norma rispetto agli effetti onerosi ascritti ai commi da 1 a 3.

Il comma 5, integralmente modificato dalla Camera dei deputati, sostituendo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, dispone che le PP.AA., incluse le autorità indipendenti, con decisione motivata e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della n. 350 del 2003 (riammissione in servizio dopo la sospensione a seguito di procedimento penale conclusosi con sentenza di proscioglimento). Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

La RT, riferita alla originaria versione del comma, dopo averlo illustrato, afferma che, tenuto conto dell'incremento dei requisiti stabiliti dalla citata riforma pensionistica del 2011 (ivi incluso l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica) e della circostanza che la disposizione è in buona parte assorbita, in caso di amministrazioni che presentano esuberi, dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012, che consente la risoluzione unilaterale, per pensioni decorrenti fino al 2016, con requisiti anche inferiori, si può ritenere che dalla disposizione non derivino effetti apprezzabili per la finanza pubblica e che la stessa si sostanzi in una razionalizzazione nella gestione del lavoro pubblico con effetti di fatto trascurabili sui saldi medesimi di finanza pubblica.

Nella RT di passaggio si sottolinea, in relazione all'estensione dell'istituto della risoluzione unilaterale ai professori universitari, che ne erano esclusi dalla normativa vigente (articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008) e per i quali sono previsti limiti ordinamentali per il collocamento a riposo superiori a quelli previsti per la generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che tali modifiche determinano oneri non quantificati né coperti, in termini di anticipazione della corresponsione dei trattamenti di pensione e di fine servizio. Né vale a superare tale criticità la procedura prefigurata dalla norma laddove prevede la previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS. D'altra parte anche all'originaria formulazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 erano stati ascritti effetti di onerosità.

Sulla base delle unità di personale segnalate dal MIUR, gli oneri sono stimabili come di seguito specificato: 34,2 mln nel 2015, 7,1 mln nel 2016, 39,8 mln nel 2017, -2,7 mln nel 2018, 16,3 mln nel 2019, 9,3 mln nel 2020 e nel 2021.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che – rispetto al testo iniziale del comma 5 – le modifiche introdotte provvedono a stabilizzare la facoltà, per le PP.AA., di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro o del contratto e ad esplicitare che la disciplina della risoluzione unilaterale non si applica al personale di magistratura, come peraltro già previsto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008. Inoltre si subordina l'applicazione della disciplina della risoluzione unilaterale, per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN, nonché per i professori universitari, al raggiungimento di un'età pensionabile più elevata e al rispetto di determinate, ulteriori condizioni.

In relazione ai professori universitari, si sottolinea che la stessa RT ritiene onerosa e priva di copertura la disposizione che estende a tali soggetti l'istituto della risoluzione unilaterale.

In generale, la neutralità finanziaria delle restanti disposizioni dovrebbe essere suffragata da elementi quantitativi a supporto, quali il numero di soggetti interessati, l'anticipo medio del pensionamento, l'importo medio del trattamento

pensionistico e del TFS, restando altrimenti preclusa la possibilità di una verifica puntuale degli effetti finanziari della disposizione.

Il comma 6, fermo restando quanto disposto dal comma 6-ter, provvede all'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di euro per l'anno 2015, 113,4 milioni di euro per l'anno 2016, 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 152,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti modalità:

- a) incrementando i risparmi attesi dalla c.d. *spending review* ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge del n. 4 del 2014, nelle seguenti misure: da 1.372,8 a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015 (+75,2 mln), da 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016 (+113,4 mln) e a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 (+123,2 mln), da 1.186,7 a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 (+152,9 mln);
- b) nelle more dell'attuazione dei predetti risparmi, accantonando e rendendo indisponibili le ulteriori somme corrispondenti ai risparmi di cui sopra, ai sensi dell'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 4 del 2014
- c) sostituendo conseguentemente l'allegato 3 alla legge n. 147 del 2013 con l'allegato 1 al presente decreto;
- d) infine, quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, riducendo corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997 (in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione).

La RT chiarisce che le suddette modifiche sono ulteriori rispetto a quelle già introdotte con il decreto-legge n. 4 del 2014, incrementando il livello spese rimodulabili del bilancio dello Stato che vengono accantonate e rese indisponibili dalla normativa originaria, indicate inizialmente dalla citata legge di stabilità in 256 milioni di euro per l'anno 2015 e in 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il complesso degli importi accantonati dalla legge di stabilità novellata da ultimo secondo il decreto in esame, indicati nel nuovo allegato che sostituisce l'allegato 3 alla legge di stabilità, diviene pertanto pari a 710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018, come riportato dal prospetto seguente. La ripartizione per Ministero dei suddetti nuovi accantonamenti di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2014-2016, con un impatto equivalente – come successivamente chiarito -, a decorrere dal 2015, su tutti i saldi di finanza pubblica, in analogia con il suddetto decreto-legge n. 4.

(milioni di euro)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | dal 2018 |
|--|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Accantonamenti bilancio Stato ex comma 428 della legge di stabilità 2014 | 0 | 256 | 622 | 622 | 622 |
| Accantonamenti aggiuntivi già disposti ai sensi del D.L. 4/2014 | 710 | 772,8 | 564,7 | 564,7 | 564,7 |
| Ulteriori accantonamenti a copertura effetti negativi dell'art. 1 del decreto in esame | 0 | 75,2 | 113,4 | 123,2 | 152,9 |
| Totale accantonamenti per effetto della legge stabilità novellata | 710 | 1.104 | 1.300,1 | 1.309,9 | 1.339,6 |

Atteso che la normativa in esame ha effetti a decorrere dal 2015, resta confermato quanto previsto per l'anno 2014 in conseguenza dell'emanazione del decreto-legge n. 4 del 2014, tenuto conto del differente impatto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della ripartizione derivante dai suddetti accantonamenti. Rispetto ai corrispondenti effetti sul SNF, gli importi resi indisponibili per il corrente esercizio potranno essere integralmente disaccantonati per 70 milioni di euro nel corso del 2014, qualora, a seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al primo periodo del comma 427 in parola, si verifichi un risparmio di spesa pienamente allineato all'obiettivo prefissato, in misura equivalente su tutti i saldi di finanza pubblica, per l'importo di 488,4 milioni.

Restano altresì confermate le modalità già previste per il decreto-legge n. 4, per quanto riguarda gli effetti di esonero dalle citate misure di contenimento. Ovviamente, permane anche per i nuovi accantonamenti la possibilità per le amministrazioni, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, di proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Al riguardo, si rileva come parte delle coperture degli oneri (tutti di parte corrente) è rappresentata da risorse in conto capitale, come peraltro riconosciuto dallo stesso Governo nella Nota di risposta durante l'esame presso l'altra Camera. In tale sede è stato evidenziato che si tratta di una tipologia di intervento che si innesta sulla stessa linea già delineata in materia dal decreto-legge n. 4 del 2014. Più in generale, si osserva che, nelle more del conseguimento dei risparmi derivanti dalla *spending review*, l'accantonamento di ulteriori somme a valere sugli stanziamenti delle amministrazioni centrali dello Stato potrebbe, alla luce del succedersi di interventi analoghi, pregiudicare la funzionalità delle medesime amministrazioni, ovvero riflettersi negli esercizi successivi determinando fenomeni di rimbalzo negli impegni sulle linee di finanziamento incise dalla norma.

Più in generale, sarebbe auspicabile che il Governo fornisca delucidazioni circa l'entità dei risparmi che potrebbero essere verosimilmente conseguiti nel corso del 2015 in virtù del processo di *spending review* in corso.

In proposito si rammenta che il comma 427 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) fissava degli obiettivi di risparmio da ottenere mediante l'adozione, sulla base dell'attività e delle proposte del Commissario straordinario per la *spending review*, di misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Tali obiettivi sono stati rivisti in aumento dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 4 del 2014 e successivamente dall'articolo 1, comma 6, lettera a) e dall'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge in esame.

Il risparmio complessivamente richiesto alla *spending review* dalle misure citate ammonta a circa 523 milioni di euro per l'anno 2014, 1.553 milioni per il 2015, 2.089 milioni per il 2016, 2.092 milioni per il 2017 e 1.421 milioni a decorrere dal 2018.

La tabella sottostante riepiloga gli incrementi di risparmio aggiunti alle disposizioni iniziali della Legge di stabilità e l'importo totale conseguente.

| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | dal 2018 |
|--|---------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Legge di stabilità per il 2014 (L. 147 del 2013) | art. 1, comma 427 | | 600,0 | 1.310,0 | 1.310,0 | |
| D.L. n. 4 del 2014 | art. 2, comma 1, lett. b) | 488,4 | 772,8 | 564,7 | 564,7 | 1.186,7 |
| D.L. n. 90 del 2014 | art. 1, comma 6, lett. a) | - | 75,2 | 113,4 | 123,2 | 152,9 |
| " " " | art. 1-bis, comma 6 | 35,0 | 105,0 | 101,0 | 94,0 | 81,0 |
| TOTALE | | 523,4 | 1.553,0 | 2.089,1 | 2.091,9 | 1.420,6 |

Si ricorda, inoltre, che il comma 430 dell'articolo 1 della legge di stabilità dispone che entro il 15 gennaio 2015 vengano disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi per il 2017, qualora entro il 1° gennaio 2015 non siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di minori spese mediante misure di razionalizzazione e revisione della spesa.

Il Documento di economia e finanza 2014 garantisce che il complesso degli interventi strutturali da realizzare e il pieno effetto delle misure già intraprese dovrebbero essere in grado di portare i risparmi di spesa totali a 4,5 miliardi di euro per l'anno 2014, 17 miliardi nel 2015 e 32 miliardi nel 2016¹.

Il comma 6-bis esclude che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Il comma 6-ter provvede agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018:

- a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente;

¹ Cfr. Documento di economia e finanza 2014, Sezione III - Programma nazionale di riforma, pagina 60.

- b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione.

Il comma 6-*quater* prevede che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-*bis* e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-*ter* del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro.

La RT di passaggio afferma che la quantificazione risulta sottostimata in quanto si basa su una valutazione effettuata "estrapolando le tendenze evidenziate sui dati di archivio per gli anni 2103 e i primi mesi dell'anno 2014 ed ipotizzando l'invarianza delle frequenze di pensionamento". Tale quantificazione, tuttavia, non tiene conto della circostanza che i 12-15 mesi indicati sono stati oggetto di blocco del pensionamento per la categoria in esame (pensionamento anticipato indipendentemente dall'età) per 18 mesi per i maschi (di gran lunga la maggioranza, lo sblocco avverrà a partire dalla seconda metà del 2014) e per almeno 6 mesi per le donne. Per quanto sopra specificato, gli oneri effettivi netti possono essere valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni per l'anno 2017 e 60 milioni a decorrere dal 2018.

Al riguardo, si rappresenta che in sostanza la norma elimina la necessità che il previsto requisito di anzianità contributiva sia conseguito esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, nonché per i congedi parentali di maternità e paternità. Sul punto si fa presente che il testo ricalca una disposizione dell'A.C. 224, la cui RT, predisposta dall'INPS e riportante oneri corrispondenti a quelli indicati dal comma 6-*ter*, era stata vistata negativamente dalla RGS in quanto la quantificazione risultava sottostimata in ragione del numero di soggetti potenzialmente interessati. Alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite dalla RT di passaggio si ritiene pertanto la norma priva di idonea copertura, in conseguenza della sottostima dell'onere.

Articolo 1-bis

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola)

Il comma 1 prevede l'applicazione della previgente normativa previdenziale al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (la riforma Fornero invece consentiva

tale deroga soltanto per coloro che avessero maturato i requisiti richiesti dalla precedente normativa entro il 31 dicembre 2011).

Il comma 2 dispone, in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 prevede che ai lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto secondo la legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 5 autorizza per l'attuazione del presente articolo (eccetto il comma 4) la spesa di 35 milioni di euro per il 2014, di 105 milioni di euro per il 2015, di 101 milioni di euro per il 2016, di 94 milioni di euro per il 2017 e di 81 milioni di euro per il 2018.

La RT di passaggio afferma che la quantificazione degli oneri correlati alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, prevista dal comma 5, non è sufficiente a coprire i possibili effetti finanziari che possono derivare dal superamento del limite delle 4.000 unità (a cui è riferita la quantificazione) che l'attuale formulazione della norma non consente di escludere. Ciò in conseguenza del riferimento all'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevista dal comma 1, che si riferisce a deroghe ai requisiti pensionistici non condizionate al rispetto di limiti numerici e finanziari. Inoltre il richiamo alla procedura di ricognizione effettuata dal MIUR, previsto al comma 2, determinerebbe aspettative da parte dei lavoratori partecipanti alla medesima ricognizione, nel caso in cui risultassero esclusi dalla definizione da parte dell'INPS del contingente numerico dei beneficiari.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si ricorda, a supporto di quanto asserito dalla stessa RT, che la stima recata dal comma 5 ripropone sostanzialmente quella della RT al testo unificato A.C. 249, verificata negativamente dalla RGS. Tale RT faceva riferimento ai pensionamenti con decorrenza 1° settembre 2014 e teneva conto dei medesimi limiti massimi posti nel presente articolo, con importo medio di pensione al 1° settembre 2014 pari a

28.000 euro. Le proiezioni tenevano altresì conto del fatto che i pensionati, al raggiungimento nel corso degli anni dei requisiti pensionistici richiesti dalla normativa vigente (riforma Fornero), non costituiscono più un onere derivante dalla norma proposta in quanto rientrano nella spesa ordinaria.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la RGS osservava che la fissazione di un limite massimo di beneficiari, determinato in un contingente di 4 mila unità, risulta difficilmente applicabile, anche in considerazione della platea salvaguardata, ampiamente inferiore a quella dei potenziali beneficiari (valutati dall'INPS in circa 9.000).

Anche considerando che la novella fa riferimento a una norma che non introduceva dei limiti all'accesso al regime derogatorio, non sembra certo che i previsti limiti di spesa possano essere idonei a comprimere le posizioni giuridiche costituite in capo ai potenziali beneficiari, il che farebbe emergere il rischio di un cospicuo contenzioso in materia, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica. Sul punto, si ricorda che il Governo ha tuttavia ribadito durante l'esame presso la Camera dei deputati che le disposizioni sono idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei limiti finanziari ivi previsti, giacché i destinatari del beneficio saranno solo coloro che, risultando in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse, manifesteranno l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento, tenuto conto dell'ordine di priorità tra i singoli richiedenti definito dall'INPS in funzione del criterio fondato sul calcolo della somma dell'età anagrafica e dell'età contributiva (con raggiungimento di quota 96) vantate dai richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

Il comma 6 incrementa in misura corrispondente, a fini di copertura dei predetti oneri e a valere sulle medesime tipologie di spesa, gli importi di cui all'articolo 1, comma 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge n. 147 del 2013, come già modificati dall'articolo 1 del presente decreto (si tratta rispettivamente dei risparmi di spesa relativi alla *spending review* e alla riduzione della spesa delle amministrazioni statali, nonché, nelle more del conseguimento dei suddetti risparmi, degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato).

La RT rappresenta che, essendo comprese negli stanziamenti di bilancio oggetto di accantonamento spese in conto capitale, nel 2014 i risparmi attesi dalla norma non risultano equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. Pertanto la disposizione risulta scoperta in termini di fabbisogno ed indebitamento netto ai sensi delle norme di contabilità. In particolare, tenuto conto che tale effetto delle spese in conto capitale va valutato – in linea con i precedenti interventi normativi della stessa tipologia — in relazione alla effettiva spendibilità di queste spese, i risparmi ottenibili risultano inferiori a quelli previsti in termini di SNF. Pertanto, al fine di assicurare la neutralità degli effetti per l'anno 2014, la riduzione da apportare si deve attestare a 45 milioni di euro.

Inoltre la norma comporta rilevanti criticità connesse all'entità del ricorso a forme di copertura operate già con precedenti interventi attraverso

l'accantonamento o la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili. Tali riduzioni ammontano a circa 1 miliardo di euro nel 2014, 1,6 miliardi nel 2015 e 1,9 miliardi a decorrere dal 2016. L'ulteriore riduzione di tali spese, che comprendono anche quelle destinate al funzionamento della pubblica amministrazione, comporterebbe infatti l'elevato rischio di determinare la formazione di debiti fuori bilancio in relazione a spese difficilmente comprimibili, soprattutto in una fase già particolarmente avanzata della gestione.

Al riguardo, si evidenzia l'aleatorietà degli ulteriori risparmi derivanti dalla *spending review*, mentre, in rapporto al correlato incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, andrebbero fornite delucidazioni circa la sua effettiva sostenibilità, posta in dubbio dalla RT, alla luce dei pregressi, analoghi interventi già effettuati, anche valutando la possibilità che ad eccessive restrizioni in un esercizio finanziario possano corrispondere fenomeni di rimbalzo in quelli successivi. Si concorda inoltre sugli effetti diversi sui tre saldi conseguenti all'accantonamento (anche) di risorse in conto capitale, sottolineati dalla RT.

Il comma 4 prevede che le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 7 autorizza, per l'attuazione del comma 4, la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012 (Fondo nazionale integrativo per i comuni montani).

La RT di passaggio afferma che la quantificazione degli oneri indicata al comma 7 è insufficiente, in quanto la scheda elaborata dall'INPS valuta un onere maggiore, tuttavia limitato ai dati amministrativi in possesso dell'INPS in relazione al ricalcolo delle pensioni già liquidate nel 2013 (non sembrerebbero essere state conteggiate quelle liquidate nel 2012). Si segnala che la valutazione dell'INPS non tiene conto degli effetti della disposizione sulle pensioni ancora da liquidare, che di fatto comporterebbe l'aggiramento del limite numerico dei 4.000 soggetti per l'applicazione dei commi da 1 a 3. Infatti, i soggetti eccedenti potrebbero richiedere l'applicazione dello schema dell'opzione e, per effetto del comma 4, la neutralizzazione del predetto limite numerico. La disposizione di fatto prefigura per il settore della scuola una salvaguardia aperta, non in grado di

assicurare il rispetto del limite dei 4.000 soggetti, con effetti in termini di maggiori oneri per i quali non è individuata adeguata copertura finanziaria.

Al riguardo, si prende atto di quanto asserito dalla RT in ordine alla sottostima dell'onere correlato al comma 4, con conseguente insufficienza della copertura indicata al comma 7.

Articolo 1-ter
(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti)

Il comma 1 autorizza, per le finalità di cui all'articolo 41-*bis*, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2008 (sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale), la spesa di 3 milioni di euro per il 2014, 9 milioni di euro per il 2015, 13 milioni di euro per il 2016, 13 milioni di euro per il 2017, 10,8 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per il 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-*bis*, del predetto decreto-legge n. 207 del 2008 che prevede l'introduzione di un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro del settore da versare all'INPGI, qualora siano presentati piani comportanti un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori all'importo massimo finanziato.

Il comma 2 prevede che i trattamenti di vecchiaia anticipata, di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*) della legge n. 416 del 1981 e non ancora autorizzati, sono subordinati alla presentazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che prevedano la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. Allo scopo di accedere alle prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b*) della legge n. 416 del 1981, le imprese che abbiano già presentato istanza integrano i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati con la previsione delle sopra dette assunzioni.

Il comma 3 dispone che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Il comma 4 provvede all'onere derivante dall'attuazione del comma:

- a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 (Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria);
- b) quanto a 6,2 milioni di euro per il 2016, 13 milioni di euro per il 2017, 10,8 milioni di euro per il 2018 e a 3 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013.

Il comma 5 prevede che alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali), pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

Il comma 6 incrementa il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 in misura pari a 22 mln di euro per il 2014 e a 11 mln per il 2015.

La RT, dopo aver descritto l'articolo, afferma che da esso deriva una parziale rimodulazione delle risorse del richiamato fondo, attualmente stanziato per il 2014 e il 2015, con corrispondente iscrizione in bilancio del relativo onere nei successivi esercizi dal 2016 fino al 2019 (per complessivi 33 mln di euro) e con conseguenti riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica, compensati, in termini di SNF, attraverso i sopra indicati versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Gli effetti complessivi sono riportati nella seguente tabella:

| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | tot. |
|----------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Oneri | | | | | | | | |
| c. 1 | Comma 1. Rifinanziamento art. 41-bis, c. 7, decreto-legge 30/12/2008, n. 207, convertito dalla legge 27/02/2009, n. 14 – SNF e INPA | 3 | 9 | 13 | 13 | 10,8 | 3 | 51,8 |
| Copertura | | | | | | | | |
| c. 4, lett. a) | Riduzione autorizzazione di spesa art. 1, c. 261, della legge 27/12/2013, n. 147 – SNF e INPA | 3 | 9 | 6,8 | | | | 18,8 |
| c. 4, lett. b) | Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale – SNF | | | 6,2 | 13 | 10,8 | 3 | 33 |
| c. 4, lett. b) | Riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 che affluiscono alla contabilità speciale – SNF | 22 | 11 | | | | | 33 |
| c. 4, lett. b) | Riduzione fondo compensazione Indebitamento netto PA | | | 6,2 | 13 | 10,8 | 3 | |
| c. 5 | Incremento fondo compensazione Indebitamento netto PA | 22 | 11 | | | | | |

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e l'intervento si configura come un mero sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Posto che si fa riferimento ai piani di ristrutturazione già presentati prima dell'entrata in vigore del decreto, sarebbero utili elementi di quantificazione del personale coinvolto.

È inoltre richiamata la clausola di salvaguardia di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 207 del 2008 che dovrebbe consentire di fare fronte anche ad eventuali oneri ulteriori.

Articolo 2 *(Incarichi direttivi ai magistrati)*

L'articolo disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con misure dirette a favorire la tempestiva conclusione della procedura.

Al comma 1 inserisce a tal fine due nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* nell'articolo 13 del D.Lgs. 160/2006 (*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati*) in materia di attribuzione di funzioni².

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, laddove è oggi previsto che prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, tale termine è anticipato ad un anno.

Il comma 2 riguarda la disciplina transitoria di cui alle modifiche apportate dal comma 1, prevedendo che il nuovo comma 1-*bis* si applichi alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 3 riduce da quattro a tre anni il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive. La riduzione opera in via transitoria, per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, derogando a quanto previsto dagli articoli 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 160/2006. La riduzione temporanea da quattro a tre anni residui di servizio per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive risulta connessa all'abbassamento dell'età per il pensionamento dei magistrati prevista dall'articolo 1 del decreto-legge.

Il comma 4, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, modificando l'articolo 17 della legge sulla costituzione e il funzionamento del CSM (legge 195/1958), interviene sul regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati, rispetto a cui delimita l'area del controllo del giudice amministrativo, con riguardo al giudizio di annullamento e al procedimento per l'ottemperanza.

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, proroga dal 15 luglio al 15 ottobre 2014 il termine entro il quale è possibile emanare i regolamenti di organizzazione e di disciplina degli uffici dei Ministeri seguendo la procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 4, del DL 66/2014.

La RT aggiornata riferisce che la norma disciplina i termini per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive da parte del C.S.M., con particolare riferimento ai casi di collocamento a riposo del titolare per raggiunti limiti di età o per decorrenza del termine triennale previsto dall'articolo 45 del D.Lgs. 160/2006. Si prevede, altresì, che in deroga agli articoli 34-*bis* e 35 del predetto decreto legislativo, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative a vacanze pubblicate fino al 30 giugno 2015, i magistrati

² Il comma 1- *bis* prevede che il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive: a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine triennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio; b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza. Il comma 1-*ter* stabilisce che in caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al comma 1-*bis*, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una proposta.

concorrenti devono assicurare almeno 2 anni di servizio prima del collocamento a riposo.

Inoltre, per il magistrato, cessato dall'incarico di componente del C.S.M., viene ridotto il periodo necessario prima che si possa procedere ad una nuova nomina ad un ufficio direttivo o semidirettivo, diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell'elezione, o prima del collocamento fuori del ruolo organico.

Si prevede, altresì, la proroga, dal 15 luglio al 15 ottobre 2014, del termine entro il quale è possibile emanare i regolamenti di organizzazione e di disciplina degli uffici dei Ministeri seguendo la procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 4, del DL 66/2014.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi tendenziali.

Al riguardo, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle norme contenute nel dispositivo, confermata anche nel corso dell'esame in prima lettura³, non ci sono osservazioni.

Inoltre, sul comma 4-*bis*, rilevando il carattere ordinamentale della norma, sembrerebbe necessaria la richiesta di una valutazione in merito agli eventuali riflessi finanziari riconducibili al differimento dei termini relativi alla procedura semplificata di approvazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri.

Articolo 3 ***(Semplificazione e flessibilità nel turn over)***

Il comma 1 conferma la percentuale di assunzioni effettuabili dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, seppur rapportandola alle spese per il solo personale di ruolo. Più precisamente, si conferma al 20% (per il 2014) il limite di spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente in relazione al quale le richiamate pubbliche amministrazioni possano assumere personale a tempo indeterminato; tale percentuale viene aumentata al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, all'80% per il 2017, e al 100% a decorrere dal 2018 (confermando quindi quanto disposto dalla normativa vigente). Con l'integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura si è stabilito che il criterio della spesa per il personale cessato nell'anno al fine della quantificazione delle immissioni in ruolo nell'ambito del *turn over*, si applichi anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; mentre per quello delle università e della scuola dovrà applicarsi la normativa di settore.

La RT aggiornata afferma che il dispositivo nel confermare le facoltà assunzionali per gli anni dal 2014 in poi, previste dalla legislazione vigente per le

³ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Gabinetto del Ministro, Ufficio Bilancio, Nota del 16 luglio 2014, pagina 2.

amministrazioni centrali, in termini di spesa da sostenere in ciascun anno rispetto alle economie derivanti dalle cessazioni deiranno precedente (20% per l'anno 2014, 40% per il 2015, 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% a decorrere dal 2008), elimina il vincolo capitaro. Tenuto conto che per il personale destinatario delle misure ivi previste, sulla base dei CCNL applicati allo stesso, non è previsto un maturato economico e che i criteri di computo sia del *budget* assunzionale sia delle economie da cessazione sono state stabilite sulla base di specifiche istruzioni tenendo conto della qualifica di ingresso e che le progressioni orizzontali sono computate a carico dei fondi per la contrattazione integrativa, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni in materia di semplificazione e flessibilità del *turn over*, non si applicano, ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università, per i quali continua a trovare applicazione la normativa di settore previgente.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui tendenziali.

Al riguardo, va sottolineato che la disciplina del *turn over* valida per le Amministrazioni centrali per il 2014, prevede che le medesime possano procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente. In termini analoghi opera la disciplina del *turn over* prevista a l.v. per gli anni 2015-2017, sia pure con altre percentuali. A tale limite, la legislazione vigente aggiungeva anche il vincolo aggiuntivo secondo cui il numero delle unità di personale da assumere non poteva comunque eccedere, per ciascuna annualità, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

La norma in esame, nel confermare i limiti di spesa posti dalla legislazione vigente al *turn over* per il 2014 e per gli anni sino al 2017 – con il ripristino del medesimo in versione "integrale" solo dal 2018 – non prevede però il vincolo capitaro delle "unità" massime assumibili per il 2014, che avrebbero dovuto corrispondere, ai sensi della normativa, per l'appunto al massimo al 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Va in premessa sottolineato che i risparmi di spesa, da considerarsi scontati nei tendenziali a legislazione vigente, per effetto della disciplina limitativa del *turn over* delle Amministrazioni, furono a suo tempo stimati esclusivamente sul "vincolo" finanziario riferito ai risparmi derivanti dalle cessazioni registrate nell'anno precedente, senza tener conto del massimale "numerico" delle assunzioni possibili, la cui previsione è perciò da ricondurre all'intento di predisporre un ulteriore vincolo, che fosse utile al governo nel medio periodo della spesa per redditi di lavoro dipendente; la cui dinamica è

come noto innanzitutto ancorata al "numero" delle unità in servizio, che condiziona anche i fabbisogni di spesa connessi al reperimento delle risorse necessarie alla copertura degli aggiornamenti contrattuali.

Pertanto, pur non potendo ascrivere specifici effetti finanziari alla modifica in esame (in conto "minori" risparmi di spesa, rispetto a quelli eventualmente già previsti dalla legislazione vigente) – atteso peraltro che la stessa conferma espressamente i massimali di spesa già previsti a l.v. a disciplina del *turn over* delle amministrazioni centrali per il periodo 2014/2017 – va non di meno osservato che la mancata conferma altresì del limite capitaro circa le unità assumibili, prefigura senz'altro un elemento di "indebolimento" nel meccanismo, nel medio-lungo periodo, dei fattori che incidono sulla spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta dalle Amministrazioni⁴.

In merito poi all'integrazione al dispositivo disposta rispetto alla sua versione contenuta nel ddl iniziale, occorre segnalare che, diversamente dai comparti cd. "contrattualizzati" del pubblico impiego, la disciplina del trattamento economico degli appartenenti alle Forze di Polizia e ai VVFF, è riconoscibile all'ambito "pubblicistico", prevedendo la legislazione vigente il riconoscimento di emolumenti e avanzamenti di "grado" secondo procedure e criteri che sono stabiliti dalla normativa di settore⁵.

Ne segue che, giocoforza, il mero valore della spesa che è di norma rapportabile alla quota del personale "cessante" dal servizio sconta giocoforza anche gli incrementi economici e di grado correlati agli avanzamenti previsti dalla legislazione vigente per i rispettivi profili professionali, per lo più ancorati all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di appartenenza.

Pertanto, la eliminazione del vincolo "numerico" anche alla specifica disciplina del *turn over* prevista per le Forze di Polizia e per i Vigili del Fuoco, sembrerebbe implicare il rischio che le assunzioni effettuabili, mediante l'applicazione del meccanismo del *turn over* – ove non attentamente ponderato alla luce di una puntuale considerazione di tutti gli effetti economici connessi agli avanzamenti di carriera previsti dalla legislazione vigente – possa condurre ad un numero di assunzioni non calibrato rispetto alle risorse "effettivamente" disponibili in base al numero e alla qualifica delle unità cessate.

Ciò che renderà, invero, ancor più necessario nell'applicazione della disciplina del *turn over* di settore, che la "neutralità" degli effetti finanziari connessi alle nuove assunzioni (oneri) rispetto alle cessazioni (risparmi), sia garantita dalla attenta valutazione del profilo evolutivo dell'onere unitario delle "assunzioni", relativo agli avanzamenti dei contingenti previsti dalla legislazione vigente – non il solo onere annuo posto al solo livello di "ingresso" -, a fronte

⁴ Ciò detto considerando anche il citato massimale "numerico" contribuiva alla adozione di politiche di reclutamento che avrebbero tenuto conto delle esigenze di "qualificazione" delle risorse umane, piuttosto che del solo profilo "quantitativo" delle medesime.

⁵ Sebbene, va sottolineato, gli aggiornamenti economici "periodici" siano comunque ancorati ai valori "medi" degli incrementi riconosciuti ai comparti contrattualizzati nel triennio precedente.

della attenta ponderazione dei "risparmi" correlati al mancato riconoscimento delle retribuzioni di "uscita" (cessazioni): fattori che soli consentono una valutazione del profilo "dinamico" dei fattori da contemplare al fine di assicurare la piena compensazione tra oneri di spesa (assunzioni), i risparmi (cessazioni) posti a copertura sulla base della disciplina del *turn over* vigente⁶.

A tal fine, si ritiene che la specifica disciplina del sistema dei c.d. parametri stipendiali di cui al decreto legislativo n. 193/2003, almeno per le forze di polizia, potrà senz'altro agevolare, anche in assenza di vincolo numerico, un'attenta ponderazione del profilo "dinamico" della gamma di oneri e risorse nella applicazione della specifica disciplina del *turn over*.

In proposito, andrebbe pertanto richiesta una conferma al Governo.

Circa l'esclusione delle università e della scuola dall'ambito applicativo della disciplina del *turn over*, non si hanno specifiche osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione appare finalizzata a escludere espressamente i citati comparti dal comma 1, e che gli stessi sono ad oggi regolati da una disciplina *ad hoc*.

Il comma 2 prevede la facoltà, per gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), di procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018. Sostanzialmente, la norma in esame, confermando i limiti attuali al *turn over* degli enti di ricerca, modifica (restringendolo) l'ambito di applicazione dei medesimi limiti: analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, infatti, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell'anno precedente.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione, fermo restando il limite di spesa dell'80 per cento delle entrate correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, prevede per gli enti di ricerca, la facoltà di procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Detta facoltà assunzionale è fissata in misura del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Inoltre, la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non si tenga conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre

⁶ Sul punto, appaiono di particolare valore "metodologico" le indicazioni espressamente contenute all'articolo 17, comma 7, primo periodo della legge di contabilità, laddove è espressamente previsto che in presenza di nuove norme che interessino la disciplina del P.I., sia che rivestano natura di "minori spese" a copertura di altre, che di "maggiori" oneri, le RT debbano contenere un quadro evolutivo pluriennale della evoluzione dei fattori da considerare al fine di valutarne la portata degli effetti finanziari.

2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Tali criteri di calcolo sono stati stabiliti, ai sensi della predetta disposizione, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 10 agosto 2011. In particolare, sono state definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, stabilendo che nella definizione delle economie da cessazione non si tiene conto del maturato economico.

Tanto premesso, tenuto conto che la disposizione non incide sulle percentuali di *turn over* già previste a legislazione vigente, ne discende che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato, inoltre, che ai sensi del successivo comma 4, dell'art. 3, del presente decreto-legge, viene previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettuano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali al fine di adottare eventuali misure correttive, volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente, nel caso in cui dal monitoraggio siano accertati incrementi di spesa tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi tendenziali.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, va in premessa segnalato che la nuova disciplina assunzionale prevista per gli enti di ricerca, relativamente al biennio 2014-2015, appare sostanzialmente innovativa rispetto a quella limitativa del *turn over* sinora prevista dalla legislazione vigente.

Infatti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale rispetto alle entrate complessive degli enti fosse già previsto nella misura dell'80 per cento delle stesse, il dispositivo prevede però che le assunzioni da parte degli enti di ricerca potranno avvenire, nel biennio 2014/2015, solo nel limite del 50 per cento delle risorse relative al personale cessato nell'anno precedente: ciò detto, a fronte della analoga misura prevista dall'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112/2008 che, per il triennio 2011-2013, stabiliva invece tale percentuale, in massimo il 20 per cento delle medesime risorse per anno.

Orbene, pur non potendosi rilevare sul punto un problema di peggioramento dei saldi tendenziali a legislazione vigente, dal momento che la

predetta disciplina risultava, a rigore, valida in origine per le sole annualità del triennio 2011/2013, va però segnalato – dal punto di vista metodologico – che per effetto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216/2011(*proroghe*), laddove si stabiliva che le assunzioni innanzi citate potevano essere effettuate fino al 31 dicembre 2014, andrebbero richieste indicazioni in merito alla riferibilità alla norma in esame di effetti d'impatto sui saldi tendenziali di spesa rispetto a quelli già contemplati per lo stesso 2014 nella loro versione a legislazione vigente⁷.

In conclusione, va segnalato che la spesa sostenuta dal bilancio dello Stato per la dotazione e il funzionamento degli enti di ricerca in questione, è interamente classificata in conto capitale (capitolo 7236 dello stato di previsione del Miur), ritenendosi che la stessa sia tutta riferibile alla formazione del capitale "fisso" dell'economia nazionale.

Il comma 3 dispone che le assunzioni delle amministrazioni e degli enti di cui ai commi 1 e 2 devono essere autorizzate mediante lo stesso D.P.C.M. e con le procedure con i quali si concede l'avvio, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dal successivo comma 10), delle procedure concorsuali, previa richiesta delle amministrazioni interessate (predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno di personale), corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere (nonché degli oneri correlati). Lo stesso comma 3, inoltre, consente, dal 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (in sostanza, le risorse non utilizzate in un anno potrebbero, nel triennio di riferimento, essere utilizzate cumulandosi appunto con quelle dell'anno – o degli anni – seguente).

⁷ Gli enti di ricerca sono dotati di personalità giuridica autonoma e di autonomia di bilancio. Qualora i valori di previsione della spesa di personale iscritti nei loro bilanci in conto "competenza" per il 2014 siano stati redatti secondo il rigoroso criterio della "legislazione vigente", ciò dovrebbe comportare che gli stessi sconterebbero, se non il 100% di spesa all'anno rispetto alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, una percentuale assunzionale comunque superiore a quella indicata per il triennio 2011/2013 dalla legislazione vigente (il 20 per cento della spesa per cessazioni dell'anno precedente). Ne consegue che per effetto della modifica in argomento per il 2014 (il 50 per cento della spesa per cessazioni dell'anno precedente) andrebbero a rigore associati effetti di "minore" risparmio nel 2014, rispetto agli effetti che avrebbero dovuto essere contemplati in relazione alla disciplina del *turn over* nel medesimo anno, per effetto del termine della disciplina limitativa prevista limitatamente al triennio 2011/2013. Per contro, nel caso in cui le previsioni di bilancio degli enti di ricerca relative al 2014 risultino essere state formulate secondo la disciplina limitativa del t.o. già prevista dalla legislazione vigente per il precedente triennio 2011/2013 (ovvero nel limite del 20 per cento delle risorse riferibili alle cessazioni avvenute nell'anno precedente) – ciò che, in verità, non sembrerebbe possibile, atteso che il suddetto criterio di costruzione del tendenziale di spesa del 2014 risponderebbe, piuttosto, in tal senso alla costruzione delle previsioni annuali di spesa secondo il noto criterio delle cd. politiche "invariate", non previsto dalla legge di contabilità – andrebbe invece evidenziata la diminuzione delle economie dovuta alla previsione, con la norma in esame, di un innalzamento al 50 per cento della medesima percentuale. È chiaro, poi, che la proroga intervenuta per l'effettuazione delle assunzioni relative al triennio 2011-2013, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014, rende oltremodo difficoltosa la separazione degli effetti contabili eventualmente già stimati per il 2014 in relazione a detti effetti. Sul punto, si segnala tuttavia che sia la versione iniziale dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 112/2008, sia le proroghe intervenute successivamente alle assunzioni di cui trattasi, non associano formalmente effetti di contenimento da considerarsi contemplati nei tendenziali di spesa. Cfr. XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 10, pagina 162 e seguenti e Nota di Lettura n. 117, pagina 2 e seguenti.

La RT aggiornata afferma che la disposizione, nel confermare la procedura di autorizzazione ad assumere attualmente vigente, prevede la possibilità di cumulare le risorse assunzionali disponibili presso ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 1, per un arco temporale non superiore ai tre anni.

Tenuto conto che il cumulo avviene comunque nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, va attentamente considerata la possibilità, espressamente prevista dalla norma, circa la possibilità di provvedere ad un "cumulo" delle risorse destinate alle assunzioni, per un arco temporale comunque non superiore ai 3 anni, dal momento che da ciò potrebbero derivare effetti "aggiuntivi" sui saldi tendenziali di spesa costruiti secondo il criterio della legislazione vigente, ritenuto che la normativa vigente impone di procedere alla determinazione dei medesimi saldi con solo riferimento alle singole annualità e al principio della "competenza" economica mentre il metodo del "cumulo" potrebbe comportare effetti di anticipazione della spesa ove il triennio faccia riferimento anche ad annualità future.

In aggiunta, va sottolineato che l'espressa previsione di una procedura di "monitoraggio" *ad hoc* delle spese per assunzioni ai cui ai commi precedenti, e la previsione della possibilità di attivazione di un meccanismo di "salvaguardia", nell'ipotesi dovessero emergere "aggravi" di spesa rispetto a quelli da considerarsi già scontati nei saldi tendenziali, rinvia al tema "cruciale" dei criteri che sono effettivamente adottati dagli enti pubblici, nella costruzione delle loro previsioni di spesa, su sono elaborati valori dei tendenziali di settore, e alla possibilità di assicurare la dovuta, piena trasparenza agli effetti di modifica dei medesimi sin dal momento dall'esame delle nuove norme di legge.

È chiaro, in tal senso, la circostanza che in relazione al comma 2 (Enti di ricerca), l'efficacia del combinato disposto delle procedure assunzionali relative al triennio 2011-2013 – ancora utilizzabili per effetto delle "proroghe" intervenute, da ultimo, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216/2011 – con le assunzioni riferibili alla "competenza" dell'anno 2014 (e al 2015) e stabilite con i criteri previsti dalla norma in esame (il comma 2), e lo stesso tema della considerazione o meno del "maturato" economico nel computo del costo delle nuove assunzioni, imporrebbero, sin da subito, una riflessione circa il grado di effettiva "trasparenza" degli effetti sui saldi di finanza pubblica, in connessione alle assunzioni previste per gli enti di ricerca nel 2014.

Va inoltre rilevato che la stessa clausola che permetterebbe anche l'adozione di misure "correttive", espressamente prevista dal comma 4, qualora il monitoraggio determini "incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica" in connessione al riconoscimento del

maturato economico, da riconoscere per effetto di modificazioni legislative intervenute al trattamento economico del personale degli enti di ricerca, rende evidente che al momento non vi è una stima sulla misura dell'impatto sui tendenziali di spesa: sia in merito agli effetti finanziari da considerarsi già contemplati nei saldi tendenziali di spesa per le assunzioni previste da parte degli enti di ricerca – nei termini già previsti dalla legislazione vigente – che in relazione agli effetti innovativi di tali effetti previsti dalla nuova normativa in esame, e valevole per il biennio 2014/2015.

È dunque necessario che il Governo confermi perlomeno che il vaglio del numero delle "assunzioni" concretamente effettuabili nel 2014, operi in via "preventiva" al fine di non produrre alterazioni rispetto ai valori di spesa tendenziali già contemplati dalla legislazione previgente per il medesimo anno, sebbene, almeno ad un primo esame, sembra che gli strumenti di salvaguardia previsti, potranno operare solo dopo aver riscontrato lo sfioramento delle previsione di spesa e, pertanto, non sarebbero pienamente in grado di produrre effetti immediati *ex post* su tali spese, dal momento che queste interessano oneri non rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge di contabilità⁸.

Il comma 3-*bis* prevede che al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi.

Il comma 3-*ter* prevede che per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-*ter* del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1° settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

Il comma 3-*quater* stabilisce che i vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-*quater* del presente articolo e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Il comma 3-*quinquies* prevede che per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-*ter* del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle

⁸ In proposito, con specifico riferimento alla eliminazione del "maturato economico" dalla base di calcolo delle "economie" destinabili alle assunzioni la risposta fornita dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura ha evidenziato che questo "potrà essere attuato anche in sede preventiva, nell'ambito della fase di rilascio delle autorizzazioni ad assumere. In particolare, l'esame istruttorio sarà volto a garantire che la spesa per retribuzioni non subisca notevoli incrementi esponenziali per effetto degli automatismi stipendiali previsti dalla legislazione vigente per il personale degli enti di ricerca". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota n. 59432 del 16 luglio 2014, pagina 3.

autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.

Il comma 3-*sexies* prevede poi che le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-*ter* del presente articolo.

Il comma 3-*septies* afferma che all'attuazione di quanto previsto dai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinqüies* e 3-*sexies* si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT aggiornata conferma, sul comma 3-*bis*, che ivi si dispone che le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, siano autorizzate in via straordinaria all'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che alle predette assunzioni si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Sul comma 3-*ter*, conferma poi che ivi si prevede che per la Polizia di Stato le assunzioni di cui al comma 3-*bis* siano disposte con decorrenza 1° settembre 2014. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che alle predette assunzioni si provvede nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

Sul comma 3-*quater*, riferisce che ivi si prevede che i vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo n. 66/2010, siano assunti con decorrenza 1° gennaio 2015. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che alle predette assunzioni si provvede nell'ambito delle residue autorizzazioni di cui al comma 3-*bis* e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Sul comma 3-*quinqüies*, sottolinea che ivi viene previsto che per il Corpo di Polizia penitenziaria le assunzioni di cui al comma 3-*bis* siano disposte, entro l'anno 2014, con i fondi dell'autorizzazione alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa al Corpo di Polizia penitenziaria, la disposizione quindi non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 3-*sexies*, conferma che ivi si prevede che le assunzioni di personale del Corpo di Polizia penitenziaria già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, siano effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-*bis* del

presente articolo, la disposizione quindi non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 3-*septies*, segnala che ivi si prevede la clausola di invarianza delle disposizioni precedenti.

Al riguardo, sul comma 3-*bis* posto che la norma autorizza per il 2014 e il 2015 assunzioni nei ruoli iniziali delle Forze di Polizia mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, in deroga all'art. 2199 del Codice dell'Ordinamento militare⁹.

Il dispositivo autorizza poi le assunzioni per tutti i corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, prevedendo la copertura dei relativi oneri esclusivamente per le immissioni in servizio per gli assunti della Polizia di Stato (commi, 3-*ter* e 3-*quater*) e del Corpo di polizia penitenziaria (commi, 3-*quinqües* e 3-*sexies*).

Il comma 3-*septies* reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alla finanza pubblica per tutti i commi in esame per cui, anche ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), sembrerebbe opportuna la acquisizione dei dati e degli elementi di quantificazione volti a verificarne la effettiva sostenibilità, nonché a comprovare che le assunzioni di cui trattasi possano effettuarsi nel solo ambito delle risorse, e dei relativi effetti, che sono già contemplati ai sensi della legislazione vigente.

A tal fine, sembrerebbe perciò indispensabile la richiesta di un quadro di sintesi dei contingentati assumibili, sulla base delle sole risorse previste dalla legislazione vigente, per il 2014 e 2015¹⁰.

Il comma 3-*octies* afferma che per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.

Il comma 3-*nonies* prevede che per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-*novies*, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.

Il comma 3-*decies* afferma che gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-*novies* e 3-*decies* sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno

⁹ La norma derogata reca la disciplina generale – in vigore dal 26 febbraio 2014 – dei concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare prevedendo, fino al 31 dicembre 2015, che per il reclutamento di tale personale i posti messi annualmente a concorso siano riservati ai volontari in ferma prefissata, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, prevedendo, altresì, che le procedure di selezione si concludano con la formazione di graduatorie di merito, all'interno delle quali i concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle medesime siano immessi direttamente nelle carriere iniziali dei Corpi di Polizia, secondo l'ordine di collocazione e nel numero corrispondente a misure minime percentuali variabili a seconda del Corpo di polizia stesso.

¹⁰ Nota di lettura n. 26, pagine 122-123.

2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

Il comma 3-undecies stabilisce che l'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.

La RT aggiornata riferisce che le disposizioni in rassegna prevedono l'incremento di n. 1030 unità nella qualifica di vigile del fuoco della dotazione organica del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. L'onere complessivo del suddetto incremento è quantificato in euro 130.843 per l'anno 2014, euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016, comprensivi degli oneri a carico dello Stato. Per tale quantificazione si è tenuto conto delle voci del trattamento economico fisso (stipendio annuo lordo indennità di rischio e indennità di vacanza contrattuale, comprensivi di 13° mensilità) ed accessorio corrisposto al predetto personale.

Il costo unitario individuato per la quantificazione del suddetto onere è stato commisurato alle misure retributive attribuite alla qualifica di vigile esperto (vigile con una anzianità di servizio di 10 anni) al fine di considerare per un lungo arco temporale l'onere derivante dal conferimento a ruolo aperto di qualifiche superiori.

Le seguenti tabelle, che riproducono quelle riportate dalla RT, contengono una dimostrazione analitica dello sviluppo di carriera delle unità assunte nel ruolo dei vigili del fuoco, in relazione alle citate promozioni a ruolo aperto disposte per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del trattamento retributivo fisso ed accessorio spettante, nonché degli oneri per il triennio 2014-2016 ed a regime derivanti dall'incremento d'organico.

| PERSONALE ASSUNTO NEL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO – SVILUPPO DI CARRIERA E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|--|--|-------------------------|--------|-------------------|---------------------|---|---|
| qualifica | unità | dec. assunz. | promozioni a ruolo aperto ai sensi dell'art. 8 del d.lgs.n. 217/2005 | | trattamento retributivo | | | | | |
| | | | al compimento di 5 anni di effettivo servizio | al compimento di 10 anni di effettivo servizio | stipen. | ivc | inden. di rischio | oneri a carico amm. | trat. acc. fai lordo degli oneri stato) | spesa annua pro-capite (al lordo degli oneri stato) |
| vigile del fuoco | 400 | 29/12/2014 | | | 19.790,82 | 148,46 | 5.505,76 | 9.765,81 | 4.587,23 | 39.798,08 |
| | 630 | 01/09/2015 | | | | | | | | |
| vigile del fuoco qualificato | 400 | | 29/12/2014 | | 20.344,16 | 152,62 | 5.505,76 | 9.979,77 | 4.587,23 | 40.569,54 |
| | 630 | | 01/09/2015 | | | | | | | |
| vigile del fuoco esperto | 400 | | | 29/12/2014 | 20.528,68 | 153,92 | 5.505,76 | 10.051,09 | 4.587,23 | 40.826,68 |
| | 630 | | | 01/09/2015 | | | | | | |

| INCREMENTO N. 1030 UNITA' NELLA QUALIFICA DI VIGILI DEL FUOCO – SVILUPPO DI CARRIERA E ONERE FINANZIARIO | | | | | |
|--|--------|------------------------------|--|---|-------------|
| ANNI | UNITA' | QUALIFICA | DECORRENZA ASSUNZIONI E PROMOZIONI A RUOLO APERTO AL COMPIMENTO DI 5 ANNI DI EFFETTIVO SERVIZIO (ART. 8 DEL D.LGS.n. 217/2005) | SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo degli oneri Stato) | ONERE ANNUO |
| 2014 | 400 | VIGILE DEL FUOCO | 29/12/2014 | 39.798,08 | 130.843 |
| 2015 | 400 | VIGILE DEL FUOCO | | 39.798,08 | 24.276.826 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO | 01/09/2015 | 39.798,08 | |
| 2016 | 400 | VIGILE DEL FUOCO | | 39.798,08 | 40.992.018 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO | | 39.798,08 | |
| 2017 | 400 | VIGILE DEL FUOCO | | 39.798,08 | 40.992.018 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO | | 39.798,08 | |
| 2018 | 400 | VIGILE DEL FUOCO | | 39.798,08 | 40.992.018 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO | | 39.798,08 | |
| 2019 | 400 | VIGILE DEL FUOCO | FINO AL 29/12/2019 | 39.798,08 | 40.994.554 |
| | | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | DAL 30/11/2019 | 40.569,54 | |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO | | 39.798,08 | |
| 2020 | 400 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | 40.569,54 | 41.462.613 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO | FINO AL 31/8/2020 | 39.798,08 | |
| | | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | DAL 01/09/2020 | 40.569,54 | |
| 2021 | 400 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | 40.569,54 | 41.786.626 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | 40.569,54 | |
| 2022 | 400 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | 40.569,54 | 41.786.626 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | 40.569,54 | |
| 2023 | 400 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | 40.569,54 | 41.786.626 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | 40.569,54 | |
| 2024 | 400 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | FINO AL 29/12/2024 | 40.569,54 | 41.787.472 |
| | | VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | DAL 30/12/2024 | 40.826,68 | |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | | 40.569,54 | |
| 2025 | 400 | VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | | 40.826,68 | 41.943.482 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO | FINO AL 31/8/2025 | 40.569,54 | |
| | | VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | DAL 1/09/2025 | 40.826,68 | |
| 2026 | 400 | VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | | 40.826,68 | 42.051.482 |
| | 630 | VIGILE DEL FUOCO ESPERTO | | 40.826,68 | |

| QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER IL TRIENNIO 2014-2016 ED A REGIME | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|
| qualifica | assunzioni | | | trattamento retributivo | | | | | | costo 2014 | costo 2015 | COSTO 2016 E A REGIME |
| | 2014 | 2015 | | sttpen. | rvc | inden. di rischio | oneri a carico amm.ne | trat. acc. | spesa annua pro-capite | | | |
| dec. | unità | dec. | (al lordo degli oneri stato) | | | | | | | | | |
| | 29/12/14 | 400 | | 19.790,82 | 148,46 | 5.505,76 | 9.765,81 | 4.587,23 | 39.798,08 | 130.843 | 15.919.230 | |
| | | 630 | 1/9/15 | | | | | | | | 8.357,596 | |
| | | | | 20.528,68 | 153,92 | 5.505,76 | 10.051,09 | 4.587,23 | 40.826,68 | | | 42.051.482 |
| | | 1.030 | | | | | | | | 130.843 | 24.276.826 | 42.051.482 |

I suddetti oneri trovano copertura finanziaria mediante la contestuale riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

Nella sottostante tabella si indicano gli attuali stanziamenti di spesa per il triennio 2014-2016 dei capitoli destinati alla retribuzione del personale volontario, le riduzioni apportate agli stessi e la nuova misura dell'autorizzazione di spesa per effetto delle riduzioni previste per il triennio ed a regime.

Riduzione delle spese per la retribuzione fissa e accessoria del personale volontario del C.N.VV.F.

| Es. finanziari | | cap. 1802 | cap. 1822 | Totale |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 2014 | STANZIAMENTO INIZIALE | 78.628.781 | 5.476.452 | 84.105.233 |
| | RIDUZIONE | 122.325 | 8.518 | 130.843 |
| | STANZIAMENTO RIDOTTO | - 78.506.456 | 5.467.934 | 83.974.390 |
| 2015 | STANZIAMENTO INIZIALE | 68.365.554 | 4.761.628 | 73.127.182 |
| | RIDUZIONE | 22.696.405 | 1.580.421 | 24.276.826 |
| | STANZIAMENTO RIDOTTO | 45.669.149 | 3.181.207 | 48.850.356 |
| 2016 ed a regime | STANZIAMENTO INIZIALE | 68.365.554 | 4.761.628 | 73.127.182 |
| | RIDUZIONE | 39.313.931 | 2.737.551 | 42.051.482 |
| | STANZIAMENTO RIDOTTO | 29.051.623 | 2.024.077 | 31.075.700 |

La sottostante tabella riepiloga, infine, la consistenza dell'impiego del personale volontario (indicata in termini di numero di richiami di 20gg.) scaturente dall'applicazione della disposizione in questione.

Riduzione del numero dei richiami del personale volontario

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| stanziamenti iniziali di bilancio: | 84.105.233 | 73.127.182 | 73.127.182 |
| costo medio richiamo (lordo + oneri stato) | 2.144 | 2.144 | 2.144 |
| volontari ad ore (rapportati a richiami 20gg.): | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| num. richiami volontari per periodi di 20 gg: | 37.068 | 31.948 | 31.948 |
| riduzioni per finanziamento n. 1030 assunzioni personale di ruolo | 130.843 | 30.545.023 | 42.051.482 |
| Riduzione richiami volontari per periodi di 20 gg: | 61 | 14.247 | 19.614 |
| stanziamenti ridotti: | 83.974.390 | 42.582.159 | 31.075.700 |
| costo medio richiamo (lordo + oneri stato) | 2.144 | 2.144 | 2.144 |
| volontari ad ore (rapportati a richiami 20gg.): | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| Num. richiami volontari per periodi di 20 gg: | 37.007 | 17.701 | 12.334 |

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori:

maggiori/minori spese correnti

| | Saldo netto da finanziare | | | | | | Fabbisogno | | | | | | Indebitamento netto | | | | | |
|-------|---------------------------|------|------|-------|------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ONERE | 0,1 | 24,3 | 42,1 | 42,1 | 42,2 | 42,2 | 0,1 | 12,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,64 | 0,1 | 12,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,6 |
| COP. | -0,1 | -24 | -42 | -42,1 | -42 | -42,1 | -0,1 | -12,4 | -21,4 | -21,4 | -21,4 | -21,6 | -0,1 | -12,4 | -21 | -21,4 | -21,4 | -21,6 |

Al riguardo, il dispositivo prevede un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 1.030 unità, per un onere permanente determinato – con riferimento alle n. 1.000 assunzioni da effettuare con ricorso a graduatorie di concorsi già effettuate – nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per il 2014, di euro 24.276.826 per il 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dal 2016, a copertura del quale si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Innanzitutto, per i profili di quantificazione, riprendendo valutazione già formulate relativamente all'analogo dispositivo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 101/2013, considerando che la norma prevede un'autorizzazione di spesa sotto forma di limite massimo di spesa per ciascuna annualità del triennio 2014-2016 e a decorrere, va rilevato che la medesima autorizza però l'assunzione di n. 1.000 unità – ponendo la copertura a carico della riduzione di stanziamenti previsti dalla legislazione vigente per il reclutamento di vigili volontari "avventizi".

Pur tuttavia, va sottolineato tuttavia che la RT aggiornata fornisce una rappresentazione esauriente dei dati e degli elementi di quantificazione relativi agli oneri unitari riconducibili alla spesa da sostenersi per le assunzioni, come fatto nella precedente occasione dello scorso anno¹¹, per ciascuna annualità del triennio 2014-2016 e a decorrere, completa della proiezione dei valori "pluriennali" dei costi unitari previsti dalla normativa vigente¹², come peraltro espressamente previsto dalla legge di contabilità e dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.. Ration per cui, non ci sono osservazioni per tale aspetto.

Per i profili poi di stretta copertura, invece, pur considerando che la RT fornisce un quadro di sintesi delle risorse disponibili e di quelle decurtate ai fini della copertura dei fabbisogni previsti per il personale volontario dei VV.FF., anche in tal senso in termini analoghi alle assunzioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 101/2013¹³, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito alla effettiva riducibilità delle suddette risorse sulla base delle effettive esigenze dell'amministrazione.

Parimenti, per quanto concerne l'affetto d'impatto, sembrerebbe altresì necessaria la distinta evidenziazione degli effetti "indotti" per l'erario relativi alle assunzioni previste dal dispositivo in esame, che invece non è riportata in Allegato alla RT aggiornata.

¹¹ Nota di Lettura n. 15, pagina 49 e seguenti.

¹² Ciò in quanto, le assunzioni di cui trattasi sono espressamente finalizzate alla copertura dei posti aggiuntivi previsti in organico dei VVFF, per cui gli automatismi di spesa correlati agli "avanzamenti" non possono essere considerati contemplati nell'ambito degli stanziamenti ordinari previsti dalla legislazione vigente.

¹³ Nota cit., pagina 52-53.

Il comma 4, riferito ai commi 1-3 del ddl iniziale, prevede un monitoraggio annuale (da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato) sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle richiamate disposizioni. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa in grado di compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con apposito decreto interministeriale vengono adottate misure correttive per neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

Il comma 4-*bis*, aggiunto alla Camera dei Deputati, prevede che per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i n. 24 vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dal 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT aggiornata si sofferma, in particolare, sul comma 4-bis dal momento che la norma ivi prevista autorizza il Ministero della difesa, limitatamente all'anno 2014, ad assumere, in deroga al regime assunzionale vigente per i ministeri (nonché al divieto di assumere in presenza di posizioni soprannumerarie e rispetto, in caso di vacanze organiche in alcune aree e soprannumeri in altre, del cd. principio della neutralità finanziaria), i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. La norma, nel consentire l'alimentazione di personale tecnico dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, al fine di assicurarne la funzionalità e l'efficienza, è in linea con quanto disposto dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, nonché con quanto previsto dal discendente decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8. Tale decreto, introducendo l'articolo 2259 bis nel Codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, ha disposto che il Ministero della difesa possa riservare il sessanta per cento delle assunzioni complessive, al personale appartenente ai profili professionali tecnici ivi destinati. Ulteriori specifiche misure volte all'efficientamento delle strutture delle quali si tratta, a valenza strategica per la Difesa, sono recate dall'articolo 2259

sexies, per esempio, con riferimento all'internalizzazione delle lavorazioni, all'efficientamento e al sostegno delle attività produttive. L'onere annuo individuale, comprensivo del trattamento medio accessorio al lordo degli oneri riflessi, di ciascuna unità appartenente all'Area II – F3 è pari a euro 36.099,23 (onere complessivo, a regime, per l'assunzione di 24 unità pari a euro 866.381,52), come evidenziato nella sottostante tabella.

| AREA II – F3 | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------|--|---------------------|-------------------------|----------|--|---|
| T.E. fondamentale annuo lordo per 13 mensilità (a) | Oneri previdenziali (b) | IRAP (e) | Lordo a bilancio per T.E. fondamentale annuo (d=a+b+c) | T.E. Accessorio (e) | Oneri previdenziali (f) | IRAP (9) | Lordo a bilancio per T.E. accessorio (h-e+f+g) | Lordo a bilancio per T.E. complessivo annuo (i=d+h) |
| 23.626,97 | 7.059,74 | 2.008,29 | 32.695,00 | 2.565,36 | 620,82 | 218,06 | 3.404,23 | 36.099,23 |

All'onere derivante pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori:

maggiori/minori spese correnti

| | Saldo netto da finanziare | | | | | | Fabbisogno | | | | | | Indebitamento netto | | | | | |
|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| ONER E | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| COP. | -0,4 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |

Al riguardo, nulla avendo da rilevare sul comma 4 (per cui si rinvia alla rassegna sul comma 3) occorre invece soffermarsi sull'integrazione disposta nel corso dell'esame in prima lettura con l'inserimento del comma 4-*bis*.

In proposito, per i profili di copertura, pur considerando che la RT espone il dettaglio delle componenti concorrenti al costo unitario, va non di meno rilevato che la ivi prevista assunzione di n. 24 unità lavorative vincitrici di concorso, sia pure provvista di relativa copertura finanziaria *ad hoc*, andrebbe accompagnata dalla illustrazione anche dei parametri e i dati relativi alla determinazione degli effetti indotti.

Con specifico riferimento alla soprannumerarietà delle relative posizioni rispetto alla relativa dotazione organica prevista a legislazione vigente, pur considerando che i relativi effetti risultano "assorbibili" progressivamente, per effetto delle cessazioni che si realizzeranno nel relativo profilo, va comunque rilevato che la esplicita deroga al divieto in tal senso prevista alla normativa vigente – di cui all'articolo 6, comma 1, del T.U.P.I. – finalizzata alla riduzione

degli assetti amministrativi, potrebbe determinare effetti emulativi da parte di altre amministrazioni, che siano anch'esse interessate all'effettuazioni di assunzioni di vincitori di concorso, ma previste in relazione a posizioni di organico non più esistenti per effetto delle riduzioni organiche intervenute negli ultimi anni.

Inoltre, quanto alle risorse indicate dal dispositivo, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità necessarie, al netto di impegni già assunti o in via di perfezionamento.

Il comma 5 contiene specifiche norme volte a rimodulare le limitazioni al *turn over* per gli enti territoriali. In particolare, il comma in esame:

- prevede un graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzioni (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018;
- conferma le disposizioni previste dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 e dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della L. 296/2006;
- consente il cumulo – dal 2014 – delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- contestualmente provvede all'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, che ha stabilito il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40%;
- prevede che le regioni e gli enti locali coordinino le politiche di assunzioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo, in materia di contenimento dei costi di personale delle società pubbliche.

La RT aggiornata afferma che il comma, al fine di garantire maggiori ambiti di flessibilità al sistema delle autonomie, prevede un nuovo e più ampio regime delle facoltà assunzionali per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (regioni ed enti locali) e relativi organismi di gestione dei servizi pubblici locali, con conseguente facoltà di incrementare la spesa di personale nell'ambito dei nuovi limiti, da compensarsi comunque con corrispondente riduzione di altre voci di bilancio delle amministrazioni territoriali interessate, fermi restando ovviamente i vincoli del patto di stabilità interno. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una mera ricomposizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti ai patto di

stabilità interno. Per le province, poi, viene confermato il divieto di assunzione disposto dall'articolo 16, comma 9, del d.l. 95/2012.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti d'impatto sui saldi tendenziali.

Al riguardo, posto che la norma, nel prevedere il graduale allentamento della disciplina limitativa del *turn over* per gli enti territoriali rispetto a quella vigente, stabilisce l'innalzamento delle aliquote assunzionali per i biennio 2014-2015, 2016-2017, stabilendo il ripristino del *turn over* integrale solo dal 2018, i cui effetti si scontano comunque nei saldi tendenziali, nell'ambito delle previsioni formulate a legislazione vigente, i cui obiettivi sono calibrati in base alla disciplina del Patto di stabilità interno, non ci sono osservazioni.

Sull'integrazione disposta al dispositivo nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Il comma *5-bis* prevede che dopo il comma *557-ter* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è inserito il seguente: « *557-quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Il comma *5-ter* prevede che alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, laddove è stabilito che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (lettera a) e dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza (lettera b).

Il comma *5-quater* stabilisce che fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, gli enti territoriali possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Il comma *5-quinquies* prevede che all'articolo 18, comma *2-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante la disciplina di contenimento del costo del lavoro per le società pubbliche, laddove è stabilito che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" quest'ultimo periodo è soppresso.

La RT aggiornata afferma, sul comma *5-bis* e *5-quater*, che le norme ivi previste introducono, a decorrere dal 2014, una nuova metodologia di calcolo,

riferita al valore medio del triennio 2011-2013, ai fini della definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale. La disposizione incide non sull'ammontare complessivo della spesa degli enti locali, ma solo sulla relativa composizione, che resta condizionata al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Pertanto dalla norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui commi 5-ter e 5-quinquies ivi trattandosi poi di norme ordinamentali, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la normativa concernente la spesa di personale degli enti resta condizionata al rispetto dei vincoli e degli obiettivi finanziari dettati dal patto di stabilità interno, non ci sono osservazioni.

Il comma 6 dispone la non applicazione dei limiti di assunzioni previsti dall'articolo in esame alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (come peraltro già previsto da precedenti norme).

La RT aggiornata afferma che la norma conferma quanto previsto dalla legislazione vigente circa la non applicabilità dei limiti assunzionali previste dal presente articolo alle categorie protette, nei limiti delle vigenti quote d'obbligo, pertanto, la stessa non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che neppure le cessazioni di tale categoria di personale vengono computate ai fini del calcolo delle relative economie.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi tendenziali

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 6-*bis* stabilisce che i contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, possono essere ulteriormente prorogati, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (concernente l'individuazione dei criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni da trasferire dalle province agli enti subentranti). Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT aggiornata afferma che la norma prevede la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle province fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali di cui alla legge n. 56/2014 alle medesime finalità e condizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; quindi,

per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di personale il cui trattamento economico è già sostenuto dalle amministrazioni interessate nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del patto di stabilità interno.

Al riguardo, tenuto conto della salvaguardia comunque dei vincoli previsti dalla legislazione vigente per la spesa di personale degli enti, nulla da osservare.

I successivi commi 7 e 8 intervengono a fini di coordinamento legislativo, modificando o abrogando disposizioni superate dalla disciplina introdotta dall'articolo in esame.

La RT aggiornata ribadisce che trattasi di norme di coordinamento che non comportano maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi tendenziali

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 8, concernente il limite del *turn over* previsto per le amministrazioni statali per il 2016, è abrogato;
- b) al comma 28, concernente la disciplina limitativa della spesa per contratti a t.d., dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti».

La RT aggiornata afferma che la lett. a) ha natura ordinamentale e non comporta maggiori oneri; sulla lett. b), afferma che ivi si individua alcuni casi di esclusione dai limiti della spesa di personale di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010.

Poiché all'individuazione dei limiti della spesa di cui alla predetta norma non sono associati risparmi di spesa, la norma in commento non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in particolare sulla lettera b), andrebbe confermata l'assenza di risparmi di spesa stimati in applicazione dall'articolo 9, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010, rispetto alla base di calcolo a suo tempo adottata per la stima dei risparmi di spesa sui contratti tempo determinati, se questa abbia, o meno, incluso anche la tipologia di spesa soggetta a riduzione con la modifica in esame¹⁴.

In tal caso, ancorché non espressamente cifrati i relativi risparmi, va sottolineato che la norma determinerebbe l'alterazione in diminuzione di risparmi di spesa che sarebbero da considerarsi già contemplati nei tendenziali a legislazione vigente, i cui effetti andrebbero perciò quantificati e dotati di idonea copertura.

Il comma 10 modifica l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici."; *b)* al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni".

La RT aggiornata riferisce che la norma nel modificare il comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, conferma che le autorizzazioni ad assumere delle amministrazioni centrali vengono concesse tramite DPCM ed inoltre, prevede che le autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento avvengono con la medesima procedura per tutte le amministrazioni centrali ivi comprese quelle con organico inferiore alle 200 unità di personale. Inoltre, la norma chiarisce che, per gli enti pubblici di ricerca, la procedura semplificata introdotta con il d.l. 101/2013, si applica anche per le autorizzazioni ad assumere oltre che per quelle a bandire procedure concorsuali. La norma, essendo di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi tendenziali.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

¹⁴ XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagina 95 e seguenti.

Il comma 10-*bis* stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.

La RT aggiornata afferma che la norma prevede che i revisori dei conti degli enti locali certifichino, nella propria relazione al bilancio dell'ente, il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Trattandosi di un'attività che i revisori svolgono nell'ambito del proprio mandato, non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 4 **(Mobilità obbligatoria e volontaria)**

Il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, prevedendo, in particolare:

- la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni. Con una integrazione predisposta nel corso dell'esame in prima lettura è previsto che la pubblicazione contenga l'indicazione dei requisiti e le competenze professionali richieste;
- la possibilità, in via sperimentale (fino all'introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni *standard*), di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza;
- l'istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un *portale* per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità;
- che le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva (ai sensi dell'articolo 2103), all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o (secondo modalità da definire con successivo DM) anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. Tali disposizioni si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.;
- la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la nuova disciplina sulla mobilità del personale;
- l'istituzione di un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015 (i criteri di utilizzo delle risorse sono rimessi a un successivo DPCM).

Alla copertura degli oneri si provvede:

- quanto a 6 milioni di euro per il 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'incremento di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 dell'autorizzazione di spesa per il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici;
- quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria e delle amministrazioni statali la concessione di incentivi all'esodo, alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonché uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato;
- quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della L. 296/2006 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità.

A decorrere dal 2015 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d) della L. 196/2006 che individua i parametri cui deve attenersi la legge di stabilità.

Infine, per l'attuazione di quanto previsto, si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni di bilancio necessarie. Il capoverso 1-*bis*, inserito alla Camera dei Deputati, stabilisce che l'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione, la quale vi provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le modifiche apportate al capoverso 2 e 3 sono di mero rilievo ordinamentale.

Il comma 1-*bis* stabilisce che ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Il comma 1-*ter* prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Il comma 2, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

Il comma 3 prevede che il decreto del Presidente del consiglio dei ministri al quale l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 rimette (previo parere della Conferenza unificata e sentite le organizzazioni sindacali, senza peraltro prevedere un termine per la sua adozione) la definizione delle tabelle di equiparazione (fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti) necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale (decreto fin qui non adottato), debba essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Decorso tale

termine la tabella di equiparazione è adottata con una diversa e più snella procedura, ossia con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT aggiornata afferma che il dispositivo è volto nel suo complesso a modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, ivi disponendo una nuova procedura con riferimento al passaggio diretto dei dipendenti tra amministrazioni. In particolare la nuova norma prevede che le amministrazioni pubblichino un bando sul proprio sito istituzionale in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire mediante il ricorso al passaggio diretto di personale proveniente da altre amministrazioni ed i criteri di scelta. La disposizione prevede poi, in via sperimentale, che i trasferimenti di personale tra amministrazioni centrali avvengano entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione interessata, prescindendo, in tal caso, dall'assenso dell'amministrazione cedente.

Al comma 1-*bis* del medesimo articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 si prevede poi che, nell'ambito dei processi di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, disciplinati dal comma 1, cpv. comma 1, l'amministrazione di destinazione provveda alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente, avvalendosi della Scuola nazionale dell'amministrazione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si provvederà con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2.3 prevede che al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni e alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 56/2014 con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali air amministrazione cedente. Viene stabilito, altresì, che i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché che in sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale.

La RT precisa poi che le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale

oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. Ai relativi oneri, come previsto dal comma 2.4, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette autorizzazioni di spesa si riferiscono ad autorizzazioni risalenti nel tempo che hanno avuto sinora solo parziale impiego e, pertanto, sono disponibili per le finalità di incentivazione delle procedure di mobilità.

A decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per la quantificazione degli importi annui, ai fini dell'adeguamento alle effettive esigenze di spesa.

Non si considerano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto sia gli oneri che i corrispondenti mezzi di copertura riguardano tipologie di spesa di analoga natura (spese di personale) che non modificano la composizione delle entrate e delle uscite.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulle novelle approvate in prima lettura, la RT riferisce sul comma 1-bis che ivi si è ulteriormente prorogata per l'a.s. 2014/2015 l'utilizzazione presso il MIUR di n. 300 unità tra dirigenti scolastici, e docenti già disposta nell'a.s. 2013/2014 a supporto dell'autonomia scolastica, in deroga alla norma vigente che prevederebbe invece la riduzione di tale contingente a n. 150 unità complessive. Avuto riguardo alla composizione del contingente attuale ed in particolare alla suddivisione del personale utilizzato tra le diverse qualifiche contrattuali, la norma comporta una maggiore spesa pari ad euro 1,1 milioni nel 2014 ed euro 2,2 milioni nel 2015, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP. A detta maggiore spesa si dà copertura a valere sui risparmi di cui all'articolo 58 comma 5 del decreto-legge n. 69/2013, in particolare sulla quota dei risparmi che il citato articolo 58 utilizzava per l'incremento delle facoltà assunzionali presso enti di ricerca ed università. Infatti i ritardi nelle procedure assunzionali presso i citati enti ed università comportano che la previsione di spesa conseguente all'incremento delle facoltà assunzionali non ammonti più ad euro 25 milioni nell'anno 2014 e ad euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015, bensì ad una somma ampiamente inferiore ad euro 23,9 milioni nell'anno 2014 ed inferiore ad euro 47,6 milioni nell'anno 2015, mentre a decorrere dall'anno 2016 tutti gli enti dovrebbero aver disposto integralmente le assunzioni previste. Al relativo onere si provvede secondo quanto indicato al comma 1-ter.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi tendenziali, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | | Fabbisogno | | | | | Indebitamento netto | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| f. migl. all. pers. | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | |
| rid. F. st. prec. l.f. 2008 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 | | | | | | | | | | |
| Art. 1 c. 14 dl 262/2006 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | | | | | | | | | | |
| F. ass. t. i. l. f. 2007 | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | | | | | | | | | | |

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che il comma 1 provvede alla istituzione di un apposito fondo volto a finanziarie misure tese ad incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici, chiaramente configurabile sotto forma di limite massimo di spesa per il 2014 e dal 2015, andrebbero fornite più precise indicazioni in merito alle iniziative di cui si prevede la realizzazione al fine di comprovare all'effettiva congruità delle risorse predisposte a tal fine, nonché, in merito all'adeguatezza delle medesime risorse anche ai fini della compensazione di eventuali effetti di spesa che dovessero rivelarsi aggiuntivi rispetto ai vincoli sul *turn over* gravanti sulle amministrazioni di volta in volta interessate¹⁵.

Quanto ai profili di copertura indicati, poi, in relazione al reperimento delle risorse necessarie alla costituzione del citato Fondo, per il 2014 e dal 2015, andrebbe confermato che a valere della dotazione del Fondo destinata alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblico, delle risorse previste per l'attribuzione di incentivi all'esodo, l'erogazione di indennità di trasferta e il finanziamento di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato e la programmazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla disponibilità esistenti e all'assenza di impegni già perfezionati.

Sul capoverso 1-*bis* del comma 1, andrebbero richiesti elementi di verifica circa la previsione di invarianza finanziaria con riguardo alla riqualificazione professionale dei dipendenti interessati dai processi di mobilità, con specifico riferimento ai percorsi di formazione che si prevede eventualmente di attivare presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.

¹⁵ A conferma, sul punto, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, anche le risposte fornite dal Dipartimento della R.G.S. che ha chiarito che "tenuto conto che i processi di mobilità effettuati oltre le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente comportano maggiori esigenze finanziarie in capo alle amministrazioni di destinazione.....il fondo è finalizzato a consentire l'acquisizione di unità da parte di amministrazioni che presentano particolari carenze di personale, salvaguardando gli equilibri di bilancio delle medesime. Se, infatti, la mobilità, non variando il numero complessivo dei dipendenti pubblici occupati, può essere neutrale a livello complessivo di sistema, la stessa impatta a livello di singolo ente qualora essa venga attuata per numeri significativi di unità e oltre le facoltà assunzionali consentite". La R.G.S. ha inoltre chiarito che le risorse serviranno, in primi, a finanziare misure volte ad agevolare la mobilità verso gli uffici giudiziari. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota cit. pagine 3-4.

Per quanto concerne i commi 1-*bis* e 1-*ter*, tenuto conto che le disposizioni recano i medesimi effetti onerosi – analoghi a quelli già indicati per il 2013-2014 in relazione all'articolo 57-bis del DL 69/2013 (anch'essi valevoli per il solo personale della dirigenza scolastica¹⁶), appare innanzitutto necessario, per i profili di quantificazione, che il Governo chiarisca se la quantificazione dei predetti oneri possa considerarsi congrua alla luce del personale collocato attualmente collocato fuori ruolo per tali finalità.

Inoltre, per i profili di copertura, andrebbe richiesto un chiarimento circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura dei suddetti oneri dal momento che, nel testo iniziale del decreto-legge n. 69/2013, i risparmi connessi all'attuazione dell'articolo 58, comma 5, del medesimo decreto (riduzione delle risorse per i servizi esternalizzati) dovrebbero esser utilizzati per la copertura delle maggiori spese derivanti dal disposto incremento a regine del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, e che, eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli quantificati, avrebbero dovuto rimanere a disposizione delle istituzioni scolastiche per le loro esigenze di funzionamento e per le supplenze brevi (comma 6 dell'articolo 58).

In tal caso, appare evidente che si tratterebbe di copertura di un "nuovo" onere che verrebbe posto di fatto a carico di risorse per cui sarebbe già stabilita dalla legislazione vigente una specifica finalizzazione. Ad ogni buon conto, per i profili d'impatto, si rileva che il prospetto riepilogativo degli effetti sui tendenziali di finanza pubblica annesso alla RT aggiornata non evidenzia gli effetti relativi ai commi 1-*bis* e 1-*ter* come pure andrebbe fatto.

Il comma 1-*quater* stabilisce che per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla società ENAV Spa negli aeroporti di Roma – Ciampino, Verona – Villafranca, Brindisi – Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica e di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede il trasferimento, a domanda, del personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare e impiegato negli aeroporti ivi indicati, presso la società ENAV spa entro il limite del fabbisogno della medesima società. Premesso che l'ENAV non rileva ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il trasferimento del personale

¹⁶ Nota di lettura n. 13, pagina 170 e seguenti.

avverrà nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della società e nel limite del relativo fabbisogno.

Al riguardo, dal momento che l'ENAV spa, che è interamente controllata dal ministero dell'economia e delle finanze, non è contemplata nell'elenco delle unità considerate pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato per i fini SEC95, andrebbe non di meno escluso che dai transiti di personale previsti dalla norma in esame possano derivare effetti finanziari di carattere indiretto suscettibili di riflettersi sugli equilibri di bilancio della medesima società per cui l'azionista potrebbe essere chiamato alla ricapitalizzazione.

I merito ai profili applicativi della norma, posto il transito sarà attivabile a domanda, sia pure nei soli limiti del fabbisogno dell'ente di destinazione (ossia l'ENAV spa), andrebbero in ogni caso valutati anche gli effetti che potrebbero determinarsi, in termini carenze di organico, nell'amministrazione di provenienza (difesa), in ordine alle ripercussioni che potrebbero verificarsi in termini di ulteriori vacanze d'organico rispetto ai fabbisogni minimi di funzionamento. Fabbisogni che va da sé dovrebbero poi essere coperte nel rispetto delle facoltà assunzionali contenute dalla disciplina del *turn over* vigente.

Articolo 5 **(Assegnazione di nuove mansioni)**

Il comma 1 (modificando l'articolo 34 del D.Lgs. 165/2001) interviene sulla disciplina del personale in eccedenza e posto in disponibilità, prevedendo:

- 1) che gli elenchi del personale in disponibilità, formati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti (lettera a));
- 2) al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, che il personale in disponibilità può presentare (nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell'indennità spettante al seguito del collocamento in disponibilità) istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore (della stessa o di inferiore area o categoria), nei limiti di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2103 del codice civile; la ricollocazione non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del richiamato termine di 24 mesi (lettera b)). Per effetto di un'integrazione predisposta nel corso dell'esame in I lettura, è stabilito che il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, del T.U.P.I e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle citate disposizioni.;
- 3) che nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all'utilizzo del personale collocato in disponibilità.

Il personale in disponibilità, iscritto nei richiamati elenchi, può, alternativamente:

- essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni (amministrazioni che ne facciano richiesta o amministrazioni individuate a seguito di ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica);
- avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

Il comma 2 interviene sulla mobilità del personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, viene fissato un termine entro il quale le procedure vigenti per la gestione del personale in esubero devono concludersi (termine di 60 per la ricollocazione nella stessa società o in società controllate dallo stesso ente; termine di 90 giorni per la ricollocazione in altre società collocate anche al di fuori del territorio regionale). Inoltre, viene introdotta la possibilità per il personale in esubero di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.

La RT aggiornata afferma che la norma è volta a modificare l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo l'obbligo di pubblicazione degli elenchi di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo, sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Viene, inoltre, prevista una nuova procedura per la ricollocazione del personale in disponibilità, anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione.

Si dispone, altresì, che il personale ricollocato in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore o in area o categoria inferiori non ha diritto all'indennità di disponibilità e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria presso altre amministrazioni. L'avvio di procedure concorsuali e nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato per un periodo superiore a dodici mesi, viene subordinato alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate, previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 5-*bis* del dlgs 165/2001. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-*bis* del predetto decreto legislativo in ordine alla mobilità tra pubblico e privato. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-*bis* il termine di cui all'articolo 33 comma 8, relativo al periodo temporale di attribuzione dell'indennità di disponibilità, resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

Si tratta di norma di carattere ordinamentale, intesa al più proficuo utilizzo del personale in esubero, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi tendenziali.

Al riguardo, andrebbe richiesto un chiarimento in ordine al fatto che la norma in esame, che consente una ricollocazione del personale pubblico collocato in disponibilità, nell'eventualità anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria rispetto a quella di originaria appartenenza, possa dar luogo a profili contenziosi, con ipotizzabili connessi effetti onerosi per la finanza pubblica.¹⁷

Quanto alle modifiche e integrazioni apportate alla lettera *b*) del comma 1, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la possibilità che la riconosciuta possibilità di ricollocamento del personale, già dichiarato in "eccedenza" nella qualifica "originaria", non sia suscettibile di determinare effetti onerosi aggiuntivi rispetto a quelli da ritenersi già scontati a legislazione vigente.

Articolo 6

(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

Il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Per effetto di un'integrazione predisposta al comma 1, nel corso dell'esame in prima lettura, è stabilito che il divieto operi anche e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, relativa al divieto di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi di collaborazione, se non a titolo gratuito, da parte delle PA si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT aggiornata conferma che la disposizione modifica l'articolo 5, comma 9 del decreto-legge n. 95/2012, recante il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici collocati

¹⁷ A fronte di analogo rilievo formulato in commissione nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, il Dipartimento della R.G.S si è limitato a rinviare alle risposte che vorrà in merito fornire il Dipartimento della Funzione Pubblica. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMICA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.O.P., Nota cit., pagina 4.

in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi di collaborazione se non a titolo gratuito e per una durata non superiore ad un anno non prorogabile, né rinnovabile.

La norma, in particolare, esclude dal suo ambito applicativo i componenti delle giunte degli enti territoriali ed i componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Fermo restando che gli eventuali rimborsi spese devono essere rendicontati ed effettuati nell'ambito delle risorse disponibili delle amministrazioni interessate.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi tendenziali.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni. Quanto poi alle modifiche intervenute sul testo originario, non vi sono specifiche osservazioni da formulare, dal momento che i rimborsi spese saranno comunque effettuati dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle sole risorse disponibili.

Parimenti, in relazione al comma 2, posto che gli organismi associativi (ordini professionali) indicati dalla RT – i quali beneficerebbero dell'entrata in vigore del divieto di cui al comma 1, solo dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame – non sono pubbliche amministrazioni, nulla da osservare.

Articolo 7 ***(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)***

Il comma 1 dispone, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50%, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle P.A. e al personale in regime di diritto pubblico. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali. Per effetto di un'integrazione approvata alla Camera dei Deputati è stabilito che in tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra "distacchi" e permessi sindacali.

Il comma 1-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, per le Forze di polizia di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede esclusivamente mediante riduzione nella misura del 66 per cento dei permessi sindacali di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante « Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, prevedendo altresì che per ciascuna riunione sindacale tenuta su convocazione dell'amministrazione solo un rappresentante per ciascuna

organizzazione gravi sui permessi previsti dal citato comma 4 dell'articolo 32 e che eventuali ulteriori permessi siano computati nel monte ore a carico di ciascuna organizzazione sindacale.

Il comma 2 stabilisce che per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

Il comma 3 prevede che con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

La RT aggiornata riferisce che la norma prevede, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione, nella misura del cinquanta per cento, dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – ad eccezione dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per i quali in sostituzione del predetto intervento è prevista (comma *l-bis*) una specifica limitazione in materia di permessi sindacali. L'articolo in esame prevede inoltre la possibilità di modificare (comma 3), con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti, la ripartizione tra le associazioni sindacali dei contingenti dei distacchi, aspettative e permessi sindacali rideterminati come sopra, nonché di definire ad invarianza di spesa forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali. Trattasi, pertanto, di norma di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica dalla quale deriva, in generale e per tutte le amministrazioni pubbliche, la possibilità di impiegare un maggior numero di unità di personale nello svolgimento delle attività istituzionali con una conseguente ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane. Inoltre con riferimento, in particolare, al comparto Scuola, la norma determina un minore onere per supplenze. Ciò in quanto dalla riduzione delle prerogative sindacali deriva un minor fabbisogno di sostituzione del personale beneficiario delle prerogative medesime, nella considerazione che in tale comparto vi è l'esigenza inderogabile di provvedere alla copertura di ogni posizione prevista dalla normativa vigente.

I predetti effetti di minore spesa vengono prudenzialmente stimati solo in relazione ai distacchi atteso che, fermo restando un limite massimo annuo di ore, il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sono noti alle amministrazioni pubbliche solo a consuntivo. In base al CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative per il triennio 2013/2015 sono stati autorizzati per il comparto Scuola 681 distacchi. Assumendo un valore retributivo annuo medio ponderato corrispondente alla posizione stipendiale iniziale 0-8 e ipotizzandosi che i distacchi siano ascritti per due terzi a docenti e per un terzo agli ata, nella medesima misura nella quale sono ripartiti i posti assegnati, in base alla legislazione vigente, alle RSU delle

istituzioni scolastiche, la riduzione prevista dalla norma risulta di euro 33.000 X 226=7.458.000 per i docenti ed euro 24.000X113-2.712.000 per il personale ATA, per un totale di euro 10.170.000 annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con specifico riferimento alla possibilità di prevedere in ambito contrattuale forme di flessibilità nell'utilizzo dei distacchi e dei permessi sindacali (comma 3), premesso che nel settore scuola è necessario provvedere alla sostituzione, anche temporanea del personale assente a qualsiasi titolo, in fase applicativa tale possibilità non potrà dar luogo, in ogni caso, a cumuli di permessi sotto forma di distacco che modifichino il limite derivante dai commi 1 e 2 mentre, invece, nell'ipotesi opposta di utilizzo compensativo dei distacchi in permessi dovrà comunque essere assicurata l'invarianza della spesa.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi tendenziali; in conto minori spese/maggiori entrate tributarie e contributive:

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | | Fabbisogno | | | | | Indebitamento netto | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Riduzione 50% distacchi | -4 | -10,2 | -10,2 | -10,2 | -10,2 | -4 | -10,2 | -10,2 | -10,2 | -10,2 | -4 | -10,2 | -10,2 | -10,2 | -10,2 |
| Oneri riflessi | | | | | | -2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 |

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dei dati forniti dalla RT, sia pure riferiti limitatamente ai soli effetti riconducibili al comparto Scuola, e della indicazione dei parametri adottati nella stima dei risparmi attesi, per il 2014 e dal 2015, non ci sono osservazioni. Ciò detto, anche in considerazione anche della circostanza che la norma è rivolta alla realizzazione di evidenti "economie" di spesa e che, più in generale, ad essa sono comunque attribuibili effetti di miglioramento dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa correlati alla possibilità di un utilizzo più esteso delle unità di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni per le finalità d'istituto.

Sui profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero solo richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Sul comma 1-*bis*, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 **(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)**

Il comma 1, intervenendo sull'art. 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, obbliga i magistrati e gli avvocati dello Stato al collocamento "fuori ruolo" non solo quando intendano assumere incarichi di "capo di gabinetto" ma, più in generale, quando intendano assumere la titolarità di uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione (lett. a). In sostanza il decreto-legge supera l'attuazione della delega prevista dal comma 67 – che invitava il Governo a individuare gli incarichi di diretta collaborazione incompatibili – affermando l'incompatibilità di tutti gli uffici di diretta collaborazione, "comunque denominati", con le funzioni giudiziarie.

Il comma 2 fissa in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il termine entro il quale gli interessati devono ottenere il collocamento fuori dai ruoli. Superato tale termine, la cessazione dall'incarico opererà di diritto.

Il comma 3 è stato soppresso nel corso dell'esame in prima lettura.

Il comma 4 prevede che sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

La RT aggiornata afferma che la norma estende agli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione, l'obbligo del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati procuratori dello Stato, chiamati a ricoprire incarichi apicali o semi-apicali presso amministrazioni, enti ed istituzioni, anche internazionali, escludendo nel contempo il ricorso all'istituto dell'aspettativa.

L'articolo introduce, infine, l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari, nonché dell'avvocatura dello Stato, delle statistiche annuali di produttività dei magistrati in servizio presso i singoli uffici, con l'indicazione dei periodi di assenza, riconducibili all'assunzione di incarichi autorizzati.

Tali adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riguardo ai commi 1-2, pur in considerazione del tenore apparentemente ordinamentale delle norme ivi richiamate, andrebbe comunque richiesta una illustrazione degli effetti finanziari connessi all'attuazione dell'istituto del "fuori ruolo" in alternativa a quello della "aspettativa", ancorché quest'ultima sia attivata "senza assegni".

In tal senso, va infatti segnalato che anche nell'attivazione dell'istituto del fuori ruolo, giusta previsione dell'articolo 58, comma 2, del D.P.R. 3/1957, l'unità interessata non occupa posto nella qualifica del ruolo organico di appartenenza, mentre, nella qualifica iniziale del ruolo stesso, è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Ciò, significando che il posto lasciato libero dal funzionario nella relativa qualifica è utilizzabile ai fini dell'avanzamento in organico degli appartenenti al medesimo ruolo, con relativi effetti finanziari, e che la posizione lasciata "vacante" nella qualifica iniziale del medesimo ruolo, onde effettivamente operare a "compensazione" dell'attivazione dell'istituto, dovrebbe interessare posizioni effettivamente ricopribili per effetto delle

limitazioni del *turn over* e non posizioni solo teoricamente previste in pianta organica.

In merito al comma 3, va rilevato che l'intervento soppressivo, da un lato, apre la questione interpretativa della decorrenza temporale degli effetti della novella e, dall'altro, potrebbe altresì portare a concludere, secondo il metodo di interpretazione *a contrario*, che il legislatore voglia deliberatamente "escludere" anche le aspettative in corso, di fatto anticipandone la scadenza. Quando dunque venisse meno con assoluta immediatezza, causa introduzione legislativa della "esclusione" del relativo istituto, il collocamento in aspettativa, costituente presupposto dell'attribuzione di un incarico dirigenziale contrattualizzato presso un ente pubblico, si determinerebbe un caso di interruzione anticipata del rapporto lavorativo e di impedimento della naturale scadenza del contratto, certamente non per fatto o colpa del contraente privato cui fosse allora impedito portare a compimento il proprio rapporto, con la possibilità della richiesta da parte di quest'ultimo del ristoro del danno procuratogli per la perdita – non per suo fatto o colpa – del guadagno atteso dal corrispettivo negoziale pattuito con il contratto. La qual cosa implica che la soppressione del comma 3 dell'art. 8 in parola, che certamente valeva ad assicurare la decorrenza per il futuro degli effetti modificativi apportati dal comma 1 dello stesso articolo, potrebbe essere suscettibile di implicare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica¹⁸.

Sul comma 4, tenuto conto che la norma ivi prevista è associata ad una clausola di neutralità, per cui la RT si limita a ribadire che ai relativi adempimenti le amministrazioni coinvolte potranno farvi fronte avvalendosi delle sole risorse umane strumentali già previste dalla legislazione vigente, si rammenta che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme risultino associate a siffatte clausole, le stesse debbano accompagnarsi ad una RT che contenga l'illustrazione degli elementi idonei a suffragarne l'effettiva sostenibilità¹⁹.

¹⁸ Del resto, un'applicazione ad effetto immediato, con incidenza sui rapporti ancora in corso, della novella legislativa sopra descritta si manifesterebbe come una sostanziale forma di "*spoils system*" nei riguardi di tutti coloro che, nel presupposto del previsto collocamento in aspettativa, hanno incarichi dirigenziali contrattualizzati in virtù degli artt. 19 e 23-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2011. In proposito, va rammentata la giurisprudenza costituzionale (*ex multis* le Sentenze nn. 124 e 246 del 2011) con le quali la Corte ha ribadito di avere "più volte affermato l'illegittimità costituzionale di meccanismi di *spoils system* riferiti ad incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di compiti di gestione, cioè di «funzioni amministrative di esecuzione dell'indirizzo politico» (sentenze n. 224 e n. 34 del 2010, n. 390 e 351 del 2008, n. 104 e n. 103 del 2007), ritenendo, di converso, costituzionalmente legittimo lo *spoils system* quando riferito a posizioni apicali (sentenza n. 233 del 2006), del cui supporto l'organo di governo «si avvale per svolgere l'attività di indirizzo politico amministrativo» (sentenza n. 304 del 2010).

¹⁹ In proposito, va rilevato che in risposta ad esigenze informative analoghe emerse nel corso dell'esame in I lettura in V commissione, di dati ed elementi dimostrativi della neutralità della pubblicazione dei dati degli incarichi conferiti ai magistrati e agli Avvocati dello Stato e delle relative assenze dal servizio, nonché sulla produttività dei medesimi, sui siti *internet* degli uffici giudiziari, il Dipartimento della R.G.S si è limitato a formulare rinvio alle risposte che vorranno dare l'Amministrazione della Giustizia e quella dell'Avvocatura dello Stato. Tale assicurazione è stata in ogni caso fornita dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Giustizia Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.O.P., Nota cit., pagina 4; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Gabinetto del Ministro, Ufficio Bilancio, Nota del 16 luglio 2014, pagina 2.

Con specifico riferimento alle modifiche predisposte nel corso della prima lettura, non si hanno osservazioni.

Articolo 9

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)

Il comma 1, come riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. È abrogato l'articolo 1, comma 457, della legge di stabilità 2014.

Il comma 2 prevede che nell'ipotesi, invece, che il giudice decida la compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche), agli avvocati dipendenti, compresi gli avvocati dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali da parte dell'Erario.

Il comma 3, riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, ha stabilito che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

Il comma 4, anch'esso riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Il comma 5 stabilisce che i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

Il comma 6 afferma che in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013.

Il comma 7 stabilisce che i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Il comma 8 prevede che il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e

il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

Il comma 9 prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede un intervento organico di razionalizzazione del sistema di erogazione dei compensi professionali, sia nei casi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti che in quelli di pronunciata compensazione integrale delle spese stesse. La nuova disciplina produce risparmi che saranno accertati a consuntivo.

Rispetto alla versione originaria dell'articolo 9 contenuta nel d.l., la nuova formulazione dello stesso prevede che gli onorari professionali delle avvocature pubbliche rilevino ai fini del limite di 240.000 euro, di cui al d.l. n. 66 del 2014, introduce criteri diversi di limitazione degli onorari per le spese recuperate e per le spese compensate, stabilendo altresì regimi differenziati per gli avvocati dello Stato e per quelli delle altre pubbliche amministrazioni, in considerazione della diversa natura del relativo rapporto di lavoro e, quindi, della diversità di fonti di disciplina dello stesso. Come già osservato, la disciplina dell'art. 9 è suscettibile di generare risparmi che vanno valutati considerando la situazione precedente, all'emanazione del d.l. In altri termini, gli effetti finanziari della disciplina in esame vanno valutati considerando non la disciplina originaria del d.l., ma la sua assenza, tenuto conto che i risparmi associabili alla originaria stesura dell'articolo 9 non sono stati quantificati né utilizzati a copertura di altre norme, essendone stato previsto, nella relazione tecnica, l'accertamento a consuntivo.

Ad ogni modo, le modifiche introdotte in sede di conversione non sembrano suscettibili di produrre "minori" risparmi, mentre possono generarne di "maggiori", soprattutto per via di due innovazioni.

In primo luogo, come accennato, i compensi professionali sono stati ricondotti nell'ambito del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, ai fini del quale fino a ora non venivano fatte rientrare. Soprattutto per l'Avvocatura dello Stato, l'applicazione del limite in esame comporta un risparmio, in presenza di trattamenti economici superiori al suddetto limite. In secondo luogo, con riferimento specifico agli avvocati non appartenenti all'Avvocatura dello Stato, in sostituzione del limite percentuale ai compensi corrispondenti alle spese liquidate e a quelle compensate che possono essere attribuiti, è introdotto un limite complessivo per ciascun avvocato, che – in virtù del comma 7 – può al massimo raddoppiare il proprio trattamento economico.

Parte dei risparmi derivanti dalla nuova disciplina si produrrà a partire dall'adeguamento previsto dal comma 8.

Tra le disposizioni che entrano in vigore immediatamente, l'abrogazione dell'art. 1, co. 457, della legge n. 147 del 2013 può generare "minori" risparmi, che sono più che bilanciati dalla menzionata applicazione agli avvocati pubblici del limite di cui al d.l. n. 201 del 2011. Va ricordato, al riguardo, che quello operato dal citato co. 457 è un abbattimento del 25% dei compensi per spese compensate e del 25% sul 50% (cioè del 12,5%) di quelli per spese liquidate. L'applicazione del nuovo limite genera riduzioni di compensi, in particolare per gli avvocati dello Stato, superiori a quelli derivanti dal citato articolo 1, comma 457.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che dal tenore delle norme in esame sembrerebbe che le stesse siano senz'altro suscettibili di determinare effetti di risparmio, rispetto alla spesa sostenuta dalle PA in relazione ai compensi previsti dalla legge per l'assistenza legale in giudizio da parte degli Avvocati delle PA – ivi inclusi quelli dello Stato – per i quali, peraltro, a fini prudenziali, non vengono quantificati effetti finanziari dalla RT, non ci sono particolari osservazioni²⁰.

Ad ogni modo, in considerazione della riscrittura del dispositivo rispetto alla sua formulazione contenuta nel ddl iniziale, appare opportuno acquisire un chiarimento circa la portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, le cui norme appaiono delineare modalità di ripartizione delle somme recuperate per spese legali a carico delle controparti, in caso di sentenza favorevole, con particolare riferimento all'assistenza in giudizio rispettivamente prestata da avvocati di enti e a quella prestata dai legali dell'Avvocatura dello Stato.

Inoltre, un chiarimento andrebbe richiesto in merito ai riflessi finanziari derivanti dalla abrogazione (comma 1) dell'articolo 1, comma 457, della legge n. 147/2013, laddove – dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 – era stata stabilita la riduzione al 75 per cento degli onorari liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato) i cui risparmi, sarebbero dovuti già affluire annualmente in un apposito capitolo, al bilancio dello Stato, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia

²⁰ Ad ogni buon conto, si segnala che alla analoga norma di cui all'art. 1, comma 457, della legge di stabilità 2014, abrogata dal comma 1, che ha previsto una meno incisiva riduzione dei predetti compensi, sono stati invece ascritti effetti di risparmio sui saldi finanza pubblica pari a 7,3 milioni di euro (sul saldo netto da finanziare) e a 9,5 milioni di euro (su fabbisogno ed indebitamento netto) per ciascun anno del triennio 2014-2016.

finanziaria (ad eccezione degli enti territoriali e degli enti regionali del Servizio Sanitario Nazionale)²¹.

Circa poi la clausola di neutralità indicata al comma 9, va comunque sottolineato che la stessa dovrebbe essere accompagnata dalla illustrazione degli elementi e dei dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, risolvendosi contrariamente in una mera affermazione di "principio" priva di dimostrata fondatezza.

Articolo 10

(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

La norma abroga il comma 4, dell'articolo 41 della legge n. 312 del 1980 e novella il comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 734 del 1973, abolendo l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati stabilisce che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.

Si stabilisce che le norme in esame non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Infine, si modifica l'articolo 97 del TUEL, relativo alle funzioni del segretario comunale e provinciale laddove si stabilisce che il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, su richiesta dell'ente.

La RT, relativamente all'abrogazione del comma 4, dell'articolo 41, afferma che la disposizione comporta il venir meno dell'attribuzione al Segretario comunale o provinciale della quota dei proventi spettante al Comune o alla Provincia per gli atti rogati dal Segretario. Per la RT la disposizione determina un incremento delle risorse di bilancio disponibili per le amministrazioni locali.

Con riferimento alla novella al comma 2 dell'articolo 30, la RT precisa che con tale disposizione i proventi annuali dei diritti di segreteria spettano integralmente al Comune o alla Provincia, modificando il regime secondo cui tali proventi erano attribuiti nella misura del 90 per cento all'ente locale ed il restante 10 per cento affluiva al fondo di cui all'art. 42 della legge n. 604 del 1962 istituito presso il Ministro dell'interno sul capitolo di entrata 2442 (entrate derivanti dalla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) – articolo 1 (quota proventi diritti di segreteria versati da comuni e province per segretari comunali e provinciali).

La RT afferma che il disposto della normativa comporta per il bilancio del Ministero dell'interno una riduzione a regime dello stanziamento del capitolo di entrata n. 2442, articolo 1, per un importo pari a 4.000.000 di euro.

²¹ Nota di Lettura n. 20, pagina 187 e seguenti.

Tale disposizione è neutra dal punto di vista finanziario in quanto, in considerazione delle minori entrate, pari a 4 milioni di euro, sarà corrispondentemente ridotta la dotazione del programma "Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Per l'anno 2014, la RT afferma che, tenuto conto delle somme affluite all'entrata pari a euro 2.528.749, lo stanziamento del predetto programma del Ministero dell'interno è ridotto conseguentemente di euro 1.471.251, quale differenza tra lo stanziamento iniziale 2014 e le somme effettivamente acquisite.

Relativamente ai commi *2-bis* e *2-ter* la RT afferma che l'attribuzione al segretario comunale rogante di una quota dei diritti di segreteria spettante al comune comporta oneri a carico dei Comuni compensati dalle maggiori risorse loro attribuite ai sensi del comma 2.

Infine, con riferimento al comma *2-quater* la RT sottolinea il carattere ordinamentale della norma dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno ed indebitamento netto | | | |
|------------|---------------------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| < E. ext | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |
| < sp. cor. | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | |

Al riguardo, al fine di evitare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica andrebbe chiarito, in assenza di una espressa previsione normativa, in che modo verrà effettuata la corrispondente riduzione della dotazione del programma "Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per compensare la riduzione a regime dello stanziamento del capitolo di entrata n. 2442.

Inoltre, atteso che le modifiche apportate alla Camera dei deputati hanno posto degli oneri a carico dei comuni che dovranno corrispondere al segretario comunale senza qualifica dirigenziale una quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria, si evidenzia che non è determinato il limite della quota ma è stabilito soltanto che esso non debba superare un quinto dello stipendio in godimento; comunque la normativa previgente prevedeva il 75 per cento dei proventi e il limite di un terzo dello stipendio in godimento, pertanto dovrebbero determinarsi effetti di risparmio.

Articolo 11 ***(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)***

Il comma 1 modifica l'articolo 110 del TUEL aumentando al 30 per cento dei posti della pianta organica, la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire

mediante contratti a tempo determinato e prevedendo l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Se i suddetti contratti e quelli relativi all'incarico di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del TUEL, sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, è previsto il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente stabiliva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.

Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sul comma 6-*quater*, dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo per gli enti di ricerca che il numero complessivo degli incarichi dirigenziali conferibili a tempo determinato è elevato dal 10 al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dall'8 al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le precedenti percentuali (10 e 8 per cento) siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato può raggiungere il livello massimo del 10 per cento, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura e previa selezione pubblica, per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 4 dispone il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale assunti con contratto a tempo determinato anche se il loro trattamento economico è parametrato a quello dirigenziale.

Il comma 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, introduce un periodo all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di limitazioni all'assunzione, entro prestabiliti limiti, di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendo che le predette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previste ai commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.

Il comma 4-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, introduce il comma 31-*bis* all'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, prevedendo che a decorrere dal 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 in materia di riduzione delle spese del personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT relativamente ai commi 1 e 3 afferma che la disposizione, tenuto conto del carattere ordinamentale della stessa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la RT, oltre a descrivere la norma, sostiene che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto è espressamente previsto che alla relativa attuazione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La RT, riguardo ai commi da 4-*bis* a 4-*quater*, evidenzia che sono introdotte deroghe ai limiti inerenti le spese di personale per alcune categorie di Comuni, con conseguente facoltà di incrementare la spesa di personale da compensarsi comunque con corrispondente riduzione di altre voci di bilancio delle amministrazioni locali interessate, fermi restando ovviamente i vincoli del patto di stabilità interno. Pertanto, secondo la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma una mera ricomposizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

Al riguardo, relativamente agli incarichi dirigenziali conferibili a tempo determinato nel comparto enti di ricerca andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento circa la presenza delle risorse disponibili a legislazione vigente da destinare a tale finalità. In particolare, andrebbe assicurato che tale previsione non determini una riduzione dei risparmi previsti a legislazione vigente e derivante dalle misure di contenimento della spesa di personale.

Con riferimento alle deroghe ai limiti della spesa di personale a tempo determinato nei comuni in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale, in quelli colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e nei piccoli comuni per le sole spese di personale stagionale, si segnala che, pur non determinandosi riflessi negativi sui saldi di bilancio, stante la vigenza delle regole del patto di stabilità interno, la norma consente un aumento dell'incidenza della spesa di personale, con possibili riflessi negativi in termini di irrigidimento della struttura di bilancio degli enti locali, con conseguente minore manovrabilità delle spese ai fini del concorso al risanamento della finanza pubblica.

Articolo 12

(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

Il comma 1 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, presso il Ministero del lavoro un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali.

Il comma 1-*bis* prevede che una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge n. 266 del 1991, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

Il comma 2 provvede alla dotazione del Fondo, non superiore a 10 mln di euro, per l'importo di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Il comma 3 prevede che i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di comuni o altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1.

La RT illustra la norma ed aggiunge che l'eventuale parte residua dell'onere da reintegrare all'INAIL resta a carico delle PP.AA. che si avvalgono dell'attività di volontariato nell'ambito delle proprie risorse a legislazione vigente.

Al riguardo, preso atto che il Ministero del lavoro ha assicurato con nota prot. 29/3161/L del 15 luglio u.s. che "l'impiego dei 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 [...] non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse" (del Fondo sociale per l'occupazione, nds), si rileva comunque che andrebbe fornito un chiarimento circa "la parte residua dell'onere da reintegrare all'INAIL (che) rimane a carico delle PP.AA", il cui fondamento sul dato normativo non appare chiaro e che sembra configurarsi come un onere, pur eventuale, privo di quantificazione e copertura.

Andrebbe poi assicurato che le attività poste a carico dei comuni e dell'INPS dal comma 3 possano essere svolte a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Articolo 13

(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione)

L'articolo abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. L'abrogazione fa venire meno, per ogni singola opera o lavoro, l'incentivo non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara, ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Viene abrogato anche l'incentivo, pari al trenta per cento della tariffa professionale, ripartito tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che abbiano partecipato alla redazione di un atto di pianificazione.

La RT, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto della contestuale ridefinizione della disciplina in materia operata dall'art. 13-*bis* del presente decreto.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 13-*bis*.

Articolo 13-bis

(Fondi per la progettazione e l'innovazione)

La norma, nell'aggiungere alcuni commi all'articolo 93 del codice degli appalti, prevede a valere sugli stanziamenti alle opere pubbliche, l'accantonamento, da parte delle amministrazioni pubbliche, di somme da destinare ad un fondo per la progettazione e

l'innovazione in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Si prevede che con regolamento siano stabiliti i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse in questione a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, per il personale con qualifica non dirigenziale, l'importo del 50 per cento. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti costituiscono economie. I citati incentivi non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato alla realizzazione e implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

È infine prevista la possibilità di adozione di misure analoghe da parte di organismi di diritto pubblico, concessionari di lavori pubblici, società con capitale pubblico e società partecipate dagli enti locali.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la norma ripercorre in diversi i punti il contenuto dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 abrogati dal precedente articolo 13. Atteso che sembra essersi ridotta la platea dei beneficiari l'incentivo per effetto dell'esclusione del personale con qualifica dirigenziale e considerata l'introduzione della previsione di riduzione delle risorse in questione a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 14

(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)

I commi 1 e 2 concernono il differimento (dal 31 maggio 2014) al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013. Il differimento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti si provvede, infatti, mediante le risorse ordinarie attribuite dal MIUR agli atenei sedi delle procedure.

Le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura riformulano il comma 3 dell'articolo e aggiungono il comma 3-*bis*.

In particolare, viene stabilito (comma 3) che le procedure per l'abilitazione scientifica nazionale relative all'anno 2014 siano indette entro il 28 febbraio 2015 in esito alla revisione dei regolamenti che le disciplinano. Il testo originario del comma 3 sospendeva l'indizione delle medesime procedure, sempre nelle more della revisione della disciplina. Non veniva, però, fissato alcun termine.

Il comma 3-*bis* reca la revisione delle procedure per l'abilitazione scientifica disciplinate dalla legge 240/2010. In particolare, si prevede che ai settori concorsuali afferiscano almeno venti professori di prima fascia (mentre la legge 240/2010 ne prevede trenta).

Il comma 3-ter prevede che i candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1o marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.

Il comma 3-quater stabilisce che all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: « previo parere di una commissione » a: « proposta la chiamata » sono sostituite dalle seguenti: « previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere ».

Il comma 3-quinquies prevede che la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Il comma 4, infine, differisce (dal 31 ottobre 2014) al 30 giugno 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all'art. 29, co. 9, della L. 240/2010.

La RT aggiornata riferisce che la norma non comporta oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, posto che si tratta solo di attribuire alle Commissioni nazionali nominate per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale un intervallo di tempo più ampio per concludere le valutazioni. Si precisa, infatti, che i per commissari nazionali non è previsto alcun compenso, mentre per i commissari OCSE il compenso è indipendente dal termine di conclusione dei lavori. L'ammontare di tale compenso è fissato in 16.000 euro per l'intera durata biennale della commissione. La concessione della proroga non determina, quindi, alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

Quanto sopra è più chiaramente rinvenibile dalla lettura del DPR n. 222 del 2011. Il comma 4 dell'articolo 5 del DPR n. 222- del 2011 prevede espressamente che "Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario". In aggiunta a quanto sopra all'articolo 6, comma 7, terzo periodo del medesimo DPR si prevede che "Ai commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente comma è corrisposto un compenso determinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il cui onere è ricompreso tra quelli relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 5". Nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2013 sono stati già destinati € 5.000.000 per tali spese, tenuto conto che le commissioni restano in carica per il biennio 2013 – 2014. Ai sensi del comma 3, come modificato in sede di conversione, si prevede che le procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I successivi commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqües*, apportano modifiche alla Legge n. 240/2010 ed alla legge n. 230/2005, in materia di regolamentazione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di composizione e funzionamento delle relative commissioni e di valutazione della produzione scientifica. Il comma 3-*ter* prevede, infine, che i candidati che abbiano presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013, possano ripresentare la domanda a decorrere dal 1 marzo 2015 e che l'abilitazione scientifica, conseguita nelle medesime tornate, ha validità di sei anni, invece dei precedenti quattro anni. Trattandosi di norme di carattere ordinamentale, tali modifiche non determinano effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Il comma 4 prevede la proroga del termine per il piano straordinario 2012–2013 di chiamata dei professori associati, previsto nel decreto interministeriale MIUR-MEF 28 dicembre 2012, al 30 giugno 2015. Anche tale disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il citato decreto interministeriale già prevedeva la copertura del piano straordinario di chiamata: il presente intervento non modifica alcun che, se non il termine ivi fissato per l'utilizzo delle risorse.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, solo in riferimento alle integrazioni predisposte nel corso dell'esame in prima lettura, andrebbe chiarito se le spese per lo svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale relative all'anno 2014, siano già state contabilizzate anche con riferimento al loro differimento all'esercizio finanziario 2015 dovendo, in caso contrario, ritenersi che la norma determinerebbe una alterazione degli effetti da considerarsi già contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Parimenti, anche sul comma 4, andrebbe confermato che gli effetti della proroga ivi prevista siano da considerarsi integralmente contemplati dai tendenziali di spesa previsti a legislazione vigente.

Articolo 15

(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)

Il comma 1, come riformulato e integrato dal comma 1-*bis* alla Camera dei Deputati, prevede che il decreto in base al quale viene ridotta la durata dei corsi di formazione specialistica sia emanato entro il 31 dicembre 2014 e non più entro il 31 marzo 2014. Si prevede, inoltre, che gli specializzandi in corso debbano optare tra il nuovo ordinamento e

l'ordinamento previgente con le modalità determinate dal decreto previsto dall'articolo 20, comma 3-*bis*, del D. Lgs. 368/1999.

Il comma 1-*bis* stabilisce che il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 3-*ter*. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-*bis*, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-*bis* ».

Il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Tali risorse si aggiungono a quelle, anch'esse ulteriori, previste dall'art. 1, co. 424, della legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013), pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Al relativo onere si provvede:

- per il 2014, utilizzando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche – non più alimentate dal 2013 – sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del MIUR relativi alle spese di funzionamento delle scuole. Pertanto, 6 milioni di euro resteranno acquisiti all'erario;
- per il 2015, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

La RT aggiornata riferisce, sul comma 1, che la norma prevede che entro il 31 dicembre 2014, si adotti il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la riduzione della durata dei corsi di formazione specialistica per i medici.

Detta riduzione si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015.

Gli specializzandi in corso, ad eccezione di quelli che iniziano l'ultimo anno di corso nell'anno accademico 2014/2015, devono optare tra il vecchio e il nuovo ordinamento.

Sul comma 2, afferma che la norma proposta autorizza una ulteriore spesa per la formazione dei medici specialisti, nel limite di euro 6 milioni nell'anno 2014, euro 40 milioni nell'anno 2015 ed euro 1,8 milioni nell'anno 2016.

L'incremento del limite di spesa così disposto trova integrale copertura come segue:

- per euro 6 milioni nel 2014 mediante riduzione delle ri assegnazioni alle spese previste dall'articolo 7 comma 39 del DL 95/2012 dei versamenti alle entrate effettuati a valere sui conti correnti di contabilità speciale scolastica. Si precisa che ad oggi sono stati versati alle entrate euro 23 milioni, che a legislazione vigente potranno essere riassegnati alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali e che quindi verrebbero integralmente spesi nel corso dell'e.f. 2014;
- per euro 40 milioni nel 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

- per euro 1,8 milioni nel 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle università.

Ciascun anno saranno attivati corsi nella misura consentita dal limite di spesa disponibile, incluso l'incremento disposto dalla norma in esame.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori e minori spese correnti/maggiori entrate tributarie e contributive (effetti indotti):

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | | Fabbisogno | | | | | Indebitamento netto | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Borse stu. Spec. Med.(co.1) | 6 | | | | | 6 | | | | | 6 | | | | |
| >Oneri riflessi(co.1) | | | | | | 1,8 | | | | | 1,8 | | | | |
| Borse di stud. Spec. Med.(co.1) | -6 | | | | | -6 | | | | | -6 | | | | |
| Borse stu. Spec. Med.(co.2) | | 40 | 1,8 | | | | 40 | 1,8 | | | | 40 | 1,8 | | |
| > Oneri riflessi (co.2) | | | | | | | 12 | 0,5 | | | | 12 | 0,5 | | |
| Riduzione FISPE (co.2) | | -40 | | | | | -40 | | | | | -40 | | | |
| Rid. F.O. uni. (co.2) | | | -1,8 | | | | | -1,8 | | | | | -1,8 | | |

Al riguardo, premesso che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 è configurata sotto forma di limite massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti gli elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse ivi indicate rispetto ai fabbisogni formativi previsti; fornendosi, in tal senso, anche gli elementi di valutazione in merito alla fondatezza degli effetti di spesa contabilizzati, distintamente, nel 2014, e nel biennio 2015 – 2016²².

Per i profili di copertura, posto che per il 2014 l'onere è compensato integralmente dalle risorse relative al riversamento al bilancio delle giacenze di c.s. degli istituti scolastici, in relazione alla disposta chiusura delle relative contabilità, e che la RT fornisce il dato preciso del riversamento attualmente operato (pari a 23 milioni di euro), andrebbe in ogni caso confermato che tali risorse non risultino già vincolate ad un utilizzo previsto dalla legislazione vigente per il medesimo anno.

Poi, sulle annualità 2015 e 2016, dal momento che gli effetti di maggiore spesa sono compensati, rispettivamente, dalla riduzione del FISPE (40 milioni di euro) e dalla riduzione del Fondo ordinario per il finanziamento ordinario delle

²² Va segnalato che nel corso dell'esame in I lettura presso la Camera dei Deputati, ad una richiesta di specifici elementi di chiarificazione in merito all'incremento di spesa previsto per il 2015, per 40 milioni di euro, e per il 2016, per 1,8 milioni di euro, il Dipartimento della R.G.S ha riferito che "i predetti importi tengono conto della numerosità, differenziata, degli specializzandi (e quindi degli oneri connessi) che il Ministero della salute e il MIUR intendono ammettere al primo anno di corso negli anni di riferimento, prevedendo un numero consistente nell'aa. 2013/2014 (ancora da attivare) con una ricaduta, in termini finanziari, sugli esercizi 2014 e 2015. Si fa presente, in ogni caso, che i decreti interministeriali che annualmente individuano il numero di specializzandi da ammettere al primo anno di corso, tengono necessariamente conto delle risorse disponibili in ciascun esercizio."Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.O.P., Nota cit., pagina 4.

università, andrebbero richieste conferme in merito alla effettive disponibilità delle risorse di cui trattasi libere da impegni già perfezionati, nonché in merito al fatto che le rimanenti risorse risultino adeguate a far fronte ai fabbisogni previsti dalla legislazione vigente.

Sulla integrazione apportata al comma 1-*bis*, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 prevede poi che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le corrispondenti entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

Il comma 3-*bis* modifica l'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della normativa comunitaria in materia di ammissione alle scuole specialistiche di medicina, a cui dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università ».

La RT aggiornata si limita a riferire sul comma 3 che la norma prevede che i concorrenti ai corsi di specializzazione medica versino un contributo di massimo 100 euro per la partecipazione alle prove di ammissione, detto contributo è versato alle entrate dai concorrenti, per essere riassegnato allo stato di previsione del MIUR. La norma comporta quindi spese esattamente pari alle maggiori entrate assicurate.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il dispositivo ivi previsto prefigura un meccanismo di "riassegnazione" di maggiori entrate alle finalità di spesa del MIUR, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, per gli aspetti di quantificazione, anche al fine di valutare l'impatto finanziario della misura, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di una stima debitamente certificata degli effetti riconducibili al diritto di segreteria previsto dalla norma in esame, al fine di valutarne l'impatto prevedibile sui tendenziali di entrata e di spesa.

Sul comma 3-*bis*, il cui tenore è evidentemente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Capo II
Misure in materia di organizzazione della PA

Articolo 16
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, apporta alcune modifiche alla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi. In particolare, si stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta, o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

La RT, oltre a descrivere la disposizione, afferma che per i dipendenti tenuti a riversare il compenso all'amministrazione o alla società di appartenenza il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate deve essere riconosciuto dalle società nel rispetto del limite di spesa individuato dal presente articolo. La RT, infine, sottolinea che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che gli oneri derivanti dalla corresponsione delle coperture assicurative e dal rimborso delle spese devono comunque rispettare il limite, posto a decorrere dal 2015, del costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, non superiore all'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 17
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

Il comma 1 prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici e a quelli privati, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione di tali enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. La predisposizione del sistema informatico è a cura del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il quale vi provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il sistema è alimentato dalle amministrazioni statali vigilanti, le quali inseriscono sia i dati relativi agli enti vigilati, sia le proposte di razionalizzazione in ordine a tali enti. Decorsi tre

mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alle amministrazioni che non provvedono a inserire i dati e le proposte relativi agli enti vigilati entro tre mesi dall'abilitazione all'inserimento delle informazioni richieste nel sistema informatico è fatto divieto di compiere atti relativi agli enti vigilati, inclusi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

Il comma 2 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di predisporre un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, con la finalità di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali delle attività delle amministrazioni statali. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati nel sistema, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

Il comma 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che i dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione.

Il comma 2-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che entro il 15 febbraio 2015 siano pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) – la quale monitora gli immobili e gli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato - confluiscono le informazioni relative al costo annuo del personale utilizzato da enti pubblici economici, aziende che producono servizi di pubblica utilità, società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, pubbliche amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato e all'elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime. Al Dipartimento della funzione pubblica è in ogni caso garantito l'accesso alle suddette informazioni contenute nella banca dati del Dipartimento del Tesoro, ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

Il comma 4 introduce disposizioni finalizzate all'acquisizione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso le banche dati già esistenti ovvero su apposita richiesta di invio. Con decreto ministeriale si determinano le modalità di invio e i contenuti delle informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare. Infine, si prevede la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco delle amministrazioni pubbliche adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione.

Conseguentemente, il comma 5 abroga a partire dal 1° gennaio 2015 le disposizioni in materia di pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche, recate dai commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

La RT relativamente alla predisposizione di un sistema informatico di cui ai commi 1 e 2, afferma che agli oneri derivanti dalla disposizione, di modesta entità e per il solo anno 2014, si provvede con le risorse a disposizione del Dipartimento per la funzione pubblica.

Con riferimento ai commi da 3 a 5 la RT rileva che le disposizioni mirano a concentrare in un'unica banca dati le informazioni relative alle società partecipate pubbliche, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti in capo alle Amministrazioni, incrementare e migliorare le informazioni disponibili. L'accorpamento delle tre rilevazioni e la conseguente costituzione di una sola banca dati non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto sono utilizzate le risorse già previste a legislazione vigente per le tre distinte rilevazioni. La RT evidenzia che l'unificazione delle tre citate rilevazioni rappresenta un semplificazione e riduzione di oneri in capo a circa 11.000 Amministrazioni pubbliche (riduzione dei tempi e dei costi di immissione dei dati) che adempirebbero attraverso un solo applicativo. Infine, la costituzione di un'unica banca dati permetterà una migliore conoscibilità del fenomeno, prefigurando così una più tempestiva capacità di correzione di eventuali anomalie che compromettono gli equilibri di finanza pubblica.

Infine, per la RT le modifiche apportate in prima lettura, volte a regolamentare le modalità di consultazione dei dati e a rendere più cogenti gli obblighi di inserimento degli stessi da parte delle amministrazioni, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, ha condiviso l'osservazione emersa alla Camera dei deputati che l'applicazione di un sistema sanzionatorio in caso di inerzia da parte delle amministrazioni statali che non provvedono a inserire i dati, impedisce il corretto afflusso di risorse in capo ad enti incolpevoli e che svolgono anche attività nell'interesse pubblico. Si ribadisce quindi che un tale sistema sanzionatorio potrebbe pregiudicare il regolare esercizio di funzioni pubbliche con possibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio, anche alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con riferimento all'implementazione dei sistemi informatici, della banca dati unica e della mole di dati da far confluire presso la predetta banca dati, al fine di verificare la modesta entità delle risorse da utilizzare allo scopo e la sufficienza delle risorse già previste a legislazione vigente. Sul punto si segnala che il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si è limitato ad osservare che l'unificazione in una sola banca dati delle informazioni relative alle società partecipate pubbliche, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla stessa si provvederà utilizzando le risorse già stanziare per il funzionamento e l'implementazione dei sistemi applicativi preesistenti.

Articolo 17-bis
(Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente)

L'articolo prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

La RT aggiornata afferma che la disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 non possano richiedere ai cittadini informazioni e dati già presente nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

La norma ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 18
(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)

Il comma 1 stabilisce che, Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° ottobre 2014, sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

Il comma 1-bis prevede che entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

Il comma 2 prevede la soppressione delle sezioni staccate della giustizia amministrativa nelle regioni Emilia Romagna, Abruzzi e Lazio, mediante l'abrogazione dal 1 luglio 2015 del comma 3 dell'art. 1 della legge sui TAR (L. n. 1034 del 1971).

Il comma 3 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Con integrazione approvata dalla Camera dei Deputati è stato prevista la soppressione del Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.

72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.

Il comma 4 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre il testo previgente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di una specifica struttura di missione; l'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi.

La RT aggiornata afferma che il dispositivo, nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei Tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-*bis*, è innanzitutto volto a razionalizzare l'attività dei Tribunali amministrativi regionali mediante la soppressione delle sezioni staccate aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano, per cui si prevede il conseguente accentramento del contenzioso ivi pendente presso il Tribunale amministrativo della relativa regione ed il trasferimento al medesimo delle risorse umane e finanziarie. Eventuali risparmi potranno essere verificati solo a consuntivo. Inoltre, il comma 1-*bis*, prevede che entro il 31 dicembre 2014 il Governo presenti alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei Tribunali amministrativi regionali alla quale viene allegato un piano di riorganizzazione contenente misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa. Trattasi di disposizioni aventi carattere ordinamentali insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

Viene, altresì, disposto che a decorrere dal 1° luglio 2015, vengano soppresse le sezioni staccate di TAR istituite nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio ed Abruzzo.

Viene prevista la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova ed il trasferimento delle funzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dispone, altresì, la soppressione del Comitato tecnico di magistratura, organo strumentale del Magistrato delle acque. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 sono individuate le funzioni già esercitate dal summenzionato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla detta città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

È inoltre modificata la disposizione relativa alla Cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana prevedendo che la presidenza è attribuita al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia specifici effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, sui commi 1-2, premesso che mediante la soppressione delle sezioni staccate della giustizia amministrativa, ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano, appare evidente che si determinano le condizioni per un incremento del contenzioso di cui dovrà farsi carico o il Tribunale amministrativo della relativa regione, sia pure accompagnato dal trasferimento delle risorse umane e finanziarie delle sedi soppresse, andrebbe tuttavia confermato che, proprio per effetto delle relative trasferimenti delle risorse umane, non si determinino anche effetti "aggiuntivi" di spesa connessi al riconoscimento di trattamenti indennitari e/o di trasferta al personale di magistratura ed amministrativo coinvolto nel riordino.

Analoghe riflessioni andrebbero richieste in merito agli effetti derivanti dalla soppressione delle sezioni staccate dei TAR nelle regioni Emilia Romagna, Abruzzi e Lazio.

In relazione al comma 1-*bis*, dal momento che ivi la norma si limita a prevedere entro il 31 dicembre 2014 il Governo presenti alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei Tribunali amministrativi regionali alla ai fini dell'adozione di un piano di riorganizzazione contenente misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, invece, posto che dalla soppressione del magistrato delle acque e dal trasferimento delle relative funzioni al Provveditorato delle opere pubbliche competente per territorio (Lombardia), dovrà pertanto sostituirsi l'articolazione periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, per chi la RT prevede che il medesimo dovrà provvedervi, con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che alla disposizione e senza nuovi o maggiori oneri, va sottolineato che l'affermazione di neutralità pur riportata dalla RT, in assenza peraltro di dati illustrativi a conferma, non appare di per sé sufficiente a provare l'effettiva invarianza d'oneri.

In tal senso, andrebbe perciò valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che andrebbe peraltro suffragata da una specifica RT recante l'illustrazione degli elementi e dati da cui sia possibile trarre elementi di valutazione in ordine alla effettiva sostenibilità della medesima. Nel caso in esame, andrebbe fornito pertanto un quadro illustrativo delle risorse umane e strumentali attualmente in dotazione all'ufficio del Magistrato delle acque, destinato ad essere trasferito agli organi del ministero delle infrastrutture, ed agli effetti che conseguiranno al trasferimento del relativo carico di lavoro al

provveditorato alle opere pubbliche della regione Lombardia. A tal fine fornendosi ogni assicurazione in merito all'adeguatezza del relativo ufficio a far fronte ai relativi compiti, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In merito all'integrazione approvata al comma 3 nel corso dell'esame in prima lettura, si segnala che la norma, sopprimendo l'ufficio del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, con il trasferimento delle relative funzioni, compiti ed attribuzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, demanda ad un successivo DPCM anche l'individuazione di specifiche funzioni relative alla tutela idrogeologica della laguna di Venezia, già esercitate dal citato magistrato delle acque, che dovranno essere trasferite alla Città metropolitana di Venezia, con l'individuazione delle risorse umane e strumentali da assegnare alla medesima Città metropolitana in relazione a tali funzioni.

Sul punto, premesso quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbe chiarito che il trasferimento delle risorse strumentali alle amministrazioni riceventi le relative funzioni, interessi anche quelle "finanziarie"; poiché, diversamente, le medesime amministrazioni si troverebbero a gestire le relative funzioni senza le necessarie risorse finanziarie.

Quanto al comma 4, premesso che la norma ivi prevista si limita a d una modifica ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 19

(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione)

Il comma 1 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d'ora in avanti Codice), e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 2 dispone il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il comma 3 prevede che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla: *a)* il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; *b)* la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; *c)* la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

Il comma 4 afferma che il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previo

parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede che in aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione: *a)* riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; *a-bis)* riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale; *b)* salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Il comma 5-*bis* prevede che per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.

Il comma 5-*ter* stabilisce che nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

Il comma 6 prevede che le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. È stabilito che le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

Il comma 7 stabilisce che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'*Expo* Milano 2015 ed alla Società *Expo* 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. È previsto che il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnali all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste al citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo.

Il comma 8 prevede che, nelle more dell'approvazione del piano di riordino, il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione provveda allo svolgimento dei compiti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici attribuiti dal comma 2 e degli ulteriori compiti assegnati dal comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità.

Il comma 9 stabilisce che al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della *performance*, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È previsto che con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 10 afferma che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della *performance*, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; e) raccordo con il sistema dei controlli interni; d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati; e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

Il comma 11 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*.

Il comma 12 stabilisce che il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.

Il comma 13 afferma che all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.

Il comma 14 che prevede la soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

Il comma 14-*bis* prevede che le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 15 stabilisce che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.

Il comma 16 afferma che dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT aggiornata riferisce che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 disciplinano la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento delle relative funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP nelle more dell'approvazione del piano di riordino dell'ANAC.

Tale piano dovrà essere presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre 2014 e dovrà prevedere:

- a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni trasferiti all'ANAC (il personale di ruolo dell'AVCP, alla data del 31 marzo 2014, è pari a 301 unità; per quanto concerne le risorse finanziarie, l'AVCP, dall'anno 2013, non gode di contributi statali e le entrate sono costituite da contributi versati dai soggetti vigilati, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, pari a euro 52.310.000 nel 2013); inoltre, si prevede che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli di altre

amministrazioni pubbliche, confluisca in un unico ruolo insieme al personale della soppressa AVCP;

- b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
- c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

Il comma 5 (nuove funzioni dell'Autorità anticorruzione) alla lett. *a-bis*) dispone che ciascun avvocato dello Stato sia tenuto a trasmettere una segnalazione all'Autorità, qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di violazioni, anomalie o irregolarità in materia di contratti pubblici.

I successivi commi *5-bis* e *5-ter* individuano le competenze del Tribunale in composizione monocratica e il contenuto della relazione predisposta dall'Autorità nazionale anticorruzione in merito all'attività svolta, indicando le criticità che rendono l'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.

Dall'operazione di soppressione conseguono risparmi in termini di spesa per gli organi istituzionali dell'AVCP pari a circa 1.535.850,75 di euro annui. Ulteriori risparmi scaturiranno, a regime, dalla razionalizzazione delle funzioni amministrative.

La quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dall'anno 2015.

Al comma 9 si prevede il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance di cui al D. Lgs. n. 150/2009, attualmente attribuito all'Autorità Nazionale anticorruzione.

Con il successivo comma 10 si dispone che il Governo riordini le predette funzioni, prevedendo, inoltre, che ai fini del riordino della disciplina in materia di valutazione della performance possano essere utilizzate con finalità premiali le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del DL 98/2011.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Si dispone, altresì, il trasferimento delle funzioni in materia di prevenzione e corruzione dal Dipartimento della funzione pubblica all'autorità nazionale anticorruzione.

Il comma *14-bis* prevede, ad invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, che le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma trova fondamento nella delega attribuita con DPCM 23 aprile 2014 al Ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. L'atto di delega dispone espressamente che "al Ministro sono altresì delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato". Il quadro normativo in materia risale al decreto legislativo n. 286/1999. L'art. 7, comma 2 affidava al Comitato tecnico scientifico un ruolo di sostegno al Presidente del Consiglio dei Ministri, o all'Autorità politica del Governo all'uopo delegata, "per assicurare la coerenza tra programma di governo e pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo". L'articolo 8 del medesimo decreto disponeva che la direttiva annuale dei singoli Ministri, documento base per la programmazione, dovesse essere emanata in coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale atto, da considerare il primo momento della pianificazione strategica, deve potersi quindi ricondurre direttamente alla delega del Ministro per consentire la piena corrispondenza e il raggiungimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo tra programma di Governo e programmazione strategica dei Ministeri. L'art. 19, comma 9, ha trasferito, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione, nella sfera istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica le funzioni prima esercitate dalla ex CIVIT in materia di misurazione e valutazione della *performance* di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 150/2009.

Il comma 10 prevede la rimodulazione dei predetti compiti mediante regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 400/88, sulla base di alcune norme generali fissate dallo stesso comma. Il citato atto normativo, invece, nulla dispone circa la riattribuzione dei compiti (affidati in passato alle cure del CTS) in materia di "controllo strategico" e soprattutto quei compiti che il CTS svolgeva per assicurare la "coerenza tra programma di governo e programmazione strategica dei Ministeri, in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo".

Ciò stante, per consentire il pieno esercizio della delega del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, si rende necessario attribuire al competente Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i compiti di supporto all'Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di pianificazione strategica nelle amministrazioni dello Stato.

Dall'applicazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, preliminarmente all'esame dei profili di stima e valutazione dei possibili effetti finanziari derivanti dal riordino indicato ai commi 1-8, va rilevato che il richiamato dispositivo, unitamente alla norma di cui al comma 9, è retto da una clausola di neutralità (comma 16), di cui tuttavia la RT fornisce solo in parte gli elementi necessari a valutarne appieno l'effettiva sostenibilità e, più in generale, indispensabili ad apprezzare gli effetti finanziari "complessivi" delle norme in esame.

Sul punto, pur considerando le risposte fornite dal Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame in prima lettura²³, andrebbe perciò richiesta una integrazione alla RT contenente l'illustrazione degli elementi e dei dati, nonché informazioni circa la tempistica di realizzazione del riordino in questione, e di impatto dei connessi risparmi attesi (indicati espressamente dalla norma pari ad almeno il 20 per cento delle spese di funzionamento e delle retribuzioni accessorie), dal momento che ivi si prevede il passaggio delle competenze e delle risorse alla neo istituita Autorità ed il coinvolgimento delle strutture della presidenza del consiglio (Dipartimento della Funzione pubblica) per le funzioni in materia di misurazione delle *performances*.

A tale proposito, venendo ai profili di stretta quantificazione, premesso che la neo istituita ANAC dovrà operare nei suoi compiti avvalendosi innanzitutto delle risorse umane e strumentali dell'ex Autorità dei lavori pubblici, pur considerando che la RT fornisce un quadro di sintesi di principali dati organizzativi e finanziari, nonché una prima valutazione degli risparmi annui conseguenti alla soppressione degli incarichi di vertice e alla riduzione dei costi di funzionamento e del trattamento economico accessorio del personale pari al 20 per cento, va sin da subito affermato che riordini di tale portata andrebbero suffragati da un quadro esauriente dei elementi da considerare per una valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, sia pure a partire solo dal 2015.

In tal senso, pur considerando che il prospetto riepilogativo non associa effetti al riordino in esame, una prima valutazione attiene alla concreta possibilità che, per i propri compiti istituzionali, anche l'ANAC potrà avvalersi delle risorse ad oggi tratte dall'Autorità dei lavori pubblici, in relazione ai contributi previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti "vigilati", dal momento che tali risorse costituiscono di fatto l'ammontare delle risorse disponibili per le attribuzioni della cessata Autorità dei lavori pubblici (52,3 milioni di euro annui).

Inoltre, un chiarimento andrebbe altresì richiesto circa l'adeguatezza dell'organico della cessata Autorità dei lavori pubblici, rispetto ai compiti e ai

²³ In tal senso, il Dipartimento della R.G.S si è limitato a ribadire che il dispositivo è corredato da un'apposita clausola di invarianza e che il trasferimento delle funzioni in materia di misurazione delle *performances* alla Funzione pubblica dovrà accompagnarsi ad un riordino delle medesime funzioni. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, Nota cita. Pagina 5.

relativi fabbisogni organici, previsti invece per le attività dell'ANAC, dovendo in tal senso fornire una quadro di "massima" delle previste esigenze professionali, distintamente per livelli di inquadramento, rispetto a quelle effettivamente disponibili nell'ambito del riordino in esame di cui la RT fornisce il solo numero complessivo delle unità.

Un'ulteriore riflessione andrebbe poi condotta in merito alla concreta possibilità di operare una riduzione di almeno il venti per cento annuo dei trattamenti accessori spettanti al personale transitato al nuovo organismo, nonché in merito alla concreta possibilità di produrre una analoga riduzione delle spese di funzionamento tenuto conto dei fabbisogni tecnici ed organizzativi del nuovo organismo.

In merito poi al comma 9, dal momento che ivi si prevede il transito alla Funzione Pubblica delle funzioni oggi attribuite all'ANAC in materia di misurazione delle *performance* delle PA, occorre inoltre soffermarsi sulla norma che stabilisce espressamente la possibilità di attivazione del comando *et similia* da altre PA, in favore della citata Funzione Pubblica, ai fini della copertura dei relativi fabbisogni, ove indispensabili all'espletamento dei nuovi compiti previsti dalla norma in esame.

Sul punto, oltre a rammentare quanto stabilito espressamente dall'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I., circa il gravame dell'onere retributivo per il personale comandato, va sottolineato che il previsto avvalimento di risorse umane già scontate nelle dotazioni previste a legislazione vigente, prefigura perlomeno le condizioni per l'insorgere di nuovi fabbisogni organici in capo alle amministrazioni di originaria appartenenza del personale comandato, a cui si dovrà prima o poi fare fronte nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla disciplina del *turn over*.

Quanto infine alle integrazioni predisposte nel corso dell'esame in prima lettura, si osserva che la modifica del comma 3, lett. a), comporta l'immissione nel ruolo unico dell'Autorità anticorruzione anche di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa gli effetti finanziari aggiuntivi che potrebbero derivare dal descritto meccanismo di ripartizione del personale, posto che esso risulterà destinato ad essere inquadrato nell'unico ruolo organico della "nuova" autorità.

In merito alla modifica del comma 10 (premieria nella valutazione delle *performance* nelle pubbliche amministrazioni), andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla compatibilità della finalizzazione di spesa con gli effetti finanziari da considerarsi già scontati a normativa vigente.

Infine, andrebbe chiarito se i nuovi compiti attribuiti all'Autorità anticorruzione (ANAC) possano essere effettivamente esercitati ad invarianza di

oneri, come pure previsto dal comma 16, anche alla luce delle integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura²⁴.

In proposito, sul comma 14-*bis*, dal momento che la norma non prevede, unitamente all'attribuzione delle funzioni, il contestuale trasferimento delle risorse in precedenza adibite alle medesime presso le altre amministrazioni, andrebbe perciò espressamente escluso che il trasferimento dei compiti possa determinare un impatto suscettibile di riflettersi sui fabbisogni finanziari della struttura interessata. In tal senso, va ribadito ancora una volta che la mera apposizione di una clausola di neutralità non è mai di per sé sufficiente garanzia dell'assenza di oneri aggiuntivi, se non alla luce di elementi e di dati contenuti in una apposita RT che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Articolo 20 **(Associazione Formez PA)**

L'articolo prevede al comma 1 che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.

Il comma 1-*bis* stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT aggiornata riferisce che l'articolo prevede lo scioglimento dell'Associazione Formez PA e la nomina di un Commissario straordinario. Restano in carica solamente l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario straordinario, entro il 31 ottobre 2014, predispone un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che deve salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individuare eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali risparmi potranno determinati in esito all'approvazione del piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali.

²⁴ In particolare, si fa riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito ai commi 5 e 15 che riguardano gli obblighi connessi alla trasmissione, da parte degli avvocati dello Stato, di segnalazioni su violazioni, anomalie o irregolarità in materia di contratti pubblici (comma 5) e l'attribuzione all'ANAC delle funzioni attualmente esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e di definizione dei modelli per i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (comma 15).

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la norma si limita a prevedere la proposta di scioglimento dell'associazione Formez ai fini della nomina di un Commissario straordinario del medesimo organismo associativo, ai fini della elaborazione di una piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni statali e territoriali che tenga conto dell'obiettivo della salvaguardia dei livelli occupazionali, andrebbero solo a richiesti chiarimenti in merito a i compensi previsti per il suddetto commissario e alle relative risorse per farvi fronte²⁵.

Ad ogni buon conto, per i profili di interesse, si segnala che l'organismo associativo in questione è contemplato nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche ai fini del SEC95 (Sottosettore *Enti produttori di servizi economici*).

Sul comma 1-*bis*, andrebbero richiesti i dati e gli elementi di riscontro circa la sostenibilità della invarianza d'oneri, come stabilito espressamente dalla legge di contabilità, atteso che diversamente la clausola ivi indicata si pone come mera affermazione di principio priva di dimostrata fondatezza.

Articolo 21 ***(Unificazione delle Scuole di formazione)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziare e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

Il comma 2 modifica la composizione del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione, dettata dall'articolo 6 del d.lgs. 178/200970, al fine di introdurre i rappresentanti delle Scuole soppresse. A tal fine, si prevede che le parole: « da due rappresentanti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « da tre rappresentanti nominati dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal

²⁵ In proposito, a fronte di analogo interrogativo formulato nel corso dell'esame in commissione durante l'esame in prima lettura, il Dipartimento della R.G.S si è limitata a riferire che i compensi per il Commissario straordinario graveranno sul "bilancio" del FORMEZ medesimo non fornendo indicazioni in merito alle risorse disponibili a tal fine. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.O.P., Nota cit. pagina 5.

Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto da Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Il comma 3 prevede che la Scuola adegui il proprio ordinamento ai due principi, senza indicare con quale atto debba essere fatto tale adempimento. In base all'attuale formulazione del testo e all'ordinamento della Scuola, sembrerebbe necessario procedere con delibere del Presidente.

Il comma 4 dispone che i docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del D.L. n. 97 del 2008, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi è applicato lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 disciplina in parte la destinazione del personale non docente in servizio presso le Scuole soppresse e le sedi soppresse della SNA, distinguendo due ipotesi:

1. il personale che si trova in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi rientra nelle amministrazioni di provenienza entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;

2. il personale in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche se in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle pubbliche amministrazioni con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in soprannumero. Si prevede, in tal caso, un criterio di preferenza per le amministrazioni aventi sede nella stessa regione in cui è sita la sede periferica.

In ogni caso, al personale trasferito si applica il trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione, a fronte di ciò, lo stesso personale mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle risorse finanziarie e strumentali da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.

La RT aggiornata riferisce che in un'ottica di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali e di contenimento della relativa spesa, il presente articolo elimina la duplicazione degli organismi esistenti, fornendo al contempo adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali. In particolare, si dispone la soppressione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Istituto diplomatico «Mario Toscano», della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), del Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché l'eliminazione di tutte le sedi periferiche, comprese le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e le relative funzioni sono trasferite alla

SNA. Sempre in un'ottica di razionalizzazione della spesa viene, inoltre, previsto che, nell'ambito dell'unificazione delle Scuole di Formazione della Pubblica Amministrazione, con contestuale soppressione della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, ai docenti ed i ricercatori dei ruoli ad esaurimento della SSEF che svolgono incarichi a tempo pieno ovvero a tempo definito, è applicato il trattamento giuridico dei professori e ricercatori universitari.

Al riguardo, in sede di conversione del decreto-legge, modificando il medesimo comma 4 è stato precisato che il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. È inoltre prevista apposita clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della disposizione potranno essere verificati solo a consuntivo, in ogni caso il comma 1 prevede l'acquisizione all'entrata del venti per cento delle risorse finanziarie già stanziata e destinate all'attività di formazione, riassegnando il restante ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il comma 6, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite. Al riguardo, in sede di conversione del decreto-legge, modificando il comma 6, è stato previsto che, nelle more dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi sono regolate da accordi conclusi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la SNA e le amministrazioni di riferimento degli organismi soppressi, senza arrecare pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le medesime Scuole di formazione.

La disposizione transitoria non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo limitata alle attività già autorizzate entro i limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Il comma 6, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Il secondo periodo del comma dispone che fino all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le attività formative e amministrative

degli organismi soppressi ai sensi del comma 1, dell'articolo 26 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 214, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.

La disposizione recata ha carattere organizzatorio-ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la modifica di cui al comma 2, n. 2), apportata nel corso della prima lettura, viene rideterminata la composizione del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione, restando comunque invariato il numero complessivo di componenti previsto dalla vigente normativa.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero innanzitutto acquisiti elementi volti a confermare la coerenza fra la disposizione che riduce del 20 per cento le risorse già stanziare per le attività di formazione da destinarsi alla SNA e l'altra che prevede il mantenimento, fino alla loro naturale scadenza, dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organismi soppressi, atteso che la risposta fornita sul punto dal Dipartimento della R.G.S, nel corso dell'esame svolto in prima lettura, evidenzia che l'esatta quantificazione delle risorse e una prima valutazione circa l'idoneità delle stesse a far fronte ai fabbisogni derivanti dalla prosecuzione dei rapporti di lavoro a t.d. sarà possibile solo al momento della adozione dei relativi D.P.C.M.²⁶.

Sul punto, andrebbe invece chiarito sin da subito se le residue risorse a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione (ossia l'80 per cento dei finanziamenti in precedenza stanziati per le attività di formazione) siano sufficienti a garantire la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro sino alla loro naturale scadenza, atteso che i profili di valutazione dell'impatto finanziario delle nuove norme costituiscono tratto esclusivo della decisione legislativa, eludibile solo in presenza di deleghe di particolare complessità.

In merito al comma 2 – che prevede l'incremento del numero dei componenti del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione – non si formulano osservazioni nel presupposto che le eventuali maggiori spese si intendano compensate dal venir meno delle spese connesse al funzionamento degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di

²⁶ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Nota cit. pagina 6.

soppressione. In proposito appare comunque opportuno acquisire la conferma del Governo.

Un approfondimento va poi condotto circa la prevista applicazione ai docenti delle scuole dello *status* giuridico e del trattamento economico previsto per i docenti universitari aventi pari anzianità (comma 4), atteso che la norma prefigura non solo la "parametrazione" al relativo trattamento economico, ma anche l'assimilazione del relativo regime normativo.

In tal senso, per i profili di copertura, lungi perciò dal poter attendere l'emanazione del DPCM, andrebbe richiesta sin da subito una dettagliata integrazione alla RT, in ordine alla prevista omogeneizzazione dei docenti delle scuole dell'Amministrazione, rispetto a quello ad oggi previsto per il personale docente e ricercatore delle Università avente analoga anzianità di carriera, dal momento che ciò potrebbe determinare effetti di incremento della spesa anche a a regime, in ragione dell'assimilazione non solo al trattamento economico in godimento a quello del docente universitario con pari anzianità, ma anche a regione a ragione dell'assimilazione dello *status* giuridico dei docenti *de quo*, con quello dei docenti universitari di ruolo. Per i quali, come noto, il trattamento economico è strettamente e normativamente correlato ad una progressione calibrata sull'anzianità.

Sul punto, in considerazione della particolare cautela che la stessa legge di contabilità pone in riferimento alla esigenza di condurre un attento esame delle implicazioni finanziarie delle norme in materia di personale, sembrerebbe necessaria l'acquisizione dei necessari chiarimenti da parte del Governo circa la postata della estensione dello status proprio dei docenti universitari a quello delle scuole dell'Amministrazione.

Sul comma 6, in assenza di una specifica clausola di neutralità, andrebbe richiesto un chiarimento da parte del Governo circa l'effettiva possibilità per la SNA di proseguire le attività già avviate dalle Scuole soppresse a fronte di una riduzione, pari al venti per cento versate all'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione.

Articolo 21-bis ***(Riorganizzazione del Ministero dell'interno)***

L'articolo prevede che in conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il nuovo regolamento di organizzazione del dicastero di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione prevede il differimento del termine entro cui procedere alla riduzione degli assetti organizzativi in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 95/2012, da definire entro il 31 ottobre 2014. A tal fine, il Ministero dell'interno predispone entro il 31 dicembre 2014 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, differendo il termine di cui all'art. 2, comma 11, lett. b) del decreto-legge n. 95 del 2012 al 31 dicembre 2014.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la RT allegata al decreto-legge n. 95/2012, ha affermato che la riduzione degli assetti amministrativi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge è suscettibile di determinare risparmi di spesa che sono verificabili solo a consuntivo, appare comunque necessario che sia chiarito se nei tendenziali di spesa per il 2014 e per il 2015 siano già stati registrati risparmi in relazione a tale riordino. In tal senso, andrebbe inoltre chiarito se il processo di riordino possa poi subire ulteriori ritardi in connessione con il differimento del termine previsto dalla norma in esame.

Articolo 22 ***(Razionalizzazione delle autorità indipendenti)***

Il comma 1 esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità. Tale divieto di nomina vige per due anni dalla cessazione dell'incarico e, in caso di violazione, ne comporta la decadenza. Il divieto riguarda i componenti delle seguenti autorità:

- Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm, 1990);
- Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob, 1974);
- Autorità di regolazione dei trasporti (2013);
- Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeeg, 1995);
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom, 1997);
- Garante per la protezione dei dati personali (1996);
- Autorità nazionale anticorruzione (Anac, 2009);
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP, 1993);
- Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (1990).

Il comma 2 – con l'introduzione di un nuovo articolo 29-*bis* alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 – introduce per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza né con società controllate da questi ultimi. Viene altresì specificato che i contratti conclusi in violazione di tale norma sono nulli. È stabilito che le disposizioni si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

Il comma 3 estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il regime delle incompatibilità successive, già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'art. 2, co. 9, della L. 481/1995. Tale disposizione, infatti, vieta ai componenti, per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

Il comma 4, introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie autorità indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure. Allo stesso tempo, si sancisce la nullità di tutte le procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 e prima della stipula della convenzione, o in violazione degli obblighi indicati in precedenza nonché delle successive eventuali assunzioni, mentre restano valide le procedure concorsuali in corso alla data del 26 giugno 2014.

Il comma 5 dispone che dal 1° luglio 2014, gli organismi richiamati provvedano, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad effettuare una riduzione non inferiore al 20% del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2014 le autorità di cui al comma 1 (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) riducono la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al fine di rispettare tali limiti.

Il comma 7 stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. Dall'applicazione di tale disposizione devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dalle stesse Autorità, per i medesimi servizi, nell'anno 2013.

Il comma 8, modificando i commi 449 e 450 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione, ricomprende le autorità indipendenti tra i soggetti per i quali prevista:

- la facoltà ("possono") di ricorrere alle convenzioni quadro della Consip e alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (comma 449);
- l'obbligo – per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (DPR n. 207/2010) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (comma 450).

Il comma 9 riformulato nel corso della prima lettura prevede che gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri: *a)* sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili; *b)* concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici; *c)* esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale; *d)* spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva; *e)* presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa; *f)* spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

Il comma 9-*bis* prevede che gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) o f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

Il comma 10 abroga la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

I commi 11 e 12 del testo contenuto nel ddl iniziale sono stati soppressi dalla Camera dei Deputati.

Il comma 13 abroga l'articolo 23, comma 1, lettera e) del D.L. n. 201 del 2011, norma con la quale era stata disposta la riduzione dei componenti della Consob da cinque a tre membri, compreso il Presidente. Per effetto delle norme in esame i componenti della Consob tornano ad essere cinque, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Il comma 14 reca le conseguenti modifiche di coordinamento all'ordinamento della Consob, contenuto nel D.L. n. 94 del 1974: si ripristinano le disposizioni che richiedevano una maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere.

Il comma 15 prevede che ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

Il comma 16 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

La RT aggiornata afferma che le disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 hanno carattere organizzatorio e non determinano effetti finanziari. Anche le modifiche apportate in prima lettura, che prevedono uno specifico regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e dell'IVASS, hanno carattere ordinamentale.

Il comma 4 prevede procedure concorsuali uniche per il reclutamento di personale per le Autorità Indipendenti, sulla base di apposite convenzioni tra di esse, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, considerato che la gestione unitaria delle procedure concorsuali può consentire una più razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alle procedure di reclutamento e risparmi di spesa per i bilanci di detti organismi, sebbene valutabili a consuntivo.

Dal comma 5 derivano risparmi in termini di costo del personale dipendente, inclusi i dirigenti, delle Autorità indipendenti nella misura non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio, quantificabili a consuntivo considerato che la riduzione dei trattamenti economici accessori è rimandata alle autonome deliberazioni delle Autorità Indipendenti, nell'ambito dei propri ordinamenti.

I commi da 6 a 11 impongono alle Autorità indipendenti di ridurre la spesa per consulenze ed organi collegiali, di gestire in forma unitaria i servizi strumentali, di avvalersi delle convenzioni CONSIP determineranno risparmi che potranno essere quantificati a consuntivo.

In particolare il comma 9, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, detta una serie di criteri per efficientamento dei servizi logistici delle Autorità indipendenti. Queste ultime sono tenute ad assicurare il rispetto dei predetti criteri entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, prevedendosi espressamente, al fine di assicurare l'effettiva attuazione della norma, le conseguenze, anche di natura patrimoniale, in caso di violazione anche di uno solo dei criteri prescritti.

La disposizione del comma 13 determina un onere pari a 480.000 euro annui in ragione del ripristino dei n. 5 Commissari CONSOB (erano stati ridotti a n. 3 dall'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011) che, ai sensi del comma 15, graveranno esclusivamente sul bilancio CONSOB, senza incrementare la misura del contributo a carico dei soggetti vigilati.

Al comma 14 sono previste disposizioni ordinamentali in tema di adozione delle deliberazioni da parte della CONSOB.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto che le norme in esame sono comunque volte ad assicurare un più efficiente ed economico svolgimento delle attività di supporto ed amministrative riferibili alla generalità delle Autorità indipendenti, da cui non potranno che derivare risparmi di spesa valutabili peraltro solo a consuntivo, non ci sono osservazioni.

Quanto alla prevista ricostituzione del numero dei commissari CONSOB in numero di 5 unità, posto che il relativo onere è previsto a carico del bilancio della medesima autorità e che la stessa si finanzia integralmente attraverso i contributi forniti dagli operatori del mercato di riferimento, non ci sono osservazioni.

Sui commi 9 e 9-bis, aggiunti nel corso dell'esame in prima lettura, dal momento che la RT riferisce che ivi sono previste una serie di criteri per efficientamento dei servizi logistici delle Autorità indipendenti ai fini della razionalizzazione delle spese per il loro funzionamento al meno del 20 per cento, con l'obiettivo di assicurare il rispetto dei criteri ivi previsti entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – ivi stabilendosi espressamente, anche le conseguenze di natura patrimoniale in caso di mancata attuazione delle prescrizioni previste – andrebbe richiesta una stima certificata dei "risparmi" di spesa conseguibili attraverso l'implementazione di

tali misure, sulla base della esposizione dei valori di spesa annualmente sostenuti delle Autorità indipendenti per ciascun aggregato di spesa.

Parimenti, quanto specificamente riferibile anche alla spesa per trasferte, missioni e incarichi di consulenza, per cui la norma prevede espressamente una riduzione annua del 2 per cento, non si formulano osservazioni dal momento che i nuovi limiti ivi stabiliti si sovrappongono a quelli già previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 23

(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

L'articolo apporta alcune modifiche all'art. 1 della legge n. 56 del 2014, in materia di città metropolitane e province. In particolare, si prevede che:

- con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione che possono essere adottati dagli organi provinciali (presidente e giunta provinciale o commissario) in regime di proroga, nella fase transitoria di passaggio alle città metropolitane e alle nuove province, sia eliminata la limitazione agli atti adottabili in caso di gestione provvisoria del bilancio;
- con riferimento alla gratuità degli incarichi degli organi della provincia (presidente, consiglieri provinciali e componenti dell'assemblea dei sindaci, nonché, nella fase transitoria, presidente e componenti della giunta provinciale prorogati), restano a carico della provincia gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente per gli organi della città metropolitana;
- la competenza ad approvare lo statuto, entro la data del 31 dicembre 2014, sia della conferenza metropolitana, anziché del consiglio metropolitano;
- il subentro temporaneo della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture “comunque connesse” all'EXPO 2015, riguardi anche le partecipazioni azionarie detenute dalla provincia di Monza e Brianza nelle predette società. Entro il 30 giugno 2014, sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Si individua al 31 dicembre 2016 (anziché al 31 ottobre 2015) la data per il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento alla regione Lombardia;
- il subentro nelle partecipazioni azionarie in esame avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. La valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito alle due fasi – ovvero il momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e il momento del trasferimento alla città metropolitana – viene effettuata con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana, fermo restando che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento

delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Si dispone la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società contestualmente al subentro della regione Lombardia. Analoga decadenza è prevista per coloro che sono stati nominati a seguito del subentro della regione Lombardia contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia;

- la gratuità dell'incarico riguarda il presidente della provincia in carica ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario. Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito;

Inoltre, è introdotta una disposizione in materia di fusioni di comuni che aggiunge il comma 118-*bis* all'art. 1 della legge 56 del 2014, che a sua volta novella l'art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare, si provvede a estendere alle fusioni per incorporazione tutte le norme previste per le fusioni ordinarie. Si prevede che anche ai comuni sorti da fusioni per incorporazione venga attribuito il contributo straordinario previsto per le fusioni di comuni dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 267 del 2000. Si introduce un limite massimo globale a tale contributo pari a 1,5 milioni di euro, mentre attualmente si prevede che il contributo sia commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, senza alcun tetto massimo. Le nuove disposizioni sul contributo si applicano per le fusioni realizzate dal 2012 secondo modalità e termini da definire con decreto ministeriale.

Ancora, viene esclusa l'applicabilità ai consorzi socio-assistenziali della disciplina della legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 28, legge n. 244/2007) sull'obbligo per i comuni di aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL per la gestione dei servizi.

Si differisce dal 30 giugno 2014 al 30 settembre 2014 il termine per l'esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei piccoli comuni di tre funzioni fondamentali ulteriori (rispetto alle prime tre per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013).

Infine, si introduce una disciplina speciale per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia, a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale di Venezia. Viene stabilito, fra l'altro, che le attività previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 56 del 2014 (procedure di subentro della città metropolitana alla preesistente provincia), a cui occorre dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana, saranno assicurate da un commissario.

La RT afferma che la norma apporta modifiche prevalentemente di carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano, di Monza e Brianza, la RT ribadisce che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica ed è a carattere ordinamentale. L'attività di valutazione e accertamento del valore delle predette partecipazioni, che rientra negli oneri ordinari in caso di cessione, fusione o qualsiasi trasformazione societaria, è infatti posta a carico dei soggetti interessati nell'ambito delle loro ordinarie risorse di bilancio agli scopi finalizzate. Altre modifiche sono intese a precisare la gratuità degli incarichi commissariali svolti nell'ambito delle province.

Infine, per la RT alcune modifiche precisano che restano a carico della provincia, nell'ambito delle risorse all'uopo destinate, non solo gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi connessi con le attività in materia di status degli amministratori - già riconosciuti con una recente modifica alla legge 7 aprile 2014 n. 56 introdotta dall'art. 19, comma 01, del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, - ma anche gli oneri connessi alle spese di viaggio e per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali.

Al riguardo, la nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alla compatibilità, rispetto ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, delle disposizioni che incidono sui bilanci delle amministrazioni locali interessate dai trasferimenti di partecipazione, ritiene che gli oneri connessi alle perizie in ragione della ridotta dimensione dell'importo relativo, possano essere spesi nei limiti del patto di stabilità interno.

Relativamente alla nuova previsione normativa che pone a carico delle province gli oneri per i permessi retribuiti, oltre che gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli organi della provincia, andrebbe specificato se il bilancio provinciale reca le necessarie risorse da utilizzare a copertura delle predette spese o si dovrà provvedere mediante risorse aggiuntive, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla speciale disciplina per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia, al fine di circoscrivere esattamente l'onere ad esso connesso, andrebbe chiarito, nel silenzio della norma, se l'incarico di commissario sarà svolto a titolo gratuito o in modo oneroso, specificando il soggetto titolare dell'eventuale onere.

Articolo 23-bis

(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede una proroga dell'entrata in vigore della disciplina dettata dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i comuni non capoluogo di provincia. L'articolo dispone infatti che, per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

La RT non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 23-ter.

Articolo 23-ter

(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, differisce al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e al 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, l'entrata in vigore dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che prevede forme accentrate di acquisizione di beni, servizi e lavori. La predetta disposizione non si applica alle aree impegnate nella ricostruzione in Abruzzo e in Emilia-Romagna e ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le disposizioni del presente articolo non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur se alla norma originaria non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica, si osserva che la stessa si propone effetti di efficientamento e razionalizzazione nell'acquisizione di beni, servizi e lavori. Di conseguenza, il differimento dell'entrata in vigore della norma e la contestuale esclusione di una serie di enti dalla sua applicazione potrebbe, almeno in parte, determinare un depotenziamento delle finalità di ottimizzazione che la norma originaria si proponeva.

Articolo 23-quater
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga da luglio al 10 ottobre il termine entro il quale le province e le città metropolitane devono versare il contributo del concorso alla riduzione della spesa pubblica, di cui all'articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014 e in assenza del quale l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme a valere sui versamenti dell'imposta RC auto.

La RT non ascrive effetti finanziari alla norma, in quanto si sostiene che il termine del 10 ottobre consente comunque l'effettuazione, entro l'esercizio interessato, del recupero degli eventuali contributi non versati.

Al riguardo, si segnala che posticipare da luglio al 10 ottobre il termine entro il quale le province e le città metropolitane devono versare il contributo del concorso alla riduzione della spesa pubblica, riduce il periodo di tempo a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il quale la medesima Agenzia potrà recuperare le predette somme sui versamenti dell'imposta RC auto nel corso dell'anno di competenza. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo circa eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica nel caso in cui si verifichi uno slittamento all'esercizio successivo del recupero dell'imposta RC auto.

Articolo 23-quinquies
(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico)

Il comma 1 stabilisce che nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

Il comma 2 prevede che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30

giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2 ».

La RT aggiornata riferisce che il dispositivo prevede che nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. Inoltre, in via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9, del D.Lgs. n. 233/1999, dispone sulle modalità di elezione del citato organo.

Conclude riferendo che trattasi di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

TITOLO II INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I

Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione

Articolo 24

(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

Il comma 1 individua quale contenuto necessario dell'Agenda la previsione di accordi ed intese con le regioni volte a coordinare le attività delle amministrazioni interessate, anche con riferimento alla prosecuzione dell'attuazione delle misure previste dal D.L. 5/2012 (c.d. decreto Semplifica Italia). Tali accordi dovranno anche prevedere l'istituzione di un apposito comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata. Per effetto di un'integrazione predisposta alla Camera dei Deputati, è stabilito che siano individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il comma 2 stabilisce che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.

Il comma 2-*bis* prevede che le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Il comma 3 prevede l'adozione della modulistica comune per la presentazione alle amministrazioni regionali e locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni per il settore dell'edilizia e in riferimento all'avvio delle attività produttive è oggetto di accordo o intesa conclusa in sede di Conferenza unificata. In tale modo, la disposizione amplia l'utilizzo del modulo unificato e standardizzato che è già previsto da singole normative di settore e, in altri casi, è in fase di sperimentazione, fermo restando che i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini.

Il comma 3-*bis* prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione *on line* con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, dove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione entro diciotto mesi

Il comma 4 stabilisce che gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive sono tesi ad assicurare la libera concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.), assicurano il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lett. r), Cost.).

Il comma 4-*bis* prevede che la modulistica di cui ai commi 2 e 3 sia pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

Il comma 4-*ter* stabilisce che all'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.), laddove è previsto che l'ANPR subentri alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali ».

La RT aggiornata afferma che il comma 1 è finalizzato a prevedere l'approvazione, entro il 31 ottobre 2014 da parte del Consiglio dei Ministri, dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017. È altresì prevista l'istituzione di un Comitato interistituzionale al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni per l'attuazione delle misure di semplificazione e di sviluppo contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Trattandosi di un Comitato istituzionale lo stesso non comporta oneri in quanto rientrante nell'ordinaria attività delle amministrazioni coinvolte.

I commi da 2 a 4 prevedono misure finalizzate all'individuazione della modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la

presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.

I commi *3-bis*, *4-bis* e *4-ter* contengono disposizioni di carattere ordinamentale.

Trattandosi di disposizioni volte a razionalizzare e uniformare le attività delle amministrazioni, dalle predette non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 1, posto che la RT riferisce dell'assenza di oneri correlati all'istituzione di un Comitato per l'Agenda di semplificazione amministrativa presso la Conferenza unificata, in virtù della natura istituzionale del medesimo Comitato, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 2, in riferimento alla ivi prevista modulistica unificata per le amministrazioni statali e a quella oggetto degli accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi del comma 3, andrebbero richiesti dati indispensabili ad una prima stima dei costi per le amministrazioni interessate²⁷.

Sul comma 4, posto che la norma qualifica gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 Cost., andrebbe precisato a quali accordi tale previsione fa specificamente riferimento e quali siano gli effetti per la finanza pubblica derivanti da tale qualificazione.

Quanto alle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, andrebbe *in primis* confermato che l'individuazione di forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni non determini oneri per le amministrazioni interessate.

Inoltre, sul comma *3-bis*, si segnala che la norma, a fronte di una previsione di natura programmatica che demanda all'adozione di un piano di informatizzazione la definizione di un sistema digitale uniforme per la presentazione di istanze alla PP.AA., impone la completa informatizzazione delle procedure entro 18 mesi, per cui sembrerebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti in merito alla sua portata applicativa, con specifico riferimento agli oneri connessi alle misure indispensabili all'attuazione del piano nel termine stabilito.

²⁷ Nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della R.G.S. si è limitato a rinviare agli elementi di risposta che vorrà offrire il Dipartimento della Funzione Pubblica. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota cit., pagina 6.

Articolo 24-bis
(Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni)

La norma modifica le disposizioni relative all'ambito soggettivo di applicazione del c.d. Codice della trasparenza nelle P.A., adottato con D.Lgs. n. 33 del 2013. In particolare, si conferma che le norme contenute nel codice si applicano alle P.A., individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

La medesima disciplina si applica anche agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati da P.A., ovvero i cui amministratori siano da questa nominati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'UE, alle società partecipate dalle P.A.²⁸, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'UE.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto è priva di effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24-ter
(Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana)

La norma definisce le modalità per l'adozione delle regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto è priva di effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24-quater
(Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni)

La norma prevede una sanzione amministrativa per le amministrazioni che, a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, non rispettano quanto prescritto in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete e di pubblicità del catalogo dei dati accessibili e riutilizzabili in via telematica.

Inoltre, si stabilisce che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del D.lgs. n. 82 del 2005²⁹, comunicano all'Agenzia per l'Italia Digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

²⁸ Per tali enti si applicano solo le disposizioni in materia di trasparenza di cui all'art. 1, co. 15–33, della legge anticorruzione (L. 190/2012).

²⁹ Si tratta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto è priva di effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24-quinquies (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni)

La norma sostituisce i commi 2 e 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e sopprime il comma 3-*bis* del medesimo articolo.

Il nuovo comma 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni. La definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi è effettuata, entro novanta giorni, dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica.

Il nuovo comma 3 attribuisce la funzione di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di fruibilità dei dati tra pubbliche amministrazioni all'Agenzia per l'Italia digitale, incaricata di riferire annualmente al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro delegato.

Infine, il soppresso comma 3-bis elimina la previsione di nominare un commissario *ad acta* incaricato di predisporre le convenzioni aperte all'adesione delle amministrazioni interessate per disciplinare le modalità di accesso ai dati, in caso di mancata predisposizione delle stesse.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto è priva di effetti finanziari.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidità)

Il comma 1 integra la commissione per il rilascio delle patenti di guida con un rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito. La composizione speciale della commissione è prevista anche qualora l'accertamento sia richiesto da disabili sensoriali, ai sensi del comma 01.

Il comma 2 dispone che, qualora, all'esito della visita medica per la patente di guida, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure ordinarie.

Il comma 3 dispone che il comune non ha più la facoltà bensì l'obbligo di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo già previsto.

Il comma 4 modifica l'articolo 2 del decreto-legge n. 324 del 1993, prevedendo che i termini entro i quali la commissione medica per l'accertamento dell'handicap di un alunno deve pronunciarsi prima che l'accertamento possa essere effettuato da un medico specialista sono dimezzati e che ciò opera per un più esteso ambito di finalità. Inoltre, ai fini delle agevolazioni

lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104 del 1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, autorizza la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.

Il comma 5 riconosce ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Il comma 6 prevede che ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili, o dell'indennità di comunicazione, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche come affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 (stabilizzate o ingravescenti), sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Il comma 6-bis dispone che, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo *iter* di verifica, i minorati civili e le persone con *handicap* in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS.

Il comma 7, modificando l'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, non richiede più il requisito dell'avvenuto riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione affinché i soggetti per i quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, non siano sottoposti ad ulteriori visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'INPS.

Il comma 8 elimina la disposizione che esonerava da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

Il comma 9 esenta la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% dal sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nei concorsi pubblici.

Il comma 9-bis sopprime la possibilità di assumere i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici, ai fini dell'adempimento dell'obbligo sulle assunzioni dei disabili stessi, anche qualora essi non versino in stato di disoccupazione.

La RT afferma che la disposizione introduce modifiche sul piano amministrativo tese a semplificare il procedimento per il riconoscimento delle indennità per i soggetti con invalidità e, considerato che l'INPS già svolge le relative attività, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui al comma 3 appare chiaramente suscettibile di determinare una contrazione, sia pur di lieve entità, delle entrate derivanti ai comuni dal parcheggio nelle apposite aree a pagamento.

In relazione ai commi da 4 a 8, si rileva che l'introduzione di atti provvisori immediatamente efficaci sembra idonea a determinare effetti di

accelerazione nelle erogazioni, con impatti sulla cassa. Inoltre, in presenza di una successiva deliberazione definitiva in senso contrario, potrebbe non risultare agevole, e comunque non privo di oneri correlati alla procedura necessaria, acquisire la restituzione dell'indebitato.

Infine, in ordine all'ulteriore allentamento dei controlli per i soggetti affetti da patologie stabilizzate o ingravescenti (oltre che da sindrome di Down o da sindrome da talidomide), si rappresenta la possibilità – peraltro residuale – che eventuali decisioni iniziali adottate in maniera non corretta o eventuali miglioramenti di minorazioni civili non possano più essere riviste attraverso le procedure ordinarie.

Il comma *5-bis*, modificando la legge n. 206 del 2004 in materia di provvidenze alle vittime del terrorismo, prevede che, ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto, anche aggiuntivo, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si faccia riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.

Il comma *5-ter* prevede che i benefici relativi all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, spettino al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.

Il comma *5-quater* chiarisce che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

Il comma *5-quinquies* autorizza per l'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-quater* la spesa massima di 1 mln di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012 (Fondo nazionale integrativo per i comuni montani).

La RT afferma che la quantificazione di 1 mln di euro annui dal 2014, prevista al comma *5-quinquies*, risulta sottostimata in quanto la valutazione tecnica dell'INPS comporta un onere di circa 13 mln di euro per l'anno 2014 e di 6 mln di euro annui dal 2015, crescenti fino a 12 mln di euro a regime. Peraltro, trattandosi di disposizione che determina diritti soggettivi a favore dei beneficiari, non risulta idonea la previsione di un limite massimo di spesa.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame estendono i benefici per le vittime di atti di terrorismo sia incrementando i trattamenti pensionistici e i trattamenti di fine rapporto (comunque denominati), sia ampliando la platea dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 3, comma *1-bis*, della legge n. 206 del 2004.

Per i profili strettamente inerenti la quantificazione, si concorda con i rilievi formulati dalla RGS, anche considerando che i benefici in esame,

riconducibili a dei diritti soggettivi, non sembrano comprimibili entro i limiti del vincolo finanziario rappresentato dall'autorizzazione di spesa.

Inoltre, non viene chiarita la natura eventualmente retroattiva dei maggiori benefici concessi in base alle norme. Per i profili di copertura, andrebbe assicurata la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, escludendo che ne risultino pregiudicati impegni e programmi già avviati sulle risorse in parola, anche alla luce dell'ulteriore utilizzo di detto Fondo con finalità di copertura nel presente provvedimento.

Articolo 26 ***(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)***

L'articolo dispone che, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta (in luogo degli attuali 3), purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.

La RT asserisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione alla vigenza dei tetti di spesa ed ai meccanismi automatici di recupero di eventuali scostamenti, che regolano il settore farmaceutico.

Al riguardo, si osserva che la disposizione appare suscettibile di determinare minori entrate da ticket. In replica ad analogo rilievo già formulato presso la Commissione bilancio della Camera la RGS ha evidenziato la natura specifica della norma, ha sottolineato che nella maggior parte delle regioni gli assistiti affetti da patologie croniche risultano esenti dalla quota di compartecipazione e ha ricordato che l'operatività dei meccanismi automatici di recupero degli eventuali scostamenti dal tetto programmato (il cosiddetto *pay-back*) garantisce la neutralità finanziaria dell'articolo. Sul punto, si osserva che in realtà parte cospicua degli oneri per la spesa farmaceutica sono proprio riconducibili ai soggetti in questione, che andrebbe definita la platea di malati cronici non esenti per patologia o reddito, che sembra inevitabile il fenomeno dell'accumulo di scorte eccedenti le necessità (e rimborsate dal SSN alle farmacie) perlomeno in relazione agli ultimi mesi di vita dei soggetti in parola. Infine, in relazione al meccanismo del *pay-back*, oltre alla possibilità per la filiera dei privati di concedere in alternativa uno sconto ulteriore sul prezzo dei farmaci, si evidenzia che comunque resta a carico delle regioni l'obbligo di individuare misure di contenimento della spesa, a fronte delle conseguenti tensioni sul rispetto dei limiti di spesa che implicitamente si ammettono, e che

l'effetto di neutralizzazione della misura sui saldi in virtù del *pay-back* non opera per la quota di aumento della spesa farmaceutica che non determina uno sfioramento del tetto stabilito. Tutto ciò considerato, la misura merita una ulteriore valutazione per i profili di competenza.

Articolo 27

(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

Il comma 1, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, dispone che:

- a) la copertura assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie, anche nell'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, garantita dal fondo *ad hoc* di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012 opera nei limiti delle risorse del fondo stesso;
- b) la misura del contributo posto a carico dei professionisti per il finanziamento del Fondo sia definita non più in sede di contrattazione collettiva, bensì dal soggetto gestore del fondo stesso;
- c) per i contenuti inerenti i contratti assicurativi *de quibus*, va rispettato l'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, impone a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN ed a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 riduce da 40 a 30 i componenti del Consiglio superiore di sanità.

Il comma 4 dispone la decadenza automatica, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei componenti in carica del Consiglio superiore di sanità. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute, il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione ridotta di cui al precedente comma.

La RT esclude che il comma 1 determini nuovi o maggiori oneri, trattandosi di disposizioni ordinamentali, ed evidenzia che i commi 3 e 4 comportano risparmi di spesa, che prudentemente non si quantificano. In relazione al comma 1-*bis* la RT rappresenta che la norma è volta ad evitare, attraverso il ricorso allo strumento assicurativo, il coinvolgimento diretto degli enti del settore sanitario in contenziosi per responsabilità professionale e civile, con conseguenti pregiudizi patrimoniali a carico dei propri bilanci.

Al riguardo, andrebbe chiarito se il contributo posto a carico dei professionisti per l'alimentazione del Fondo di cui al comma 1 sia deducibile dal reddito imponibile degli stessi. In tal caso, infatti, la norma che demanda non più alla contrattazione collettiva bensì al gestore del fondo stesso la determinazione dell'aliquota di finanziamento, lasciando intravedere la possibilità di un aumento dell'aliquota stessa, che potrebbe indirettamente determinare una riduzione del gettito fiscale riveniente da tali soggetti. Sul punto si auspica un intervento. Nulla da osservare sulle restanti disposizioni, anche alla luce dell'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria nel dispositivo del comma 1-*bis*.

Articolo 27-bis
(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie)

Il comma 1 riconosce ai soggetti di cui al comma 361 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 che abbiano presentato entro il 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva per la definizione del risarcimento dei danni derivati da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie, nonché ai loro aventi causa in caso di decesso, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, pari a 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti e a 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. La liquidazione è effettuata entro il 31 dicembre 2017, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, in base al criterio della gravità dell'infermità e, a parità di infermità, del disagio economico.

Il comma 2 subordina la corresponsione della somma, al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva, alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa e ad ogni ulteriore pretesa anche in sede sovranazionale.

Il comma 3 dispone che la procedura transattiva di cui al comma 361 citato prosegue per i soggetti che non intendono avvalersi della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 361 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il massimale previsto di finanziamento è quello indicato dall'articolo 6 del decreto interministeriale 4 maggio 2012 e gli oneri complessivi devono essere contenuti nei limiti delle risorse iscritte in bilancio per le medesime finalità.

La RT fa poi un sintetico *excursus* delle somme impegnate nei pregressi esercizi finanziari, giungendo ad un importo complessivo di impegni pari a 1.031 mln di euro, di cui costituiscono residui passivi perenti circa 750 mln di euro. La disponibilità corrente in conto competenza riferita al 2014 è pari a circa 146 mln di euro, mentre per il prossimo triennio lo stanziamento annuale dovrebbe ammontare a quasi 145 mln di euro.

Al riguardo, premesso che la dotazione di 180 mln di euro inizialmente prevista è stata ridotta di 24 mln di euro annui a decorrere dal 2012 per il finanziamento del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e che nel bilancio assestato 2014 il relativo capitolo (2401) ha iscritto 151 mln di euro (cifra compatibile con i 146 mln di euro indicati dalla RT), al fine di valutare se le somme già iscritte in bilancio nel periodo 2014–2017 in base alla legislazione vigente siano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, appare opportuno che il Governo fornisca elementi in ordine al numero di soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro la data del gennaio 2010, nonché una stima di massima del numero di quelli, tra tali soggetti, che potrebbero chiedere il riconoscimento a titolo di equa riparazione del danno di una somma di denaro per importi pari a 100.000 euro

per danneggiati da trasfusioni e a 20.000 euro per danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Articolo 28

(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria)

L'articolo, integralmente sostituito dalla Camera dei deputati, prevede che l'importo del diritto annuale da corrispondere dalle imprese alle Camere di commercio sia ridotto del 35 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017 (comma 1).

Il comma 2 dispone che le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge n. 580 del 1993 (inerenti la gestione di attività e la prestazione di servizi, i proventi di natura patrimoniale, i diritti di segreteria sull'attività certificativa e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi ecc.) siano fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli studi di settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in delle funzioni forma associata.

Il comma 3 impone che dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che si determina un risparmio per il sistema delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, quantificabile in circa 280 mln di euro per il 2015, 320 mln per il 2016 e 400 mln a decorrere dal 2017, sulla base degli ultimi dati disponibili (2012), che lo cifrano pari a circa 800 mln di euro. La RT conclude affermando che la norma non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica, atteso che le (corrispondenti) minori entrate del sistema camerale possono essere compensate con le riduzioni delle correlate spese dirette alle iniziative e agli interventi da realizzare a valere sulle predette entrate.

Al riguardo, si ricorda che nella Nota di risposta durante l'esame presso la Camera dei deputati il Governo ha precisato – sempre con riferimento al testo originario della norma – che il fabbisogno per gli oneri inderogabili di personale degli enti camerali è pari a circa 400 milioni di euro, mentre il gettito complessivo del diritto annuale ammonta appunto a circa 800 milioni di euro, ai quali vanno aggiunte le altre entrate previste dall'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, che continuano comunque ad affluire alle camere di commercio, per un ammontare di circa 470 milioni di euro aggiuntivi. La Nota afferma, inoltre, che la norma prevede una decorrenza dal 2015: ne deriva che l'attuazione degli interventi già programmati, ed eventualmente impegnati per il 2014, non subiscono pregiudizio, mentre dal 2015 gli interventi verranno programmati nei limiti delle entrate disponibili. Peraltro, in sede di determinazione del fabbisogno del sistema camerale si terrà conto delle nuove disposizioni, prevedendo un eventuale adeguamento del fondo perequativo per far fronte agli eventuali squilibri registrati da talune camere a seguito della riduzione del diritto annuale.

Tuttavia, si sottolinea che le indicazioni fornite dalla RT in merito alla possibilità per le CCIAA di compensare le minori entrate riducendo le spese per le iniziative e gli interventi posti in essere da detti enti, anche considerando che il richiamo ai costi *standard* per la determinazione delle tariffe e degli altri diritti spettanti alle Camere di commercio sembra ispirato a criteri di contenimento degli oneri per le imprese con ulteriori riflessi sui bilanci degli enti camerali, non sono corredate di stime perlomeno di massima in ordine ai risparmi conseguibili. Sul punto, si tenga presente che la vigente normativa contabile (comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009) prevede che "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali".

TITOLO III

MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

Capo I

Misure di controllo preventivo

Articolo 29

(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

Il comma 1 prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose negli elenchi delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa tenuti dalle prefetture. Per tali imprese l'iscrizione, originariamente facoltativa e ora obbligatoria, assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia e deve essere obbligatoriamente acquisita dai soggetti pubblici appaltanti, attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori.

Il comma 2 prevede, in via transitoria, che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla *white list*. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico e il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. La stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione, è obbligata a informare la Prefettura competente di essere in attesa del provvedimento definitivo.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una rimodulazione di adempimenti già a

carico delle prefetture che potranno pertanto svolgere tali funzioni facendo ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati ha evidenziato che l'attuazione degli adempimenti connessi alla norma avverrà senza nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate. Trattasi infatti di una rimodulazione, in chiave semplificatoria, di attività di cui le prefetture già si fanno carico e di obblighi già previsti a carico delle stazioni appaltanti che devono, in base alle previsioni contenute nel Libro II del Codice antimafia, necessariamente richiedere la documentazione antimafia prima della stipula di contratti pubblici.

La nota, inoltre, con riferimento alla possibilità di consultazione in modalità telematica degli elenchi in questione, istituiti presso le prefetture, precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La pubblicazione degli elenchi in via telematica, infatti, è disciplinata dal DPCM 18 aprile 2013, il quale all'articolo 8 già oggi prevede modalità di pubblicazione sui siti istituzionali delle prefetture degli elenchi di fornitori e degli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le istanze di iscrizione, indirizzi che sono altresì indicati sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. La nota rappresenta, inoltre, che, in attuazione di questa previsione, le prefetture provvedono dallo scorso anno a pubblicare, a costo zero, l'elenco degli operatori economici iscritti nelle predette liste.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Capo II

Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture

Articolo 30

(Unità operativa speciale per Expo 2015)

Il comma 1 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015 e, a tal fine, prevede che esso si avvalga di una apposita unità operativa speciale, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. L'unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

I commi 2 e 3 elencano i compiti attribuiti, chiarendo che si aggiungono a quelli affidati all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP). Tali compiti riguardano:

- la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015;
- verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 S.p.A. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;
- poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all'AVCP;
- possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, oltre a descrivere brevemente la norma, afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, considerato che alle eventuali maggiori spese derivanti dalle attribuzioni dell'Unità Operativa Speciale per Expo 2015, si provvede con le risorse finanziarie e strumentali già disponibili nel bilancio dell'ANAC a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alla sostenibilità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, degli adempimenti aggiuntivi attribuiti dalla norma all'Autorità anticorruzione, fa presente che il conto consuntivo 2013 evidenzia un avanzo di amministrazione di 12.019.066 euro, di cui disponibile 5.758.878, 26 euro. Il bilancio di previsione 2014 presenta un pareggio finanziario di competenza e quindi non prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2013. Circa gli effetti organizzativi e funzionali, sulle amministrazioni di provenienza, della cessione di unità di personale in comando o distacco presso l'Unità operativa speciale, la nota fa presente che si tratta di cessione temporanea subordinata alla preventiva valutazione delle amministrazioni cedenti. In merito alla corresponsione di emolumenti ed indennità al personale comandato, la nota evidenzia che per il caso di specie trovano applicazione le norme generali in materia di comando cui l'ANAC farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio.

Al riguardo, si osserva che le risorse disponibili dell'avanzo di amministrazione 2013 da destinare agli oneri recati dalla presente disposizione, rappresentano una risorsa circoscritta che non necessariamente può riprodursi negli esercizi successivi. Di contro, gli oneri recati dal provvedimento in esame, si manifesteranno su più esercizi finanziari. Al fine di assicurare la idoneità delle predette risorse a far fronte agli oneri recati dalla disposizione, andrebbero forniti

ulteriori elementi di dettaglio circa l'entità degli oneri da sostenere negli esercizi finanziari considerati.

Articolo 31

(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

La norma modifica l'art. 54-bis del TU sul pubblico impiego (D.Lgs 165/2001) relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, prevedendo che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'A.N.A.C. (Autorità nazionale anticorruzione).

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale per cui dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 32

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)

La norma detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione e a tal fine definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatrici di appalti pubblici o di concessionari di lavori pubblici o di un contraente generale indagati per specifici delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite.

Il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, ne informa il Procuratore della Repubblica e può proporre, in via alternativa, al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di intimare all'impresa il rinnovamento degli organi sociali o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea fino all'esecuzione del contratto pubblico o della concessione.

Il Prefetto intima all'impresa di rinnovare gli organi sociali rimuovendo il soggetto o i soggetti coinvolti nei presunti illeciti. In caso di mancato adeguamento entro 30 gg. da parte dell'impresa, come pure nei casi di "particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine", il Prefetto provvede con decreto alla nomina di un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità.

L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave.

Le misure connesse alla nomina degli amministratori sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. Ove possibile, l'autorità giudiziaria conferma gli amministratori nominati dal prefetto.

Agli amministratori spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico deve essere accantonato in un apposito fondo. L'utile così accantonato, fino all'esito del giudizio penale ovvero dei giudizi sull'informazione antimafia interdittiva, non può essere oggetto di distribuzione e non può essere pignorato.

Una ulteriore e diversa misura può essere adottata dal Prefetto quando le citate indagini penali per delitti contro la PA riguardino membri di organi societari diversi da quelli

dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. In tali casi, si prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Gli esperti, compensati sulla base di quanto stabilito nel decreto di nomina e con onere a carico dell'impresa, hanno il compito di fornire all'impresa indicazioni sui migliori modelli organizzativi e di controllo interno da adottare a fini di trasparenza e di prevenzione dei reati.

Infine, si stabilisce l'applicazione delle misure in esame anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto quando sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto (ovvero la sua prosecuzione) per garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici. In tali casi, le misure di amministrazione straordinaria e gestione e monitoraggio dell'impresa sono assunte anche in presenza dei presupposti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice antimafia. In tal caso, le misure sono disposte dallo stesso Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di sentenza definitiva di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione antimafia, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

La RT, oltre a descrivere sinteticamente la norma, afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le Prefetture assicureranno lo svolgimento dei relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT, inoltre, precisa che gli oneri di spesa per la prestazione dei compensi agli amministratori o agli esperti sono posti integralmente a carico dell'impresa interessata, che a tal fine si obbliga a corrisponderli all'atto della richiesta di ammissione alle misure previste dal presente articolo.

Infine, per la RT le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono di carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 33 ***(Parere su transazione di controversie)***

La norma prevede la possibilità, per la società Expo 2015 p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.

La RT afferma che la norma è volta ad introdurre maggiori garanzie nelle ipotesi in cui, sussistendo concreti elementi per giungere ad una soluzione transattiva di controversie instaurate tra Expo S.p.a. e i propri fornitori, sia stato abbozzato dalle parti interessate un accordo per un componimento bonario. La previsione, atteggiandosi, tra l'altro a mera facoltà, ha natura ordinamentale e non comporta oneri, rientrando già tra i compiti dell'Avvocatura dello Stato

esprimersi su ipotesi transattive, ancorché per quanto attiene alle Amministrazioni dello Stato.

Al riguardo, si segnala che la norma sembra assumere carattere facoltativo solo con riferimento alla possibilità che la società Expo 2015 p.a., possa chiedere o meno un parere all'Avvocatura dello Stato, mentre una volta richiesto il parere l'Avvocatura dello Stato sembra vincolata a dover esprimere il parere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Di conseguenza, andrebbe assicurato che l'Avvocatura dello Stato possa adempiere ai nuovi compiti aggiuntivi introdotti dalla presente disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015)

La norma dispone che restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Expo gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché gli eventuali compensi o rimborsi spese per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato. Tali spese sono pubblicate sul sito istituzionale dell'evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica atteso che per i predetti compensi saranno utilizzate esclusivamente le disponibilità già giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario e che alla pubblicazione di tali spese può provvedersi nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili per l'evento in questione.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, conferma che le finalità di spesa introdotte dalla disposizione, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, non pregiudicano i programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)

La norma vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di

capitale o il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

Il divieto non opera ove siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente, in conformità con la disciplina in materia di antiriciclaggio.

La RT afferma che la disposizione rappresenta una norma di garanzia, diretta a prevenire la possibilità che una amministrazione pubblica possa, in virtù di proprietà di società schermate dalla particolare legislazione del paese estero in cui hanno la sede, contrarre rapporti commerciali con soggetti in odore di illegalità, e ciò a prescindere dalla misura vantaggiosa, sotto il profilo economico, dell'offerta formulata in sede di gara.

Secondo la RT, essendo una prescrizione di tipo ordinamentale, la stessa non ha effetti onerosi, tendendo, semmai, a favorire il rispetto della concorrenza tra le imprese che hanno sede in paesi con legislazioni più trasparenti, anche sotto il profilo della salvaguardia della legalità internazionale, con auspicabili benefici derivanti da un più corretto regime competitivo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 36 ***(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)***

Il comma 1 prevede che, per i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi – disciplinati dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 – il controllo dei flussi finanziari è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera n. 45 del 2011 del CIPE. Per tale finalità, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 e alle ulteriori prescrizioni derivanti dal loro aggiornamento con una nuova deliberazione del CIPE.

Il comma 2, per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, prevede l'adeguamento delle modalità di controllo dei flussi finanziari alle indicazioni della citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla medesima entrata in vigore.

Il comma 3 demanda a una nuova delibera del CIPE, l'aggiornamento delle modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla predetta delibera n. 45/2011, allo scopo di dare attuazione al disposto del presente articolo e alla definizione dei tempi di attuazione.

Il comma 4, per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario, autorizza una spesa di 1.321.000 euro per l'anno 2014 alla cui copertura si provvede con una quota di pari importo del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura assegnata, per l'anno 2014, con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 79 del 2012, al Fondo esigenze urgenti e indifferibili.

Il comma 5 provvede agli oneri per la gestione del sistema, quantificati in 617.000 euro annui, con le risorse derivanti da una percentuale dell'importo dei contratti, nella misura dello 0,0006 per cento, che devono essere versate dai soggetti aggiudicatari annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi medesimi, a decorrere dall'anno 2014. Si tratta delle risorse destinate all'attuazione di misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del Codice.

La RT oltre a descrivere la norma, rammenta che il monitoraggio finanziario in esame rappresenta uno strumento per la lotta alla mafia e al riciclaggio, oggetto di numerose delibere CIPE, che ne hanno orientato e seguito la progettazione. Questo sistema di monitoraggio finanziario consente di acquisire, in una banca dati dedicata, informazioni tempestive e affidabili sui movimenti finanziari che intercorrono fra tutte le imprese che compongono la filiera dei fornitori delle grandi opere, tenuti ad adoperare a tal fine specifici conti dedicati. L'attuale fase di realizzazione è stata praticamente completata, grazie anche a un cofinanziamento dell'Unione europea nell'ambito del progetto *Creating automated procedures against criminal infiltration in public contracts* (CAPACI).

Per perfezionare il sistema ed estenderlo a tutte le infrastrutture strategiche, occorre, da una parte, investire in hardware e licenze software e, dall'altra, dotare il sistema di una struttura organizzativa in grado di fronteggiare il carico di lavoro derivante dall'acquisizione e gestione di una mole rilevante di dati (stimabili in 19 milioni/anno). Gli oneri sono stimati sulla base dei costi di evoluzione del sistema informativo CAPACI, finora utilizzato per il monitoraggio finanziario di alcune progettualità comprese nel Piano delle infrastrutture strategiche, e di quelli ordinari di gestione del sistema stesso.

Nel dettaglio, la necessaria implementazione del sistema di monitoraggio finanziario determina una spesa, per la sola annualità 2014, quantificata in 1.321.000 euro, alla cui copertura si provvede con una quota di pari importo del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010. I predetti oneri sono quantificati in base alle seguenti ipotesi:

- numero di progetti: 200;
- numero medio di imprese della filiera per ciascun progetto: 400;
- numero medio di transazioni mensili per impresa: 20;
- 400 conti monitorati per 12 mesi/anno, per un totale di movimenti annui valutabile quindi in oltre 19 milioni (200*400*20*12).

Si prevede poi che 100 utenti possano collegarsi contemporaneamente al sistema. I costi di implementazione del sistema possono ripartirsi in due tipologie: acquisto di hardware, compresa la disponibilità di licenze di applicativi proprietari; implementazione di software.

Relativamente all'acquisto di hardware, la RT afferma che per la componente *data warehouse* si stimano necessari tre server e una SAN (Storage Area Network), con relativi accessori e licenze, per un totale di 819.000 euro (IV A compresa). Per la componente Business Intelligence si stimano necessari quattro server, con relativi licenze e accessori, per un totale di 202.000 euro (IVA compresa). Il totale complessivo è di 1.021.000 euro (IV A compresa).

Relativamente all' implementazione di software, si prevede il completamento del software attualmente in uso e l'aggiunta delle funzionalità già individuate con un costo stimato in 300.000 euro (IVA compresa).

I costi di gestione sono quantificati in complessivi 617.000 euro annui a partire dall' anno 2014 e riguardano la manutenzione annuale di hardware e software, con un fabbisogno di 200.000 euro (IVA compresa), nonché la gestione del personale informatico: una figura di business intelligence (530 euro/giorno, IVA inclusa, calcolata per 246 giorni anno) e una figura di analista funzionale (385,5 euro/giorno, IVA inclusa, calcolata per 180 giorni/anno); due figure di analista programmatore (233 euro/giorno, calcolate per complessivi 360 giorni/anno). Il valore complessivo delle figure informatiche è pari a 283.910 euro/anno al lordo IVA, e la gestione di personale operativo: un capo progetto (366 euro/giorno, al lordo IVA per 182 giorni/anno); due operativi (185,5 euro/giorno al lordo IVA per complessivi 360 giorni/anno). Il valore complessivo annuo delle figure operative è di 133.988 euro al lordo IVA. Il fabbisogno complessivo per la gestione annua risulta quindi pari a circa 617.000 euro circa, IVA compresa. I calcoli sono stimati in base ai valori dei contratti quadro Consip-MEF.

A questi oneri si provvede a valere su risorse derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera e), ultimo periodo, dell'articolo 176 del Codice dei contratti, da destinare all' incremento dell'apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Stimando in circa 200 le opere da monitorare, su ciascuna opera graverebbero a regime in media circa 3.100 euro/anno.

Al fine di poter articolare il suddetto contributo alla gestione annua del sistema tra le varie opere, si è identificata un'aliquota da applicare a ogni singolo intervento e tale che la somma delle contribuzioni raggiunga la cifra necessaria. Si è ipotizzato, sulla base dei costi delle opere del perimetro CIPE (opere approvate e/o finanziate dal CIPE), che le 200 opere da monitorare possano avere un costo medio pari a 500 milioni di euro, per un costo totale di 100 miliardi di euro. L'incidenza dei 617.000 euro annui stimati per la gestione del monitoraggio rispetto al costo complessivo è pari allo 0,0006 per cento di tale costo totale; si ritiene di poter applicare annualmente tale aliquota ad ogni intervento, proporzionalmente al relativo importo, fino alla messa in esercizio, a valere sulle risorse di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del Codice dei contratti.

Tale percentuale è ampiamente ricomprendibile nell' ambito degli attuali quadri economici.

In merito agli oneri bancari che il monitoraggio fa gravare sulle imprese della filiera, si tratta di valutazioni di larga massima, essendo detti oneri correlati alla libera contrattazione fra banca e impresa: comunque, l'unico costo aggiuntivo sostanziale è collegato a quanto l'impresa deve versare alla banca a fronte della

trasmissione giornaliera del suo estratto conto alla banca dati del DIPE via rete interbancaria: si tratta comunque di oneri dell'ordine di 200 euro/anno.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno ed indebitamento netto | | | |
|----------------------------|---------------------------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| > sp.corr/k - Monitoraggio | 1,3 | | | | 1,3 | | | |
| < sp. corr. - riduz. Fondo | 1,3 | | | | 1,3 | | | |

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, relativamente ai profili di copertura degli oneri a valere sulle risorse del "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", assicura che l'utilizzazione di un importo pari a 1.321.000 euro, limitatamente all'anno 2014, delle risorse assegnate al predetto Fondo non pregiudica in alcun modo le specifiche finalizzazioni né i programmi di solidarietà già avviati, trattandosi di risorse assegnate con la specifica procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 per le somme residue rese disponibili al termine dell'esercizio finanziario precedente.

Al riguardo, appare opportuno che la rassicurazione che il Governo ha fornito con riferimento al "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" sia effettuata anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del codice dei contratti (oneri di gestione). In particolare, andrebbe assicurato che il costo delle opere da monitorare non sia inferiore ai 100 mld di euro ipotizzati dalla RT, in quanto a parità di aliquota, fissata dalle disposizioni in esame, si verificherebbe un minor gettito da destinare alla gestione delle strutture informatiche da realizzare sulla base della disciplina in esame.

Articolo 37

(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce l'obbligo di trasmissione all'ANAC di alcune tipologie di varianti in corso d'opera.

Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le varianti in corso d'opera soggette alla trasmissione sono quelle di importo eccedente il 10 per cento di quello originario del contratto. Tali varianti sono trasmesse all'ANAC entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, tutte le varianti in corso d'opera considerate dall'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono comunicate

all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La RT, oltre ad elencare le tipologie di varianti in corso d'opera, relative ad appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, soggette all'obbligo della trasmissione all'ANAC e a ribadire che per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria le varianti sono comunicate all'Osservatorio per i contratti pubblici, afferma che la norma ha carattere ordinamentale di garanzia, ed è finalizzata ad estendere, in via preventiva, i controlli dell'ANAC, in modo da impedire o, quantomeno, rendere marginale il verificarsi di situazioni di irregolarità e illiceità correlate alle varianti in corso d'opera. Per la RT la norma non reca effetti onerosi - potendo le amministrazioni provvedere agli adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - tendendo, al contrario, a prevenire incrementi di costi negli appalti di lavori non giustificati da ragioni reali.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le autorità preposte a svolgere gli adempimenti previsti dalla norma in esame possano svolgere tali compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

TITOLO IV MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Capo I Processo amministrativo

Articolo 38 (Processo amministrativo digitale)

L'articolo prevede al comma 1 che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

Il comma 1-*bis* prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015, il comma 2-*bis* dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, è sostituito ivi rendendo obbligatori – e non più facoltativi – gli adempimenti previsti dall'articolo 136, comma 2-*bis*, del D. Lgs. 104/2010 (*Riordino del processo amministrativo*) e la relativa sottoscrizione con firma digitale.

La RT aggiornata afferma che l'articolo, intervenendo sul Codice del processo amministrativo, definisce il termine e semplifica la procedura per l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già previsto dalla legge. L'art. 13 dell'Allegato 2 al Codice del processo amministrativo prevede che con il suddetto decreto, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il *DigitPA*, siano stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. La disposizione proposta si limita a fissare il termine e a consentire di prescindere dei suddetti pareri, se non resi tempestivamente. Il comma 1-*bis* sostituisce il comma 2-*bis* dell'articolo 136 del D. Lgs. 104/2010 (*Riordino del processo amministrativo*) prevedendo, ad invarianza degli oneri, che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.

Dall'attuazione dell'articolo in esame, tenuto anche conto della specifica clausola di invarianza, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 1-*bis*, andrebbe chiarito se la modifica ivi prevista, rendendo obbligatoria la sottoscrizione degli atti giudiziari con firma digitale, possa determinare effetti onerosi in conseguenza di un incremento della spesa per dotazioni e programmi informatici dell'amministrazione giudiziaria.

Articolo 39 **(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)**

Il comma 1 introduce il comma 2-*bis* all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici prevedendo a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate, e la successiva possibilità di regolarizzare la propria dichiarazione entro un termine stabilito, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione e non applica alcuna sanzione.

La sanzione pecuniaria, che il concorrente verserà alla stazione appaltante, sarà determinata dal bando di gara in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non sarà superiore a 50.000 euro. Il versamento di questa sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria prevista per la partecipazione alla gara di appalto.

Il comma 2, attraverso l'inserimento del comma 1-*ter* dell'articolo 46 del Codice, estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 38 del Codice, ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Il comma 3 stabilisce l'applicazione delle norme in esame alle procedure di affidamento indette successivamente all'entrata in vigore del presente articolo.

Il comma 3-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, sopprime l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 che fa salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa ha carattere ordinamentale ed è priva di effetti onerosi. La RT ritiene che possano verificarsi modesti effetti finanziari positivi, sia in via indiretta, per la semplificazione amministrativa nelle menzionate fasi di gare, sia in via diretta, per le entrate rivenienti dalle sanzioni pecuniarie previste in caso di violazione.

Al riguardo, con riferimento a quanto disposto dal comma 3-*bis*, si rileva che la RT riferita all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, di cui ora si sopprime l'ultimo periodo, affermava che la norma, incentivando il confronto concorrenziale nei mercati di riferimento, era suscettibile di determinare maggiori risparmi negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle amministrazioni. La stessa RT prudenzialmente non ascriveva effetti alla disposizione ma si proponeva di registrarli in sede di consuntivo.

Articolo 40

(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)

Il comma 1 modifica l'art. 120 del Codice del processo amministrativo – che, come accennato, prevede disposizioni specifiche applicabili al rito inerente al contenzioso sugli appalti pubblici – sostituendo i commi 6 (lett. a) e 9 (lett. b) e aggiungendo un comma 8-*bis* (lett. c). Per effetto di una integrazione approvata in prima lettura alla lettera a), è previsto che al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

Il comma 2 precisa che la nuova disciplina di cui al comma 1 si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, dopo il 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 2-*bis* prevede che le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

La RT aggiornata riferisce che attraverso l'introduzione di alcune modifiche all'articolo 120 dell'allegato I del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, (Codice del processo amministrativo), si mira ad accelerare i tempi del processo amministrativo relativamente alle fattispecie contenziose inerenti alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

Allo scopo, è prevista, oltre alla possibilità della decisione immediata del giudizio già nell'udienza cautelare, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Inoltre, nel caso di provvedimenti cautelari, onde accrescere le garanzie per la parte resistente, il giudice ne subordina, di norma, l'esecuzione, anche tramite fideiussione, ad una cauzione.

Per la fase avanti al TAR, poi, è fissato in venti giorni il termine per il deposito della sentenza, ferma restando la possibilità di chiedere la pubblicazione del dispositivo entro due giorni, (attualmente ne sono previsti sette).

Per salvaguardare i rapporti già instauratisi, le disposizioni introdotte troveranno applicazione ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella di entrata in vigore del provvedimento.

Le precisate norme hanno carattere ordinamentale, incidendo su aspetti squisitamente processuali, prive di effetti onerosi, finalizzate a rendere più rapida la risposta della giustizia amministrativa in materia di controversie su procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che le norme sono volte alla previsione di soluzioni giudiziali in materia di appalti, sembrerebbero opportuni chiarimenti in merito ai profili applicativi della prevista disposizione (comma 1, lettera *b*)) relativa alla prestazione di una cauzione cui è subordinata l'efficacia dell'adozione di misure cautelari.

In merito poi all'integrazione predisposta al comma 1, lettera *a*), nel corso dell'esame in prima lettura, ritenuto il suo tenore di mero rilievo ordinamentale, nulla da osservare.

Articolo 41
(Misure per il contrasto all'abuso del processo)

L'articolo introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010). A tal fine:

- stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati quando la decisione è fondata su ragioni manifeste e, comunque, in misura non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati;
- modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1% del valore del contratto.

La RT aggiornata afferma che allo scopo di contrastare la proliferazione di controversie pretestuose o defatigatorie, sono introdotte alcune modifiche all'articolo 26 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, (Codice del processo amministrativo), per affermare il potere del giudice di condannare, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.

Inoltre, circa l'attuale previsione del comma 2 del citato articolo 26 in ordine al potere del giudice di applicare una sanzione pecuniaria in caso di lite temeraria, è prevista, segnatamente alle controversie in materia di appalti di contratti pubblici, la possibilità di elevare la sanzione sino all'uno per cento del valore del contratto, allorché si rivelasse superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio.

Si tratta di norma ordinamentale, relativa ad aspetti processuali, non solo priva di effetti onerosi, ma diretta a ridurre il contenzioso ovvero ad incrementare le entrate in virtù delle maggiori sanzioni pecuniarie previste.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 42
(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo)

L'articolo prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.

La RT aggiornata afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, estende al processo amministrativo le previsioni in materia di comunicazioni e le notificazioni per via telematica. Dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che agli adempimenti comunicativi e di notifica in via telematica l'amministrazione della giustizia amministrativa potrà provvedervi avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, pur considerando che la RT fornisce una dichiarazione di neutralità relativamente agli adempimenti in questione, va sottolineato che tale assicurazione non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non alla luce di elementi e dati idonei a provarne la sostenibilità³⁰.

In proposito, andrebbe perciò valutato l'inserimento in norma di una specifica "clausola" che tradurrebbe, nel disposto normativo, gli elementi dimostrativi forniti da una apposita RT³¹.

Articolo 43

(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

Il comma 1, senza imporre l'utilizzo di tali modalità, si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti processuali compiuti per via telematica, purché compiuti nel rispetto dei seguenti principi:

- gli atti processuali devono essere riferibili ad un soggetto determinato;
- gli atti processuali devono essere integri nei propri contenuti;
- in ogni atto deve essere rispettata la riservatezza dei dati personali.

La disposizione richiama l'obbligatorietà rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005).

Il comma 2 traccia i possibili contenuti del decreto del Presidente della Corte, affermando che le indicazioni tecniche, operative e temporali individuate dalla disciplina attuativa dovranno tener conto – in quanto compatibili – delle previsioni già dettate per il processo civile dagli articoli 16 (*Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica*), 16-ter (*Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni*) e 16-quater (*Modifiche alla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte di avvocati*) del citato D.L. 179/2012.

Il comma 3 chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.

³⁰ Si ricorda, sul punto, che, contestualmente all'introduzione della nuova disciplina sulle comunicazioni telematiche (articolo 16 del decreto-legge n. 179/2012), era stata disposta un'autorizzazione di spesa specificamente destinata al finanziamento delle connesse finalità (adeguamento dei sistemi hardware e software; manutenzione dei relativi servizi; formazione del personale). Ora, dal momento che tale autorizzazione, che non viene modificata dal testo in esame, era presumibilmente commisurata ad un ambito applicativo più ristretto (che non includeva il processo amministrativo), andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria contenuta nella RT.

³¹ Nel corso dell'esame in prima lettura, il Dipartimento della RGS ha rinviato sul punto, agli elementi che vorranno fornire le amministrazioni interessate. Cfr. MINISTERO DELLEC'NOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Nota cit. pagina 8.

La RT aggiornata riferisce che la disposizione è volta ad accelerare l'introduzione delle tecnologie dell'informazione nel processo contabile, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e verrà in ogni caso attuata nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Corte dei conti (che gode peraltro di piena autonomia contabile), in base alla pianificazione dei progetti di informatizzazione prevista in tale sede istituzionale.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo andrebbe confermato che agli adempimenti comunicativi e di notifica in via telematica, l'amministrazione della giustizia contabile potrà provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali per essa già previste dalla legislazione vigente.

Sul punto, va sottolineato che tale assicurazione da parte della RT non costituisce mai di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non alla luce di elementi e dati che siano idonei a provarne la piena sostenibilità a legislazione vigente. Elementi, questi ultimi, che andrebbero a corredo di una specifica "clausola" che dovrebbe, per l'appunto, essere apposta nel dispositivo della norma.

Capo II

Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico

Articolo 44

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

L'articolo dispone che:

- l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto dall'art. 16-*bis* del DL 179 del 2012 a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti che prenderanno avvio davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014;
- per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

Il comma 2 modifica l'art. 16-*bis* del decreto-legge 179/2012:

- precisando al comma 1 che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente;
- modificando il comma 5 in modo da prevedere che il Ministro della giustizia con decreto possa individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 e anche limitatamente a specifiche

categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.

La RT aggiornata riferisce che l'articolo disciplina il regime di obbligatorietà del deposito telematico degli atti giudiziari, nel senso di prevedere la limitazione, sino al 31 dicembre 2014, degli atti riferiti ai soli procedimenti civili introdotti a far data dal 30 giugno 2014, al fine di consentire un avvio graduale del processo civile telematico, mentre, per i procedimenti iniziati prima di detta data, cosiddetti "pendenti", si prevede la facoltatività del deposito telematico dei relativi atti.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione delle indicazioni contenute nella RT aggiornata, non ci sono osservazioni.

Articolo 45

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

Il comma 1 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo). All'articolo 133 del c.p.c., per effetti di una integrazione disposta in prima lettura, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325. Ai fini indicati si modificano in sintesi tre articoli del codice di procedura civile (artt. 126, 133 e 207).

Al comma 1-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, si afferma poi che alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941 n. 1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica »;

b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica ».

La RT aggiornata afferma che le norme in rassegna prevedono misure di razionalizzazione nell'ambito del c.p.c., in materia di comunicazione negli atti introduttivi della P.E.C, da parte del difensore, già risultante dai pubblici elenchi, e del relativo sistema sanzionatorio in caso di omissione ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis, del D.P.R. 115/2002, nonché in materia di sottoscrizione del verbale di udienza, il cui effetto sarà quello di evitare la stampa e la digitalizzazione dei relativi documenti sottoscritti dal testimone, con il recupero

di preziose risorse umane e strumentali per gli uffici giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuta la portata come suscettibile di determinare effetti di minore spesa per l'erario, nulla da osservare.

Articolo 45-bis
(Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche)

Il comma 1, prevede che all'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di *fax* ».

Il comma 2 modifica il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per cui si prevede che:

a) all'articolo 16-*ter* (*Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni*):

1) al comma 1, le parole: « dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa »;

b) dopo l'articolo 16-*sexies* è inserito il seguente: « ART. 16-*septies*. – (*Tempo delle notificazioni con modalità telematiche*). – 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo ».

Il comma 3 stabilisce che all'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax ».

Il comma 4 prevede che all'articolo 13, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: « Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: «Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile».

La RT aggiornata riferisce che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 46
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Le norme in commento intervengono nella materia delle notificazioni da parte degli avvocati degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. In particolare, con le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, si novella la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (art. 1, 3-*bis* e 7), sollevando gli avvocati dal previgente obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine per poter eseguire la notificazione degli atti a mezzo di posta elettronica certificata; con la nuova lettera *c)-bis*, introdotta dalla Camera dei deputati, si disciplinano i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematica³²; con la lettera *d)*, si stabilisce l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo per gli atti notificati con modalità telematica.

Il comma 2 esclude per gli avvocati la possibilità di eseguire la notificazione per via telematica nell'ambito della giustizia amministrativa.

La RT quantifica in 10 mln di euro in ragione d'anno il minor gettito per l'erario derivante dall'esenzione dall'obbligo di pagare l'imposta di bollo sull'atto da notificare, nel caso di utilizzazione della modalità telematica; ricorda a tal fine che gli importi delle apposite marche corrispondono a 2,58 euro per le notifiche fino a due destinatari, 7,74 euro per le notifiche tra tre e sei destinatari e 12,39 euro per atti aventi sei o più destinatari ed afferma che il minor gettito è di non agevole quantificazione. Ai fini della determinazione dell'onere per il solo anno 2014, quantificato in 3 mln di euro, la RT segnala che esso è stato così determinato considerando la graduale introduzione delle disposizioni relative al processo civile telematico.

Il prospetto riepilogativo degli oneri, in relazione all'articolo in esame, riporta per tutti i saldi di finanza pubblica i seguenti effetti finanziari per minori entrate tributarie:

(milioni di euro)

| art. | co. | descrizione | SNF, Fabbisogno, Indebitamento | | | | |
|------|--------------------|--|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 46 | 1, lett. <i>d)</i> | Abolizione marca per atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali di cui all'art. 10, c. 1, della legge n. 53/1994 | -3,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 |

Al riguardo, si rileva che non è possibile verificare positivamente la RT in quanto la stessa non fornisce alcun dato a supporto della quantificazione. Dal momento che l'indicazione dell'onere atteso in relazione alle disposizioni in oggetto presuppone verosimilmente un calcolo derivante dalla formulazione di un'ipotesi sul numero di notifiche telematiche suddivise per tipologia associate al numero dei destinatari e, quindi, sui numeri ed importi delle marche il cui pagamento non sarà più dovuto, sarebbe opportuno acquisire i dati ed i criteri –

³² In tali casi si procede ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 9 per il quale l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo [23, comma 1](#), del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

anche in rapporto alle informazioni sul gettito complessivo a titolo di imposta di bollo riveniente dalle notificazioni – sulla base dei quali si è pervenuti alla quantificazione degli effetti finanziari sopra riportati. In relazione all'andamento dell'onere, ipotizzato come costante nel tempo a partire dal 2015, sarebbe stato ragionevole attendersi un andamento crescente nel tempo dell'onere, almeno nei primi anni di attuazione considerato il carattere facoltativo della notifica a mezzo PEC e dell'effetto incentivante all'utilizzo del predetto mezzo derivante dall'esonero dell'imposta di bollo per i soli atti notificati con modalità telematica; un aspetto, questo, di cui la RT non fa menzione e del quale parrebbe invece essersi tenuto conto nella stima riferita al solo anno 2014 (*rectius*, residua parte dell'anno) per la quale la RT motiva l'indicazione del valore di 3 mln di euro, (pari a circa il 30% dell'onere a regime per un periodo di tempo di circa 6 mesi, comprensivo del periodo di chiusura per ferie degli uffici giudiziari, come viene evidenziato dalla documentazione del Ministero della Giustizia) con riferimento alla gradualità nella introduzione delle nuove forme di notificazione.

Articolo 47

(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

L'articolo fissa al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013 e dunque scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo civile per via telematica. A tal fine, il decreto-legge modifica l'art. 16, comma 12, del citato D.L. n. 179 del 2012.

La RT aggiornata afferma che la norma proroga sino al 30 novembre 2014, il termine della comunicazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni al ministero della Giustizia, dell'indirizzo PEC dedicato alla Giustizia. Il termine originario era fissato al 30 giugno 2013 ai sensi del D.L. n. 179 del 2012.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, non ci sono osservazioni³³.

Articolo 48

(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche)

L'articolo prevede che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione (comma 2), debbano essere interamente effettuate – dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della

³³ Sul punto, il Dipartimento della RGS, nel corso dell'esame in prima lettura ha rinviato alla funzione pubblica per ulteriori indicazioni. Cfr. MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota cit., pagina 9.

gara, al pagamento del prezzo – con modalità telematiche (comma 1). L'utilizzo di tali modalità è da intendersi come regola, cui il giudice potrà derogare solo quando ritenga tali modalità pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.

La RT aggiornata riferisce che la norma prevede, ai fini di una più celere procedura, che il pagamento di tutte le incombenze dovute nella vendita delle cose mobili sia esperita con modalità telematiche, purché queste non arrechino pregiudizio ai creditori o alla procedura stessa. Le disposizioni non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi a carico dell'amministrazione della giustizia, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 49

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato)

Il comma 1 modifica il D.Lgs. n. 546 del 1992 (disposizioni sul processo tributario). In particolare, la lettera *a*), aggiungendo un periodo alla fine del comma 1-*bis* dell'articolo 16 (comunicazioni e notificazioni), chiarisce che nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente, e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta (certificata) al quale vuol ricevere le comunicazioni. L'ultimo periodo della norma sul quale incide la modifica in esame già chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La lettera *b*), dispone che qualora la parte non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Il comma 2 prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato possa essere notificato anche mediante PEC. In caso di mancata elezione di domicilio, l'invito è depositato presso l'ufficio (nuovo comma 2 dell'articolo 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia). La disposizione fa salvo il contenuto della convenzione mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito (prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007).

La RT aggiornata ribadisce che la norma prevede l'estensione delle norme sulla notificazione e comunicazione "telematica" anche alla giustizia tributaria. Per quanto riguarda la magistratura tributaria le disposizioni proposte comportano un risparmio di spesa con riguardo alle spese postali attualmente sostenute per gli invii mediante raccomandata con ricevuta di ritorno riguardanti:

- a) le comunicazioni PEC nel processo tributario non andate a buon fine (dato anno 2013: circa 108.000);

b) le comunicazioni per gli inviti al pagamento del contributo unificato tributario (dato anno 2013: n. 16.300).

Tenuto conto del costo unitario del servizio di raccomandata postale pari a 5,20 euro per le comunicazioni di cui al punto sub *a*), il risparmio stimato è pari a circa 561.000 euro Per le comunicazioni di cui al punto *b*), tenuto conto del costo unitario del servizio di raccomandata per atti giudiziari pari a 9 euro costo, il risparmio stimato ammonta a circa euro 147.000 annui.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che gli effetti finanziari del dispositivo, pure quantificati dalla RT in conto minori spese correnti, non sono portati a fini prudenziali a correzione dei saldi tendenziali, non ci sono osservazioni.

Articolo 50 ***(Ufficio per il processo)***

Il comma 1. Stabilisce che al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-*septies* è inserito il seguente: " ART. 16-*octies* (*Ufficio per il processo*) 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 1-*bis* Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il comma 2 prevede che all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: « gli uffici requirenti di primo e secondo grado, »,»; *b*) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: « 11-*bis*. L'esito positivo dello *stage*, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».

La RT aggiornata afferma che le disposizioni sono tese a garantire il rispetto del termine di ragionevole durata del processo, assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non sono suscettibili di effetti finanziari negativi a carico dell'amministrazione della giustizia, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse strumentali e umane già disponibili presso gli uffici giudiziari, tra le quali i giudici onorari di tribunale e il personale di cancelleria, ai quali si affiancheranno, senza ulteriori oneri, i giudici ausiliari ed i tirocinanti per l'accesso al concorso alla magistratura ordinaria o all'Avvocatura dello Stato di cui all'articolo 73 del D.L. 69/2013 e all'articolo 37, comma 5, del D.L. 98/2011.

Tali strutture organizzative potranno supportare ed assistere il magistrato in relazione ad un'ampia gamma di attività rispetto a quelle propriamente connessa alla giurisdizione.

L'introduzione, in sede di conversione, del comma 1-*bis* non comporta oneri aggiuntivi, in quanto detto comma prevede l'adozione di un DM. (Giustizia, MEF) che stabilisca il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo da destinare all'Ufficio per il processo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al fatto che le attività relative all'ufficio del processo, volte ad assicurare una ragionevole durata del medesimo, possano comunque essere svolte con le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, pur considerando che il comma 1 è provvisto di una specifica clausola di neutralità, va osservato che la stessa andrebbe valutata alla luce di una RT contenente gli elementi e i dati necessari a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come prevede la legge di contabilità. Diversamente, tale asserzione è da ritenersi quale mera affermazione di principio priva di dimostrata fondatezza.

Articolo 50-bis

(Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

L'articolo prevede che dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (*Formazione presso gli uffici giudiziari*) siano aggiunti i commi 8-*bis* e 8-*ter*

Al comma 8-*bis* è previsto che agli ammessi allo *stage* presso gli uffici giudiziari è attribuita, ai sensi del comma 8-*ter*, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (Fondo Unico Giustizia). Il comma 8-*ter* prevede che il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, determina

annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-*bis*, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Nello stesso modo si procede per stabilire i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

La RT aggiornata afferma che la disposizione in esame stabilisce, al comma 8-*bis* aggiunto all'art. 73 del D.L. n. 69/2013, che agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del successivo comma 8-*ter*, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad 400 euro mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, è determinato annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al suindicato comma 8-*bis*, sulla base delle risorse disponibili di cui al citato articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143.

La norma in rassegna non determina oneri per la finanza pubblica in quanto la concessione del beneficio di cui al comma 8-*ter* richiamato può avvenire soltanto a valere sulla quota delle risorse derivanti dal Fondo Unico Giustizia destinata a legislazione vigente al Ministero della Giustizia.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma prevede il riconoscimento di una borsa di studio per gli *stage* formativi svolti da giovani presso gli uffici giudiziari, andrebbe acquisita una quantificazione certificata degli eventuali "oneri" assicurativi correlati alla frequenza dello *stage* che risultino a carico dell'Amministrazione.

Nel contempo, per i profili di copertura, pur considerando che il riconoscimento delle borse di studio potrà operare nel solo limite delle risorse disponibili, andrebbe confermato che gli oneri debbano intendersi riferiti alla quota del Fondo unico giustizia che è ordinariamente destinata al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari (2, comma 7, lett. B del dl 143/2008), ragion per cui andrebbe valutata comunque la compatibilità della nuova finalizzazione di spesa, rispetto agli utilizzi già programmati agli effetti per le medesime da ritenersi già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

È chiaro, in tal senso, che qualora fossero state già predisposte iniziative di spesa per "investimenti" nell'amministrazione giudiziaria, l'utilizzazione delle risorse per le finalità in esame – avente natura economica "corrente" – concretizzerebbe, oltre che una evidente "dequalificazione" della spesa, anche una alterazione degli effetti da considerare già contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente.

Articolo 51

(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

Il comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare (art. 162) l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello. Per questi uffici, infatti, il decreto-legge prevede un'apertura per almeno quattro ore nei giorni feriali, rispetto alle 5 ore giornaliere previste per ogni altra cancelleria e segreteria giudiziaria. Saranno i presidenti degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie, a individuare l'orario specifico di apertura.

Il comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, intervenendo sull'art. 16-*bis* del D.L. 179/2012, come modificato dall'art. 44 del decreto-legge.

La RT aggiornata riferisce che il dispositivo prevede la riduzione, da cinque a quattro ore, dell'orario minimo di apertura al pubblico delle cancellerie, nell'ottica della modernizzazione dell'approccio degli utenti alla giustizia, con la possibilità di accedere da remoto agli atti processuali alla luce delle nuove tecnologie dell'informazione.

La disposizione tende quindi ad un recupero di efficienza ed una migliore allocazione delle risorse umane presso gli uffici giudiziari e non determina effetti finanziari negativi a carico dell'amministrazione.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 52

(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

Il comma 1, capoverso a), introducendo il comma 9-*bis* all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice presenti nei fascicoli informatici e muniti dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. Si prevede quindi che il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possano estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare la conformità agli originali delle copie estratte. Per gli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di danaro vincolate all'ordine del giudice non trovano applicazione le sopra ricordate disposizioni. Il comma 1, capoverso b) introducendo il nuovo articolo 16-*bis* digitale) al citato D.L. 179/2012, reca disposizioni in materia di domicilio digitale, stabilendo che alle forme della notificazione degli atti in materia civile al difensore presso la cancelleria dell'Ufficio giudiziario, si procede nei casi di legge esclusivamente quando non sia possibile la notificazione presso l'indirizzo PEC per causa imputabile al destinatario.

Il comma 2, modificando gli articoli 40, 268 e 269 del DPR 30 maggio 2002, n. 115, dispone che il diritto di copia, con o senza certificazione di conformità, non è dovuto quando la copia stessa è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati ad accedervi.

La RT quantifica il minor gettito per l'erario in 15 mln di euro per l'anno 2014 e 42,53 mln di euro a decorrere dal 2015 ed afferma che tale onere viene

compensato ampiamente dall'aumento degli importi dovuti a titolo di contributo unificato, disposto dal successivo articolo 53. Con riferimento all'onere per il 2014, chiarisce che la quantificazione pari a 15 mln, a fronte dell'onere annuo a regime di 42,53 mln, è stata effettuata tenendo conto della graduale introduzione delle disposizioni relative al processo civile telematico.

Nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, il Governo ha depositato un prospetto sintetico³⁴ volto a quantificare il minor gettito per diritti di copia, considerando 2 milioni di procedimenti civili nel 2013 e formulando una media tra diversi tipi di ipotesi sulla distribuzione tra richieste urgenti e non urgenti, alle quali è associato un costo diverso.

Il prospetto riepilogativo degli oneri riporta i dati indicati di seguito, per tutti i saldi di finanza pubblica; si tratta di minor gettito in relazione a entrate extratributarie:

(milioni di euro)

| art. | co. | descrizione | SNF, Fabbisogno, Indebitamento | | | | |
|------|----------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 52 | 2, lett. a)-c) | Abolizione diritti di copia delle cancellerie | -15,0 | -42,5 | -42,5 | -42,5 | -42,5 |

Al riguardo, si osserva che l'andamento nel tempo dell'onere, ipotizzato in RT come costante a partire dal 2015, non parrebbe tener conto della verosimile gradualità con la quale, in corrispondenza con la progressiva introduzione delle disposizioni relative al processo civile telematico, ci si può aspettare che gli effetti finanziari delle norme in esame si manifestino nel corso del tempo. Si rileva in proposito che la RT sembra considerare rilevante il fenomeno della gradualità per il solo anno 2014 rispetto al 2015, laddove si potrebbe ipotizzare un andamento crescente dell'onere nel corso dei primi anni che seguono l'introduzione delle disposizioni in esame, prima del raggiungimento di un valore da ritenere ragionevolmente costante a regime.

Articolo 53 **(Norma di copertura finanziaria)**

Il comma 1 provvede alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del capo II del titolo IV, valutate in 18 mln di euro per l'anno 2014 e 52,53 mln a decorrere dal 2015, attraverso gli specifici aumenti del contributo unificato di cui all'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indicati di seguito.

³⁴ Ministero della giustizia, Gabinetto del Ministro, Ufficio bilancio, 16 luglio 2014.

| Commi dell'art. 13 del DPR 115/2002 modificati | Tipi di processo | Entità previgente del contributo | Entità vigente |
|--|---|----------------------------------|----------------|
| c. 1, lett. a) | Processi di valore fino a 1.100 euro, nonché processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie (salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- <i>bis</i>), per i procedimenti di cui all'articolo 711 c.p.c., e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 | 37 | 43 |
| c. 1, lett. b) | Processi di valore superiore a 1.100 euro e fino a 5.200 euro e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, c.p.c., e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 | 85 | 98 |
| c. 1, lett. c) | Processi di valore superiore a 5.200 euro e fino a 26.000 euro e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace | 206 | 237 |
| c. 1, lett. d) | Processi di valore superiore a 26.000 euro e fino a 52.000 euro e per i processi civili di valore indeterminabile | 450 | 518 |
| c. 1, lett. e) | Processi di valore superiore a 52.000 euro e fino a 260.000 euro | 660 | 759 |
| c. 1, lett. f) | Processi di valore superiore a 260.000 euro e fino a 520.000 euro | 1.056 | 1.214 |
| c. 1, lett. g) | Processi di valore superiore a euro 520.000 | 1.466 | 1.686 |
| c. 2 | Processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro | 37 | 43 |
| c. 2 | Processi esecutivi immobiliari | 242 | 278 |
| c. 2 | Altri processi esecutivi | 121 | 139 |
| c. 2 | Processi di opposizione agli atti esecutivi | 146 | 168 |
| c. 5 | Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) | 740 | 851 |

Il comma 2 stabilisce³⁵ che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto all'aumento del contributo unificato di cui al comma 1 stesso, in misura tale da coprire le minori entrate riscontrate.

La RT, dopo avere ricordato che le minori entrate da coprire³⁶ ammontano a 18 mln di euro per il 2014 e a 52,53 mln a decorrere dal 2015, afferma che l'aumento proposto corrisponde al 15 per cento del contributo unificato previgente ed è quantificabile, a regime, in 55,72 mln di euro; chiarisce che la copertura finanziaria ha carattere strutturale ed è stata prudenzialmente parametrata in previsione della completa attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame per la totalità degli uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale, tenendo anche conto dell'applicazione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha fornito un prospetto contenente una previsione di maggior gettito, costruita

³⁵ Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

³⁶ Derivanti dall'attuazione degli art. 46, comma 1, lettera d), e comma 2, lettere a), b) e c).

applicando i nuovi importi ad un numero di procedimenti determinato sulla base delle risultanze effettive rilevate dall'ufficio di statistica del Ministero della giustizia per l'anno 2012. In sintesi i dati sono i seguenti:

(milioni di euro)

| | |
|---|--------------|
| I grado (tribunali) | 35,69 |
| II grado (tribunali e corti di appello) | 6,09 |
| Giudice di pace | 8,32 |
| Cassazione | 3,26 |
| Totale | 53,36 |
| Sanzioni | 2,36 |
| Totale complessivo | 55,72 |

Per quanto riguarda il prospetto riepilogativo degli oneri, esso riporta i seguenti dati di maggior gettito per entrate extratributarie, per i tre saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

| art. | co. | descrizione | SNF, Fabbisogno, Indebitamento | | | | |
|------|-----|---|--------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 53 | 1 | Copertura – Aumento del 15% del Contributo unificato di cui all'articolo 13 del DPR n. 115/2002 | 18,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |

Infine la RT è stata integrata specificando che la modifica introdotta in sede di conversione si rende necessaria al fine di coordinare le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate che dispongono l'effettiva attivazione della clausola di salvaguardia da riferirsi esclusivamente al capo II anziché al contenuto di tutto il provvedimento, così come originariamente indicato nel decreto in esame.

Al riguardo, si rileva che la RT aggiornata produce una serie di dati (allegato 2) utili ai fini della ricostruzione del calcolo del maggior gettito atteso, indicato in circa 55,72 mln di euro. Si osserva che l'importo sopra citato risulterebbe comprensivo anche di entrate per sanzioni, laddove per prassi non si tiene conto, in sede di quantificazione del maggior gettito derivante da modifiche legislative, di quelle rivenienti a detto titolo. I dati riportati appaiono comunque sufficienti a garantire la copertura degli oneri poiché, anche al netto delle sanzioni, le entrate ammonterebbero a circa 53 mln di euro.

Al fine di consentire un riscontro della quantificazione della RT, andrebbe chiarito se si sia tenuto conto dei possibili effetti deflattivi del contenzioso che, nel tempo, potrebbero ascrivere specificamente agli aumenti del contributo unificato in generale ed a quelli in esame in particolare; a tal fine, si ricorda che tale istituto, introdotto nel 2002, è stato più volte utilizzato nel corso degli anni³⁷

³⁷ Si ricorda, a tale proposito, che negli ultimi anni si sono succeduti a breve distanza di tempo diversi interventi legislativi in materia di contributo unificato ai quali sono stati associati effetti di maggior gettito

per la copertura di oneri finanziari; inoltre, ai fini della valutazione dell'impatto delle disposizioni in esame, occorre ricordare che, per effetto dell'applicazione del comma 1-*bis* dell'articolo 13 del DPR 115/2002 – che, si ricorda, dispone l'aumento della metà del contributo per i giudizi di impugnazione ed il raddoppio per i processi dinanzi alla Corte di cassazione³⁸ - gli incrementi disposti con le norme in esame incidono, in aumento ed in modo significativo, nella determinazione del contributo unificato dovuto in appello ed in Cassazione. Si evidenzia poi che il potenziale impatto finanziario di un'eventuale riduzione del numero dei procedimenti assoggettati al contributo unificato in conseguenza dell'incremento degli importi dovuti potrebbe riflettersi sia sulla quantificazione proposta, con effetti sulla copertura degli oneri del provvedimento in commento, sia sulla effettiva automaticità ed efficacia della clausola di salvaguardia di cui al comma 2 dell'articolo in esame. La previsione di una clausola di salvaguardia, condivisibile in una ottica prudentiale, deriva dall'esistenza di elementi che portano a far ritenere possibili scostamenti del gettito effettivo rispetto a quello atteso. Da questo punto di vista, sotto il profilo metodologico, il ricorso nella costruzione della clausola di salvaguardia allo stesso mezzo di copertura – ossia la previsione di ulteriori aumenti del contributo unificato da determinarsi con un successivo DM – che non ha dato luogo in precedenza agli effetti finanziari attesi potrebbe valutarsi come opzione normativa che di per sé fa perdere alla clausola di salvaguardia stessa quel carattere di automaticità ed effettività richiesto dalla legge di contabilità (art. 17, comma 12, della L. 196/2009). Sarebbe in sostanza opportuna una riflessione per scongiurare la possibilità che si riproponga nel tempo, in misura addirittura amplificata proprio a causa degli effetti disincentivanti degli ulteriori aumenti, quel medesimo problema di disallineamento tra gettito riveniente e gettito atteso al quale la clausola di salvaguardia intende porre rimedio. A ciò si aggiunge la considerazione che il rinvio ad altra fonte (il DM), oltre ad inficiare il richiesto requisito dell'automaticità della clausola di salvaguardia, preclude al Parlamento la possibilità di verificare *ex ante* gli effetti finanziari delle misure adottate e la loro adeguatezza per le esigenze di copertura poste dal provvedimento in esame. In considerazione di quanto precede, appaiono necessari chiarimenti sul punto.

per importi significativi: circa 77 mln annui in relazione all'articolo 37 del D.L. 98/2011, circa 8 mln annui per il D.L. 1/2012 e circa 42 mln per le disposizioni della legge di stabilità per il 2013, articolo 1, commi 17, 18, 25, 26 e 27.

³⁸ Il livello raggiunto dall'entità del contributo unificato potrebbe configurare un filtro economico tale da limitare di fatto l'accesso alla giustizia, con riflessi in ordine al rispetto del principio costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) della garanzia per tutti di tutela giurisdizionale dei diritti.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mag 2014 [Nota di lettura n. 47](#)
A.S. 1326: "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"
- " [Nota di lettura n. 48](#)
A.S. 1479: " Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"
- Giu 2014 [Nota di lettura, n. 49](#)
A.S. 1428: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (giugno 2014)
- " [Nota di lettura n. 50](#)
A.S. 1518: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 51](#)
A.S. 1519: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione, n. 11](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (**Atto del Governo n. 92**)
- Lug 2014 [Nota di lettura n. 52](#)
A.S. 1533: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-*bis*" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 53](#)
A.S. 1541: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"
- " [Nota di lettura, n. 54](#)
A.S. 1563: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura, n. 55](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (**Atto del Governo n. 99**)
- " [Nota di lettura n. 56](#)
A.S. 1579: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>